

## 84.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 1973

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

INDI

DEI VICEPRESIDENTI ZACCAGNINI E BOLDRINI

INDICE		PAG.	PAG.
	PAG.	BARDELLI . . . . .	4908
Missioni . . . . .	4895	BIGNARDI . . . . .	4915
Assegnazione di progetti di legge alle Commissioni in sede referente . . . . .	4896	COLUMBU . . . . .	4921
Disegno di legge (Presentazione) . . . . .	4933	DE LEONARDIS, <i>Relatore per la maggioranza</i> . . . . .	4934
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione):		DELFINO . . . . .	4917
Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 11, concernente la disciplina dell'affitto dei fondi rustici (945);		DE MARZIO . . . . .	4922
SPONZIELLO ed altri: Abrogazione della legge 11 febbraio 1971, n. 11, e nuova disciplina di contratti di affitto di fondi rustici (521);		DI MARINO . . . . .	4929
BARDELLI ed altri: Integrazione delle norme sulla disciplina dell'affitto dei fondi rustici di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 11, e provvedimenti a favore dei piccoli proprietari concedenti terreni in affitto ( <i>urgenza</i> ) (804)	4904	FRASCA . . . . .	4922
PRESIDENTE . . . . .	4904, 4905, 4909, 4933	GUNNELLA . . . . .	4914
		LA LOGGIA . . . . .	4905
		MACALUSO EMANUELE . . . . .	4919
		MIRATE . . . . .	4928
		MORINI . . . . .	4929
		NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> . . . . .	4909, 4934
		PEGORARO . . . . .	4930
		PICCOLI . . . . .	4911
		REGGIANI . . . . .	4913
		SALVATORE . . . . .	4929, 4931
		SPONZIELLO, <i>Relatore di minoranza</i>	4904, 4933
		TASSI . . . . .	4924

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1973

	PAG.		PAG.
VALENSISE . . . . .	4906, 4926	<b>Interrogazioni sulle violenze contro la CISNAL</b>	
VALORI . . . . .	4923	<i>(Svolgimento):</i>	
VINEIS . . . . .	4916	PRESIDENTE . . . . .	4896
<b>Proposte di legge:</b>		ABELLI . . . . .	4903
<i>(Annunzio)</i> . . . . .	4895	GIOMO . . . . .	4902
<i>(Approvazione in Commissione)</i> . . . . .	4937	ROBERTI . . . . .	4899
<b>Interrogazioni e interpellanza (Annunzio):</b>		RUMOR, <i>Ministro dell'interno</i> . . . . .	4897
PRESIDENTE . . . . .	4937	<b>Sul processo verbale:</b>	
TERRAROLI . . . . .	4937	PRESIDENTE . . . . .	4895
		ZANIBELLI . . . . .	4895
		<b>Ordine del giorno della seduta di domani</b> . . . . .	4937

La seduta comincia alle 15,30.

D'ALESSIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

#### Sul processo verbale.

ZANIBELLI. Chiedo di parlare sul processo verbale.

PRESIDENTE. Voglia indicarne il motivo.

ZANIBELLI. Desidero chiedere una rettifica del resoconto della seduta di ieri.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ZANIBELLI. Nell'Atto parlamentare della seduta è riprodotto l'elenco dei deputati che hanno partecipato alla votazione a scrutinio segreto sull'emendamento Fracanzani 3, 33, elenco nel quale non figura il mio nome. Poiché ho regolarmente partecipato alla votazione, come vari e autorevoli colleghi possono testimoniare, chiedo che il resoconto stenografico sia rettificato nel senso di includere anche il mio nome fra quelli dei partecipanti alla votazione.

PRESIDENTE. Prendo atto della sua dichiarazione, onorevole Zanibelli.

ZANIBELLI. La ringrazio, signor Presidente.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

(È approvato).

#### Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Badini Confalonieri, Malagodi e Semeraro sono in missione per incarico del loro ufficio.

#### Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

ANSELMI TINA ed altri: Modifica della legge 13 marzo 1958, n. 264, per la tutela del lavoro a domicilio » (1663);

PERRONE: « Estensione delle disposizioni di cui agli articoli 92 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e 64 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 768, al personale della carriera di concetto del ruolo dell'ispettorato del lavoro » (1664);

VECCHIARELLI ed altri: « Modifica dell'articolo 6 - secondo comma - della legge 22 novembre 1962, n. 1646, riguardante gli ordinamenti degli istituti di previdenza enti locali presso il Ministero del tesoro » (1665);

TRIPODI ANTONINO ed altri: « Riapertura dei termini, di cui all'articolo 2 della legge 30 marzo 1965, n. 225, concernente la cessione in proprietà di alloggi costruiti a carico dello Stato, in conseguenza di terremoti » (1666);

ABELLI ed altri: « Modificazioni e integrazioni alle vigenti disposizioni relative al risarcimento dei danni di guerra » (1667);

POLI: « Inchiesta parlamentare sulla situazione degli inquinamenti sul territorio italiano » (1668);

MAGGIONI ed altri: « Modifica agli articoli 88 e 89 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, recante " Testo unico delle norme di circolazione stradale » (1669);

MAGGIONI ed altri: « Norme integrative e di attuazione della legge 8 luglio 1971, n. 541, in favore dei dipendenti pubblici ex-combattenti ed assimilati » (1670);

MAGGIONI ed altri: « Modifica dei commi quarto dell'articolo 83 e sesto dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, recante " Testo unico delle norme di circolazione stradale " » (1671);

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1973

GIANNINI ed altri: « Integrazioni e modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 364, che istituisce il " fondo di solidarietà nazionale " contro i danni delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche » (1672).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge  
a Commissioni in sede referente.**

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, comunico che i seguenti provvedimenti sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

*alla II Commissione (Interni):*

« Aumento dell'organico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (approvato dal Senato) (1585) (con parere della V Commissione);

*alla IV Commissione (Giustizia):*

TOZZI CONDIVI: « Sistemazione giuridico-economica dei vice pretori onorari incaricati di funzioni giudiziarie ai sensi del secondo comma dell'articolo 32 dell'ordinamento giudiziario » (1473) (con parere della V e della VI Commissione);

*alla VI Commissione (Finanze e tesoro):*

« Agevolazioni per le imprese appaltatrici e fornitrici dello Stato e degli enti pubblici » (1500) (con parere della IX Commissione);

*alla VII Commissione (Difesa):*

ALESI: « Avanzamento degli ufficiali e sottufficiali della riserva decorati al valore militare » (359) (con parere della V Commissione);

REGGIANI: « Nuove disposizioni in ordine all'aliquota pensionabile dell'indennità di volo » (1474) (con parere della V Commissione);

ROGNONI e BECCARIA: « Modifiche alla tabella 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, ed all'articolo 11 della legge 6 dicembre 1960, n. 1479, per la parte relativa ai ruoli del servizio tecnico del genio e del servizio tecnico delle trasmissioni » (1496) (con parere della V Commissione);

*alla VIII Commissione (Istruzione):*

ALESI: « Provvedimenti a favore dei proprietari degli immobili vincolati ai sensi della

legge 1° giugno 1939, n. 1089 (357) (con parere della IV, della V e della VI Commissione);

ALESI: « Alienazione delle cose di interesse artistico, storico e archeologico di proprietà dello Stato e di altri enti ed istituti pubblici » (358) (con parere della IV Commissione);

LETTIERI e PISANU: « Modifica all'ordinamento didattico universitario concernente l'istituzione di un corso di laurea in medicina odontostomatologica presso le facoltà di medicina e chirurgia » (976) (con parere della V e della XIV Commissione);

SALVATORI e ZOLLA: « Norme sul ruolo organico del personale educativo degli istituti statali di educazione » (1470) (con parere della I e della V Commissione);

*alla XI Commissione (Agricoltura):*

PROPOSTA DI LEGGE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA: « Finanziamento degli enti di sviluppo regionali e copertura di oneri relativi al personale statale trasferito alle regioni » (1464) (con parere della I e della V Commissione);

*alle Commissioni riunite VIII (Istruzione) e XIV (Sanità):*

MARIOTTI: « Tutela e riabilitazione dei bambini audiolesi » (1463) (con parere della I e della V Commissione).

**Svolgimento di interrogazioni  
sulle violenze contro la CISNAL.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Interrogazioni.

Le seguenti interrogazioni, che trattano lo stesso argomento, saranno svolte congiuntamente:

Roberti, De Marzio, Pazzaglia, Abelli, Maina, Tremaglia, Cassano, de Vidovich e de Michieli Vitturi, al Presidente del Consiglio dei ministri e ai ministri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale, « per conoscere, in relazione all'efferato delitto compiuto nella mattinata del 12 febbraio 1973 a Torino ai danni del giovane lavoratore della FIAT, Labate Bruno, sindacalista e segretario del sindacato provinciale metalmeccanici CISNAL, se le autorità di polizia hanno individuato e perseguito i responsabili esecutori materiali del delitto, nonché le persone collettivamente corresponsabili in quanto componenti della associazione a delinquere eversiva " Brigate rosse ", qualificatasi autrice ed organizzatrice dell'ignobile atto di vile ter-

pismo. Per conoscere altresì se le autorità di polizia torinesi hanno, a distanza di un mese, accertato i responsabili — anche qui individuali e collettivi — della precedente aggressione, del pari vilmente effettuata ai danni della sede della Unione CISNAL di Torino, aggressione nella quale un gruppo di manigoldi, mascherati allo stesso modo degli esecutori dell'aggressione odierna al Labate, devastò la sede della CISNAL e percosse selvaggiamente una ragazza ed un operaio che erano in quel momento i soli presenti nella Unione. Per conoscere, ancora, se il ministro dell'interno può riferire qualcosa in merito ai precedenti analoghi atti di teppismo verificatisi nei mesi scorsi a Torino stessa ai danni delle vetture utilitarie di numerosi lavoratori, nonché alle sedi della CISNAL di Sesto San Giovanni, di Pavia, di Brescia, di Bergamo, di Bologna, di Verona, di Milano, di Firenze, di Carrara ed altre, per le quali tutte sono state presentate dai sottoscritti altrettante interrogazioni, tutte rimaste sinora inevase. Per conoscere, pertanto, se il Presidente del Consiglio ed i ministri non ritengano che tale perdurante inerzia da parte del Governo nel pronunciarsi sui suddetti gravissimi fatti di teppismo rosso e nel non rispondere ai documenti parlamentari all'uopo presentati, possa costituire o, quanto meno, essere interpretato dagli elementi sovversivi comunisti e dai teppisti di sinistra, come una forma di acquiescenza, o, per lo meno, di tolleranza da parte del Governo nei confronti delle suddette azioni delittuose, sì da ricavarne incitamento a commetterne di nuove. Per conoscere, infine, se il Presidente del Consiglio ed il ministro del lavoro ritengano che la illegittima azione discriminatoria da essi compiuta ai danni della CISNAL nello svolgimento dei rapporti fra Governo e sindacati, non possa costituire, o quanto meno, essere interpretata dai teppisti suddetti come una ulteriore legittimazione da parte governativa del loro atteggiamento delittuoso nei confronti dei lavoratori aderenti alla CISNAL e degli organismi sindacali che a tale Confederazione fanno capo » (3-00912);

Giomo e Bignardi, al ministro dell'interno, « per conoscere quali provvedimenti siano stati presi di fronte all'ultimo atto di bestiale violenza perpetrato contro un sindacalista della CISNAL da parte di esponenti delle cosiddette " Brigate rosse ". Tale sindacalista, dopo essere stato bendato e imbavagliato, è stato tenuto prigioniero per oltre 5 ore, durante le quali ha subito il taglio dei capelli a zero che gli ha causato ferite al cuoio

capelluto. È stato poi incatenato piedi e mani a un palo della luce davanti all'ingresso n. 1 dello stabilimento FIAT Mirafiori e liberato soltanto per l'intervento della polizia. Gli interroganti chiedono se queste forme di incivile lotta politica, degne dei momenti più bui del nostro medioevo, possano essere ulteriormente tollerate in un paese che oltre ad essere civile ha una Costituzione democratica che salvaguarda la personalità di ciascun cittadino. Infine, gli interroganti ribadiscono la loro richiesta perché siano stroncate tutte le formazioni paramilitari le quali operano al di fuori di ogni legge e in disprezzo tracotante di ogni principio della libertà personale e della libertà di opinione » (3-00913);

Valensise, Milia, Tassi e Abelli, al ministro dell'interno, « per conoscere quali provvedimenti abbia adottato o intenda adottare per garantire la libertà sindacale, e ciò anche con particolare riferimento alla CISNAL ed al gravissimo episodio di violenza di cui è stato vittima a Torino un suo dirigente » (3-00922);

de Michieli Vitturi, Franchi e Abelli, al ministro dell'interno, « per conoscere se non ritenga che il grave fatto verificatosi a Torino con il sequestro e le inaudite violenze inflitte al sindacalista Labate della CISNAL sia anche conseguenza della costante faziosa discriminazione più volte denunciata in danno del sindacalismo nazionale e dei mancati adeguati interventi del Governo nei confronti di precedenti analoghi avvenimenti » (3-00923).

L'onorevole ministro dell'interno ha facoltà di rispondere.

RUMOR, *Ministro dell'interno*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il grave fatto di violenza, oggetto delle interrogazioni, è noto. Verso le 9,30 di ieri l'altro, a Torino, Bruno Labate, segretario provinciale del sindacato metalmeccanici aderenti alla CISNAL, uscito dalla propria abitazione, che si trova in una appartata zona collinare, è stato affrontato da tre individui dall'età apparente di 30 anni, afferrato per le spalle, colpito con un calcio di pistola al capo, spinto verso un furgoncino che si è allontanato a velocità sostenuta per un tragitto, secondo quanto il Labate ha poi dichiarato, di 20 minuti, circa. Avvertita da alcuni testimoni, la questura ha immediatamente disposto l'invio nella zona e nelle adiacenze di sei pattuglie volanti, comandate da sei funzionari di pubblica sicurezza, mentre nelle

operazioni venivano impegnati 150 carabinieri. Una pattuglia dell'ufficio politico ha trovato il Labate alle 13,35 davanti all'ingresso 1 dello stabilimento FIAT-Mirafiori: era legato alle caviglie e ai polsi con catene attorcigliate ad un palo di illuminazione, aveva alla bocca un cerotto e una benda di panno nero al collo, che gli era scivolata dagli occhi. Durante la sua detenzione, il Labate è stato legato con catene, ha subito il taglio a zero dei capelli, riportando lesioni al cuoio capelluto, e ha dichiarato di essere stato fotografato e interrogato dai rapitori in merito alla organizzazione CISNAL e sui rapporti di questa con la FIAT e con la polizia.

Sul posto in cui è stato rilasciato, intorno alle 13,35, dopo un tragitto di circa 15 minuti, sono state rinvenute alcune copie di un volantino con la scritta: « Brigate rosse », nonché un cartello della stessa organizzazione già legato al collo della vittima dell'episodio, contenente espressioni relative al Labate. Questo volantino, diffuso nella serata e firmato: « Brigate Rosse », mentre rivendica a quella sedicente organizzazione la paternità del gesto criminoso, vuole conferirgli il significato di un gesto significativo compiuto a sostegno della classe operaia e in particolare della sua cosiddetta avanguardia rivoluzionaria. Sono motivazioni e spiegazioni, queste, che suonano obiettivamente oltraggiose e provocatorie nei confronti del mondo operaio torinese e delle tradizioni civili di quella città; noi condanniamo severamente il fatto nel suo complesso e non abbiamo ritengo a definirlo intollerabile.

Posso assicurare che le indagini intese ad individuare e perseguire i responsabili della aggressione del sindacalista Bruno Labate vengono condotte con il massimo impegno da parte degli organi di polizia, sia a Torino, sia nelle altre località dove è segnalata l'attività delle sedicenti « Brigate rosse ». Bisogna tener presente che sono trascorse appena 48 ore dal delitto, che esso è stato consumato, con una tecnica da professionisti del crimine, da individui che indossavano tute blu e avevano la testa incappucciata, e infine che l'aggressione è stata consumata in una località periferica e i pochi testimoni del fatto non hanno saputo dare alcuna indicazione utile agli investigatori. Sono stati tuttavia già individuati alcuni nominativi di persone sospette, sono state fatte alcune perquisizioni domiciliari, ed è in corso un accurato controllo di determinati ambienti noti per la loro pericolosità.

Con l'occasione, vorrei anche rassicurare gli onorevoli interroganti che indagini sono state portate a termine o sono tutt'ora in corso,

anche in relazione agli altri episodi da essi richiamati; così, per l'invasione della sede della CISNAL di Sesto San Giovanni, la polizia ha inoltrato due denunce. Circa l'episodio che ha coinvolto la sede della CISNAL di Bologna, sono stati arrestati e denunciati tre giovani. Denunce all'autorità giudiziaria sono state altresì inoltrate per l'episodio di Bergamo. Per quanto riguarda l'attentato alla sede della CISNAL di Verona, devo precisare che le indagini hanno consentito di accertare che si era trattato di un falso allarme. Quanto, infine, all'azione di *commandos* contro la sede della CISNAL di Torino e gli atti di teppismo compiuti contro le autovetture di alcuni appartenenti alla stessa organizzazione, posso dire che le indagini proseguono attivamente per un accertamento definitivo dell'identità degli autori dei due atti criminosi, ed altrettanto per quanto riguarda gli episodi citati dagli onorevoli interroganti.

Fin qui i fatti. Aggiungo che non voglio neppure raccogliere l'insinuazione di una acquiescenza o tolleranza da parte del Governo, ed in particolare del mio Ministero, nei confronti di questi atti di teppismo e di violenza. La respingo con sdegno. La violenza, comunque motivata, non ha trovato e non troverà acquiescenza. L'assiduità, del resto, con cui il ministro ed i sottosegretari hanno risposto ad interrogazioni di varie parti politiche, oltre che uniformarsi ad un doveroso rispetto del Parlamento, dicono altresì come a nessuno di noi sfugga la gravità degli atti di violenza con cui si cerca di alimentare nel paese uno stato di intollerabile tensione da parte di un rinascendo squadrismo e di uno pseudorivoluzionarismo delinquenziale.

L'impegno delle forze dell'ordine è senza risparmio ed estremamente complesso e delicato. La legge del nostro paese esige ovviamente che si proceda sulla base di indizi probanti.

Per quanto concerne, in particolare, la sedicente organizzazione « Brigate rosse », dichiaratasi autrice dell'ignobile episodio di Torino, vi è da osservare che sotto questa etichetta si qualificano, per quanto risulta, estremisti non necessariamente collegati, fanatici, che utilizzano l'esperienza della criminalità comune e la tecnica della guerriglia. Ogni delitto, quindi, comporta un'indagine autonoma per la individuazione dei responsabili, che possono essere perseguiti soltanto sulla base di prove giudiziarie valide.

Com'è noto, le cosiddette « Brigate rosse » fecero la loro prima apparizione a Milano nel settembre 1970. Le indagini svolte con molto

impegno dalle forze di polizia portarono alla scoperta e allo scompaginamento dei nuclei più pericolosi, tanto che per alcuni mesi non si verificarono altri episodi criminosi. Finora trenta persone sono state denunciate all'autorità giudiziaria per fatti commessi sotto questa etichetta di « Brigate rosse » e la nostra determinazione è di sgominare tutte le possibili ramificazioni.

Il nostro impegno è dunque fermo e non si arresta neanche dinanzi ai casi più complessi e difficili, come lo dimostra anche l'avvenuto arresto, in relazione al rapimento e al sequestro dell'industriale Carello, di due giovani che, secondo le prime rilevazioni, apparirebbero militare in schieramenti della sinistra extraparlamentare.

Ciò vale anche per il nuovo grave, incivile ed intollerabile episodio di Torino e per tutti gli altri casi, con particolare riguardo per gli attentati alle sedi dei partiti e dei sindacati. Ed a questo proposito, e circa alcuni interrogativi che non investono la responsabilità del mio Ministero, rispondo per conto del ministro del lavoro che non è stata effettuata alcuna discriminazione nei confronti della CISNAL, che è stata consultata nell'ambito del rituale sistema da tempo consolidato di convocazione e discussione con le organizzazioni sindacali. A testimonianza di quanto affermo, stanno gli inviti rivolti alla CISNAL in occasione delle trattative dei recenti rinnovi contrattuali che hanno interessato numerose categorie, quali, tra le altre, gli zuccherieri, i chimici, gli aeroportuali, i bancari, gli edili, i pensionati, il parastato ed ultimamente, ieri sera, i metalmeccanici.

Se, d'altra parte, un sindacato ha chiesto di esporre qualche particolare problema, il Ministero del lavoro non ha mancato di approfondire con quel sindacato i termini della richiesta o della vertenza, ai fini di una loro possibile soluzione. Così l'interesse della CISNAL, come di altri sindacati, ad una specifica questione, ha incontrato sempre nel Ministero — che non ha mai disatteso richieste di incontri *ad hoc* — la dovuta considerazione.

Circa gli incontri Governo-sindacati sui problemi più generali dello sviluppo sociale, sempre per conto del ministro del lavoro preciso che essi non si svolgono sul piano della trattativa, ma rappresentano un confronto di tesi. In questo senso, il Governo non può ovviamente che ritenere utili e necessari, per una approfondita conoscenza delle varie istanze, i contributi e le indicazioni che possono venire dalle varie parti sociali. Questi contributi possono acquisirsi attraverso incontri diretti

o con altre forme di manifestazione di posizioni, che sono sempre attentamente considerate; è da aggiungere inoltre che i rapporti Governo-sindacati non rispondono a regole formali, ma obbediscono piuttosto ad esigenze che di volta in volta vengono valutate per portare avanti una politica coerente con gli obiettivi che il Governo persegue.

Desidero infine ribadire agli onorevoli interroganti che l'impegno contro la violenza non ha discriminanti ed è valido in tutte le direzioni, nei confronti dei singoli e dei gruppi che comunque attentino per deliberato disegno, per irresponsabilità o per gusto della violenza, all'ordine democratico sancito dalla Costituzione, alla sicurezza dei cittadini, alla normalità della vita democratica e civile. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. L'onorevole Roberti ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la sua interrogazione n. 3-00912.

ROBERTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero innanzi tutto ringraziare il ministro per essere venuto personalmente a rispondere a questa che era in origine una interpellanza che poi abbiamo trasformato in interrogazione; e per aver risposto con ampiezza alle varie questioni sollevate nell'interrogazione sia per quanto riguarda il proprio dicastero, sia per quanto riguarda altri dicasteri che egli ha rappresentato come componente del Governo; desidero anche ringraziarlo per aver egli qui ribadito la sua alta deplorazione per l'allucinante episodio di Torino, deplorazione che ebbe a manifestarsi anche ieri l'altro, quando andai al Viminale a esprimergli la mia profonda indignazione per l'episodio che ha scosso profondamente l'opinione pubblica.

Episodio allucinante, signor ministro, non soltanto per la forma odiosa, atroce, barbara nella quale si è svolto, ma anche perché era diretto contro un lavoratore, contro un dipendente della FIAT nei cui confronti mai da nessuno, come mai da nessuno nei confronti degli altri appartenenti alla CISNAL, è stato possibile rinvenire non dico il motivo, ma neppure il pretesto di un estremismo, di un'azione violenta. Quindi parlare di opposti estremismi, signor ministro, nei confronti di casi di questo genere è fuor di luogo. Qui ci sono, da un lato, bande di manigoldi, di teppisti, di assassini, i quali assaltano ed attaccano organizzazioni sindacali, lavoratori pacifici senza poter addurre un motivo o un pretesto di azione violenta, di provocazione di alcun genere per la loro azione delittuosa.

Il giovane Labate, oltretutto, è un sindacalista stimato, un lavoratore apprezzato negli stessi stabilimenti della FIAT. Se non fosse un lavoratore ed un sindacalista stimato, se non fosse un giovane di eccezionale coraggio, anche nella sua riservatezza e nel suo aspetto apparentemente gracile e modesto, non potrebbe svolgere la sua azione di sindacalista della CISNAL in un ambiente come il reparto carrozzerie di Mirafiori, che viene considerato a Torino come il Vietnam, la giungla degli stabilimenti FIAT. Questo giovane ha dimostrato il suo coraggio reagendo agli assalitori, tentando di sottrarsi all'aggressione. Ha dovuto cedere soltanto quando è stato colpito duramente al capo e ha perduto conoscenza; allora è stato trasportato nel furgoncino, imbavagliato, legato, mentre le altre macchine degli assalitori seguivano, come scorta. Tutto questo è avvenuto, signor ministro, in pieno giorno, in una zona, in una strada della città di Torino che non possono essere definite di periferia; ed è avvenuto in presenza di persone — commercianti, cittadini abitanti in quella strada — che sono state testimoni del fatto ma che non hanno avuto il coraggio di intervenire, così come non hanno avuto il coraggio di intervenire quei lavoratori e quegli altri cittadini che si trovavano davanti ai cancelli dell'ingresso numero 1 della FIAT di Mirafiori, vicino a quel palo telegrafico, diventato una specie del palo intorno a cui gli indiani di salgariana memoria ballavano le danze della tortura, a cui è stato legato il giovane Labate con delle catene, « armi moderne di barbarie antica », avrebbe detto il poeta, che sono poi state usate contro la vittima.

Quando ieri, insieme con i colleghi Abelli e Maina, con il segretario dell'Unione e con il giovane Labate, che ha voluto venire con noi, siamo andati davanti al cancello di Mirafiori e abbiamo visto che in quella zona c'è molta gente, ci sono lavoratori che entrano ed escono, venditori ambulanti, passanti vari, e abbiamo riflettuto sul fatto che nessuno di costoro ha avuto il coraggio di intervenire, abbiamo constatato che questo è un sintomo grave in una nazione civile. Si possono verificare dunque casi di questo genere oggi in Italia: viene scaricato da una macchina un lavoratore con il capo insanguinato, con il volto tumefatto, viene denudato, viene legato con delle catene ad un palo, in città, accanto alla linea tranviaria, ed è tale il senso di terrore nei confronti dei banditi autori del misfatto che nessuno dei presenti ha il coraggio di intervenire.

Ecco a che punto si è giunti in Italia, signor ministro. Credo che questo dovrebbe essere per lei, ministro dell'interno, il sintomo più grave! Ma, ripeto, a parte questo episodio allucinante, vi sono due aspetti sostanziali, che voglio rapidamente sottoporre alla sua attenzione. Il primo è che qui ci troviamo di fronte non ad un episodio isolato, ma ad un'azione organizzata. Da chi? Da un'organizzazione che è un'associazione a delinquere. Io non so se il responsabile sia il partito comunista; però so che il manifestino di cui ella ha parlato, signor ministro, e che è stato trovato ai piedi del Labate, conclude in questi termini: « Guerra ai fascisti di Almirante e di Andreotti. Lotta armata per il comunismo ». Questa è una prima impostazione: questa gente proclama apertamente di svolgere questa azione armata per il comunismo. È dunque un'associazione: quale? « Brigate rosse » o « Lotta continua »? Non so se sia la stessa cosa. Suppongo di sì. Ma questa « Lotta continua » è un'associazione a delinquere, perseguibile come tale da almeno dieci articoli del codice penale, che desidero elencare. Queste norme puniscono: le associazioni sovversive (articolo 270), le devastazioni e i saccheggi (285), l'istigazione alla guerra civile e i fatti diretti a suscitare la guerra civile (286), la propaganda sovversiva e antinazionale (272), l'istigazione a delinquere (302), la pubblica istigazione aggravata, ecc. Tutti questi articoli prevedono la reclusione da uno, due, tre anni sino a dodici, quindici non solo per gli autori materiali, ma anche per tutti i componenti dell'associazione, per il solo fatto di farne parte.

Quindi, non ci troviamo di fronte a singoli, bensì di fronte ad organizzazioni le quali, per il solo fatto di esistere con questi fini illegittimi, manifestati dai delitti da esse commessi, sono fuori della legge. È di soli quindici giorni fa l'episodio svoltosi a Torino con l'azione di due squadre appartenenti a « Lotta continua » o alle « Brigate rosse », articolate militarmente, divise in due scaglioni, l'uno che lanciava le biglie di acciaio, l'altro che lanciava le bottiglie *molotov*, con perfetta organizzazione militare. I partecipanti sono confessi e sono stati colti in flagrante. Questo concreta l'ipotesi di organizzazione di bande armate, prevista e punita da norme di legge che ho citato (articolo 306 del codice penale) ed anche da una legge speciale del 1948. Agli articoli di legge da me citati si potrebbe opporre che facciano parte di un codice che un certo giornalista della televisione, pensando — presaga anima sua — che dovessero applicarsi proprio a gente della sua parte, tentò, in una trasmis-

sione truccata, di non considerare più valido. Ma, a parte che esso resta invece validissimo e operante, il decreto che punisce la costituzione di bande armate è del 1948.

Insistiamo quindi sul fatto che non sono dei singoli a commettere questi fatti. Si tratta di formazioni collettive e di reati collettivi. Tutti gli appartenenti a « Lotta continua » o a « Brigate rosse », per il fatto stesso di appartenere a queste associazioni delinquenziali, che rientrano nelle norme citate, sono passibili non solo di denunce, ma di arresto, di cattura, di detenzione. Ma è questo che il Governo non fa, è questo che le autorità di polizia non fanno, è questo che la magistratura non fa. Signor ministro, grave è l'aver tralasciato questo adempimento preciso, non aver obbedito a questo preciso imperio della legge, a questo comando giuridico. È tutto ciò che ha determinato la situazione cui faccio riferimento !

Da cosa è stato provocato il fatto spaventoso che si è verificato a Torino, nelle contingenze e nello stato d'animo degli astanti che io le ho sottolineato ? Dalla certezza della impunità ! È gente sicura della impunità. È gente che ritiene di aver licenza di uccidere, di violentare, di devastare, di assalire, senza che tutto ciò venga contrastato.

Le autorità di polizia devono essere richiamate al loro dovere di procedere a precise denunce in merito ai reati sopra richiamati. Direi che assistiamo ad una sorta di operazione di « scaricabarile » tra le autorità di polizia e le autorità giudiziarie. Le prime affermano che sono le seconde che — nonostante le loro denunce — non procedono; l'autorità giudiziaria, a sua volta, afferma che sono le autorità di polizia che non denunciano.

Signor ministro, esiste nel nostro codice, per i reati contro la personalità dello Stato, che sono contenuti in un intero capo del titolo secondo, la norma relativa alla omissione di denuncia, per la quale è prevista una pena da uno a cinque anni di reclusione. Si badi che il reato in questione non attiene solo agli individui che commettono il fatto, ma concerne anche coloro che il reato compiono per la circostanza di appartenere, di aver costituito, di partecipare ad una di queste associazioni sovversive. Perché costoro non vengono denunciati ?

Per quanto riguarda la magistratura, per la quale ho il massimo rispetto, come uno dei poteri in cui si articola lo Stato (non è che la magistratura si distacchi da quest'ultimo), vi sono da fare alcune considerazioni. Anche i magistrati sono cittadini e come tali sono soggetti alle leggi. Come esiste il reato

di omissione di denuncia, esiste quello di omissione di atti d'ufficio. Se domani, di fronte a precise denunce, dovessimo renderci conto che esistono particolari prese di posizione da parte degli organi inquirenti, da parte di sostituti procuratori, i quali « si divertono » ad archiviare le denunce stesse e i procedimenti relativi (come accade in talune procure in cui si sono annidati dei giovani magistrati di dichiarata, confessata, anzi proclamata derivazione e ispirazione comunista), dovremmo ammettere purtroppo che costoro sono passibili a loro volta di denuncia per omissione di atti di ufficio. Segnalo a lei, signor ministro, perché le segnali al ministro della giustizia, l'esistenza di situazioni di questo genere. È solo in tal modo che sarà possibile correggere l'assurda situazione che purtroppo oggi esiste; è in tal modo che si potrà restituire ai cittadini la fiducia nella legge e quindi il diritto di esercitare la propria difesa ai sensi della legge. Altrimenti, i cittadini dovranno provvedere personalmente alla propria difesa. Se il giovane Labate non fosse stato così disarmato, tranquillo, pacifico, forse non gli sarebbe accaduto quel che è accaduto.

E vengo al secondo aspetto del problema. Ella dice, signor ministro, « nessuna acquiescenza ». Ha oggi risposto anche ad altre nostre interrogazioni, e di ciò la ringrazio. Ma per due mesi questa risposta non è stata data. Sembrava quasi vi fosse la consegna di non parlare delle aggressioni (e ve ne sono state quindici in un mese !) a sedi della nostra organizzazione sindacale. Sembrava quasi che di ciò non fosse possibile parlare, perché fosse lecito devastare e distruggere le nostre sedi. Ecco la licenza di uccidere, la licenza di devastare, di cui le parlavo prima.

Lei ci ha ancora detto, signor ministro: il Governo non compie discriminazioni. Onorevole Rumor, perché è stato compiuto ai danni del Labate questo efferato, atroce, allucinante delitto ? Perché Bruno Labate ha subito un interrogatorio di terzo grado, pistola alla gola ? Perché è stato seviziato ? In questo « interrogatorio » poi, gli sono state dette varie cose. Tra l'altro, hanno avuto l'amabilità di annunciare un qualche analogo trattamento anche per alcuni di noi. Perché è successo tutto questo ? Perché il Labate era il rappresentante della CISNAL, perché partecipava alle trattative per il rinnovo del contratto di lavoro per i metalmeccanici. Si badi, diventa un « reato », punibile nel modo che ho descritto, il partecipare alle trattative per la difesa e la tutela della categorie cui si appartiene, e da cui si è avuto il mandato sindacale !

Perché, è detto nel volantino che ho già avuto modo di leggere, la CISNAL dichiara di avere dodicimila aderenti nella FIAT, ed occuperebbe posizioni rilevanti anche alla Aspera Motor e Frigo, alla Lancia, alla Pininfarina, alla Cromodora, alla Rabotti, alla Viberti ed alla Westinghouse; « per fargli sentire sulla sua pelle » che essi sono decisi a « stroncare ogni tentativo di radicarsi nelle fabbriche ». Ecco, quindi: qui c'è la teorizzazione e l'applicazione, in forma odiosa, della dittatura sindacale, dell'esercizio del monopolio da parte di un sindacato soltanto (perché oggi è uno solo, data la federazione); e di questo — mi sia consentito dirlo — il Governo è consapevole, e a questo si presta.

Non è vero, onorevole ministro, quanto le ha fatto dire il suo collega del dicastero del lavoro circa la mancanza di discriminazione ai danni della CISNAL.

PRESIDENTE. Onorevole Roberti, la prego di concludere, dato che il tempo a sua disposizione per la replica sta per scadere.

ROBERTI. Sto concludendo, signor Presidente.

Non è vero, inoltre e soprattutto, quanto le ha fatto dire il Presidente del Consiglio — al quale era anche diretta la mia interrogazione — circa le trattative. Onorevole ministro dell'interno, ella è stato anche Presidente del Consiglio ed è testimone che, sotto la sua presidenza, come sotto la presidenza di altri, con la copresidenza di vicepresidenti socialisti, alla presenza di un ministro socialista per la cui memoria io ho molto rispetto — il ministro Brodolini, uomo di assoluta buona fede — si svolgevano trattative collegiali; e quando c'erano gli incontri con i sindacati, erano incontri collegiali; c'era Lama, c'era Storti, c'era Viglianesi (allora non ancora diventato ministro, ma segretario di una confederazione) e c'eravamo noi. Tutto si svolgeva tranquillamente; oggi, ciò non accade più, e questo atteggiamento dell'attuale Governo convalida la pretesa di un inammissibile ed illegittimo diritto alla dittatura e al monopolio sindacali, dando a certa gente la pretesa di poter esercitare, in virtù di tale dittatura e di tale monopolio, atti odiosi nei confronti di coloro che vogliono invece svolgere liberamente la loro attività sindacale e di lavoro.

Questi sono i motivi di fondo, onorevole ministro, per cui — pur dandole atto del suo cortese intervento odierno — non posso dichiararmi soddisfatto. Presenteremo su questo argo-

mento delle mozioni, perché su di esso desideriamo che si svolga un ampio dibattito. Il nostro gruppo solleciterà la discussione delle altre mozioni già presentate sull'ordine pubblico. Inoltre, onorevole ministro, presenteremo una proposta di legge per un'inchiesta parlamentare sulle condizioni dei lavoratori nelle fabbriche e sull'esistenza o meno in Italia della libertà di lavoro e della libertà sindacale. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. L'onorevole Giomo ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la sua interrogazione 3-00913.

GIOMO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, la mia parte politica avrebbe presentato questa interrogazione qualunque fosse stato l'uomo caduto, vittima di un tale incivile fatto di sangue. Noi respingiamo nella maniera più drastica ogni forma di inciviltà nella lotta politica, così come respingiamo che, a distanza di 25 anni dalla liberazione, la guerra che abbiamo condotto perché l'Italia fosse un paese libero e civile possa oggi essere dimenticata da una minoranza, anche infima, che vuole trasformare l'Italia in un paese in cui avvengono cose degne soltanto del più buio medioevo. Siamo convinti, inoltre, che coloro i quali credono di difendere la classe operaia attraverso siffatti metodi operino, in realtà, contro di essa; che coloro i quali credono di difendere dal fascismo l'Italia con questi metodi, non facciano altro che introdurre metodi fascisti e farli avanzare nel nostro paese.

Per questi motivi, siamo pienamente solidali con le forze di polizia e con il Governo, nonché con il ministro dell'interno, che non può certo essere ritenuto responsabile di questa situazione. A lei, onorevole ministro, spetta il compito forse più difficile: ella deve infatti intervenire per reprimere fatti che causano conseguenze estremamente dolorose. Ma dobbiamo sentirci tutti responsabili, come combattenti della libertà e come difensori della democrazia, perché in Italia — a 25 anni dalla liberazione — non avvengano fatti indegni di un paese civile. Sotto tale aspetto, noi la incoraggiamo, onorevole ministro, a continuare nella sua opera di conciliazione e di ripresa morale del paese; possiamo assicurarle che, per quanto ci riguarda, proprio perché siamo stati combattenti della libertà e conosciamo la guerra civile, non vogliamo che quest'ultima ritorni nel nostro paese. (*Applausi dei deputati del gruppo liberale*).

**PRESIDENTE.** L'onorevole Abelli ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per le interrogazioni Valensise n. 3-00922 e de Michieli Vitturi n. 3-00923, di cui è cofirmatario.

**ABELLI.** Onorevole ministro, dopo la sua relazione sui fatti di Torino non avrei certo potuto dichiararmi soddisfatto, ma sono rimasto addirittura trasecolato dall'applauso che le ha rivolto la maggioranza. Voglio pensare che si tratti di una disinformazione, perché se il fatto allucinante — come lo ha definito l'onorevole Roberti — accaduto ad un giovane lavoratore della FIAT fosse un fatto isolato, fosse avvenuto in un contesto tranquillo, non fosse susseguente a tanti altri fatti, fosse avvenuto di notte, in un angolo oscuro della città di Torino, la risposta del ministro — resa a solo 48 ore dall'accaduto — potrebbe essere una risposta logica e giustificerebbe il comportamento del Governo e delle forze di polizia.

Ma, come ha ricordato l'onorevole Roberti, l'aggressione si è verificata alle 9,30 a Torino — in piena Torino e non nella periferia, a cento metri dalla Gran Madre — sotto gli occhi di decine e decine di persone. Questo ragazzo, Bruno Labate, è stato portato, nelle condizioni che tutti sanno, all'una e mezza davanti all'ingresso numero 1 della FIAT Mirafiori — e i torinesi sanno che è l'ingresso di maggior movimento della grande azienda di Torino — a venti metri da dove abitualmente stazionano anche le guardie della FIAT. E nessuno si è mosso. E qui ha ragione l'onorevole Roberti, perché, oltre il fatto in sé, abbiamo dovuto registrare anche l'omertà (che penso per altro si verifichi anche in altre città d'Italia, e non solo a Torino).

Gli autori di queste gesta stanno ottenendo i risultati che vogliono conseguire, e cioè intimorire la gente. Ecco che cosa hanno fatto a Torino da un anno a questa parte: prima è stata distrutta la casa dell'onorevole Maina, poi due sedi del Movimento sociale italiano-destra nazionale: una alla periferia ed un'altra nel centro di Torino; ancora, c'è stata l'aggressione alla sede della CISNAL, e inoltre la distruzione perpetrata durante la notte di circa 20 automobili! Ma ora si opera anche in pieno giorno, in quanto si ha quasi la sicurezza dell'impunità.

Sì, è vero, tutti i partiti politici hanno protestato, hanno manifestato la loro solidarietà — un grosso gesto di coraggio, onorevole Giomo (e non c'era bisogno di dire che lo avreste

fatto, questo gesto di solidarietà, per chiunque altro) — nei confronti di un lavoratore della CISNAL, di un reietto cioè (anche il partito comunista ha condannato il delitto, pur tentando fra le righe di far capire che magari lo avevamo organizzato noi); però è anche vero che quando qualcuno viene individuato e colpito, sono i rappresentanti del partito comunista, gli avvocati del partito comunista che si trovano a difendere, al tribunale di Torino, gli aggressori del Movimento sociale italiano, dei lavoratori della CISNAL.

Questa è la realtà di Torino. Il ministro dell'interno, a suo vanto, ed a vanto della capacità dei carabinieri e della polizia, ci ha detto che sono stati arrestati i rapinatori dell'industriale Carello — quelli di « Lotta continua » — che si servono di tutti i mezzi per potersi finanziare. E invece io credo che questo fatto rappresenti la più grave condanna politica per il ministro dell'interno. Se è vero che in poco tempo si è riusciti ad individuare i rapitori dell'industriale, è perché forse si pensava dovesse trattarsi di delinquenti comuni. Se si fosse sospettato che potessero essere appartenenti a « Lotta continua », chissà quante solidarietà si sarebbero trovate, e forse oggi non avremmo saputo che il rapimento di Carello era stato effettuato da due appartenenti a « Lotta continua ». Trattandosi di una organizzazione clandestina, il ministro dell'interno doveva sapere scegliere i sistemi da seguire; una organizzazione di tale tipo e natura deve essere perseguita dalla polizia con sistemi moderni ed adeguati. Onorevole ministro, nel 1945-1946 ho fatto anch'io il clandestino, e so che la polizia, nei confronti degli organismi clandestini, non può utilizzare gli stessi sistemi che usa per i partiti politici. Tuttavia, se per « Lotta continua » e per le altre organizzazioni similari oggi si cercasse di fare, o se almeno da un anno, da quando ella, onorevole Rumor, è ministro dell'interno, si fosse cercato di fare, ciò che si è fatto nei confronti del Movimento sociale italiano e di tutte le organizzazioni di destra, voi sapreste veramente ciò che succede in quell'ambito. Ma la polizia — si capisce — non può toccare coloro che appartengono a « Lotta continua », non può effettuare perquisizioni in ambienti che appartengono ad organismi di questo tipo, perché in questi casi si leva subito la protesta corale dei comunisti e dei socialisti, ai quali si accoda magari una parte della sinistra democristiana, ed a Torino anche qualche liberale di sinistra. Tutto quindi diventa difficile, per non dire impossibile.

È necessario adottare altri sistemi; quelli giuridici li ha indicati l'onorevole Roberti, ma anche altri mezzi, di ordine tecnico. È necessario mettere la polizia italiana nelle condizioni di poter perseguire, non solo a chiacchiere, ma realmente, questi organismi clandestini, perché in caso contrario torneremmo alla atmosfera del 1945. Già a Torino oggi si cammina come si camminava allora, guardandosi alle spalle per vedere se si è seguiti, con la pistola in tasca, sapendo di dover temere per la propria vita. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 11, concernente la disciplina dell'affitto dei fondi rustici (945) e delle concorrenti proposte di legge Sponziello ed altri (521) e Bardelli ed altri (804).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 11, concernente la disciplina dell'affitto dei fondi rustici e delle concorrenti proposte di legge Sponziello ed altri e Bardelli ed altri.

Avverto che è stata proposta dai deputati Sponziello ed altri, nel prescritto numero, una questione sospensiva, ai sensi del primo comma dell'articolo 40 del regolamento.

Ricordo che, a norma del terzo comma dello stesso articolo, sulla questione sospensiva possono parlare due deputati a favore, compreso il proponente, e due contro.

L'onorevole Sponziello ha facoltà di svolgere la sua proposta.

SPONZIELLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, l'approvazione dell'emendamento Fracanzani 3. 33, verificatasi nel corso della seduta di ieri, ha fatto scaturire, a nostro avviso, due conseguenze, una di carattere strettamente politico, l'altra che attiene al merito del provvedimento al nostro esame. Non mi soffermerò su quello che è l'aspetto strettamente politico, perché ritengo che non sia questa la circostanza adatta; si tratta di un problema la cui valutazione è rimessa soprattutto alla sensibilità del Governo, anche se mi rendo perfettamente conto che non è sufficiente non avere una propria maggioranza a sostegno di uno specifico provvedimento per provocare una crisi di governo. D'altra parte — pur senza soffermarmi su

questo aspetto politico — devo aggiungere che sono molto bravi i comunisti a plagiare politicamente elementi di altri partiti, come si è verificato nella fattispecie (perché di plagio politico si tratta nei confronti di elementi della sinistra democristiana). Nessuna meraviglia ha provocato in noi ciò che è accaduto ieri sera, perché è chiaro che i plagiati corrispondono con molto amore a tutte le richieste dei plagiatori.

L'aspetto sul quale desidero richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro e di tutti i colleghi è quello che attiene invece al merito del provvedimento, alla tecnica legislativa ed al sistema di legiferare di fronte al quale ci troviamo. In sostanza, signor ministro, fino a ieri sera stavamo discutendo un disegno di legge che ella aveva presentato al Parlamento non con l'intenzione — come ella ha dichiarato apertamente — di modificare la sostanza della legge n. 11 dell'11 febbraio 1971, ma allo scopo di adeguare, con tale provvedimento, la legislazione alle censure della Corte costituzionale. Cioè ella ha ritenuto e ritiene che, attraverso questo suo disegno di legge, si possano superare le eccezioni e rilievi di carattere costituzionale che la Corte costituzionale, con la sua sentenza n. 155, ha posto all'attenzione del Parlamento italiano.

Dopo l'approvazione dell'emendamento Fracanzani, il Parlamento si trova o non si trova di fronte ad uno strumento legislativo del tutto diverso da quel disegno di legge che aveva presentato l'onorevole ministro all'esame del Parlamento? Cioè, se il ministro aveva presentato al Parlamento un disegno di legge per correggere la legge n. 11 dell'11 febbraio 1971 nei suoi aspetti incostituzionali, dopo l'approvazione dell'emendamento Fracanzani, ci troviamo o non ci troviamo di fronte ad un disegno di legge, in parte già approvato, che presta di nuovo il fianco a gravi e pesanti critiche proprio di carattere costituzionale? Se così è, la nostra parte politica ritiene che, prima di procedere nell'esame degli articoli, il Parlamento debba essere informato circa il pensiero del Governo, presentatore del disegno di legge. Il Governo ci deve dire se ritiene che l'emendamento Fracanzani abbia non soltanto sconvolto nella sostanza il suo disegno di legge, ma addirittura configurato e posto in evidenza altre gravi violazioni di ordine costituzionale. Non penso che il ministro Natali vorrà trincerarsi dietro enfemismi e dichiarare che si tratta di semplici perplessità costituzionali. Non debbo io far presente all'Assemblea e alla maggioranza quali sono queste gravi e pesanti nuove violazioni di carattere co-

stituzionale, perché basta aver letto nella stampa di stamattina le dichiarazioni dello stesso relatore De Leonardis e di altri esponenti qualificati della maggioranza, per fissare questo punto: si tratta di un emendamento foriero di gravi e pesanti incostituzionalità.

Non penso quindi che l'onorevole ministro, che noi invitiamo formalmente ad esprimere il pensiero del Governo, si possa trincerare dietro i soliti eufemismi o generiche espressioni che, nella fattispecie, significherebbero soltanto abdicare alle proprie responsabilità e alla doverosa chiarezza di linguaggio. Se il ministro dirà il suo pensiero, il Parlamento ne dovrà trarre le relative conseguenze.

Ho sentito ventilare, signor Presidente, che il Parlamento porterà avanti ugualmente l'esame del disegno di legge, non essendoci altra via d'uscita, tanto... Il Senato lo modificherà. Ma allora noi ci troveremo nella situazione, la più risibile, di andare avanti nell'approvazione di un disegno di legge che la maggioranza stessa ritiene e dichiara incostituzionale, ma che pur tuttavia approva nel presupposto che l'altro ramo del Parlamento lo modifichi. No, onorevoli colleghi, io credo che tutti i cultori del diritto, e non soltanto quelli, ma anche gli uomini di buon senso, riderebbero di questo comportamento del Parlamento italiano.

Ecco perché io penso che la parola autorevole del ministro, che si dovrà pronunciare su quello che il Governo ritiene sia il significato vero e la portata vera della violazione costituzionale derivata dall'emendamento Francanzani 3. 33, potrà influenzare la maggioranza inducendola a non approvare questo disegno di legge.

Proceduralmente, noi abbiamo ancora da esaminare una serie di emendamenti aggiuntivi all'articolo 3 e di emendamenti all'articolo 4 che avevano un loro significato se riferiti al testo del disegno di legge approvato dalla Commissione. Ma oggi che ci troviamo di fronte un articolo 3 completamente diverso, approvato in un testo del tutto impreveduto dalla stessa maggioranza — cioè ci troviamo di fronte ad una sostanziale modifica del provvedimento proprio nel punto che maggiormente lo caratterizzava — la maggior parte di quegli emendamenti non ha più ragion d'essere, sicché io ritengo — ed è questa la motivazione della sospensiva — che, una volta preso atto delle dichiarazioni del ministro, quanto meno l'esame del disegno di legge n. 945 dovrebbe essere sospeso per consentire alla Commissione o al « Comitato dei nove » un riesame degli emendamenti non ancora discussi, al fine di

armonizzarli o strutturarli diversamente, quale che sia il gruppo politico che li ha presentati, in relazione all'avvenuta approvazione dell'emendamento 3. 33. Altrimenti andremo avanti ancora alla cieca, peggiorando un provvedimento che non è certo il migliore che il Parlamento italiano possa sfornare.

**PRESIDENTE.** Onorevole Sponziello, le debbo far presente che quando vi è una discussione limitata, ai sensi dell'articolo 40 del regolamento, il Governo non può intervenire. Vi sono al riguardo numerosi precedenti: di recente la Presidenza non ha concesso la parola, in caso analogo, al Presidente del Consiglio.

Il Governo potrà quindi accogliere la sua esortazione a fare delle dichiarazioni dopo che sarà votata la sospensiva, se lo riterrà opportuno.

**LA LOGGIA.** Chiedo di parlare contro la sospensiva.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**LA LOGGIA.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'onorevole Sponziello ha proposto una questione che egli qualifica, con qualche incertezza, o nel novero delle pregiudiziali o nel novero delle sospensive. È ovvio che sul piano della procedura la discussione della pregiudiziale e quella della sospensiva sono regolate dalle stesse norme. Tuttavia la natura delle due questioni è essenzialmente diversa.

Mi riferisco, in primo luogo, alla definizione che sembra essere la preferita dal proponente, cioè quella di una sospensiva: una sospensiva legata più che al verificarsi di scadenze determinate, come l'articolo 40 del regolamento prescrive, alla richiesta di chiarimenti o di dichiarazioni da parte del Governo, dichiarazioni che per altro, nella procedura applicabile in questo caso, non sarebbero possibili, come il Presidente ha poc'anzi avuto occasione di rilevare.

Passando al merito della sospensiva, l'onorevole Sponziello ha fatto una serie di rilievi che si riferirebbero a motivi di costituzionalità, alla cui valutazione si presterebbe il nuovo testo dell'articolo 3.

Una sospensiva che si ancori a motivi di questa natura non mi sembra trovi nel regolamento alcun fondamento. Può darsi che una legge si presti a rilievi di illegittimità costituzionale nelle sedi opportune, ma non è nel corso di una discussione ed in rapporto ad una

votazione già conclusa che la Camera possa essere chiamata ad esprimere giudizi al riguardo, sia perché sulle delibere dell'Assemblea non è consentito discutere e comunque non sono ammesse proteste; sia perché i giudizi di legittimità costituzionale sono rimessi, nel sistema di norme che regolano il nostro ordinamento giuridico, ad un organo esterno, cioè alla Corte costituzionale.

Vorrei affrontare anche un altro argomento, affinché non rimangano dubbi di sorta. È vero che non è stata interpellata la Commissione affari costituzionali (con specifico riferimento al testo dell'emendamento Fracanzani); però è bene ricordare che il disposto regolamentare secondo cui gli emendamenti che comportino valutazioni di costituzionalità o attengano al rapporto di pubblico impiego devono essere obbligatoriamente sottoposti alla Commissione affari costituzionali, e non possono essere votati se a ciò non sia stato provveduto, non è applicabile per l'esame in aula. In tale sede, infatti, sussiste solamente l'obbligo di sottoporre all'esame della Commissione bilancio gli emendamenti che comportino nuovi o maggiori spese.

Per altro, a mio avviso, è persino opinabile — per i casi in cui non sia stato rispettato l'obbligo di sentire il parere della Commissione affari costituzionali o della Commissione bilancio — che possa aver luogo il sindacato eventuale del Presidente della Camera sul modo in cui si è svolto l'iter formativo della legge. Mi riferisco ad un caso verificatosi recentemente: il Presidente della Camera ha mosso alcuni rilievi in tal senso ad una delle Commissioni permanenti. In ogni caso, anche volendo ammettere l'ammissibilità di un controllo di questo genere, si può dubitare che esso possa essere esplicito in sede di firma del messaggio presidenziale che attesta l'avvenuta votazione su un progetto di legge, in quanto il sindacato di legittimità costituzionale è riservato ad altri organi.

Comunque, questo problema non si pone in alcun modo quando ci si trovi in presenza di una discussione in aula, sede in cui ogni emendamento (eccettuati quelli che comportino nuove o maggiori spese) è sottoposto al vaglio autonomo ed indipendente ed alle conseguenti decisioni dell'Assemblea, che è sovrana.

Se poi l'Assemblea dovesse, nel decidere, violare norme costituzionali, il relativo controllo potrà essere esplicito soltanto: o a seguito di impugnativa di fronte alla Corte costituzionale o, eventualmente, dinanzi all'altro ramo del Parlamento, essendo il Senato

libero di andare in diverso avviso qualora riconosca che la legge possa dar luogo a dubbi di legittimità costituzionale.

Non credo quindi, onorevoli colleghi, che vi sia alcuna ragione di sospensiva dell'esame di questa legge; così come non vi sarebbero motivi di impedire il prosieguo dell'esame ove l'attuale richiesta fosse trasformata in pregiudiziale. La discussione deve continuare a svolgersi secondo le normali procedure con l'esame degli articoli rimanenti e degli emendamenti che a tali articoli siano stati o possano essere eventualmente presentati, sui quali di volta in volta la Commissione esprimerà, come d'uso, il suo parere, previa, ove occorresse, la convocazione del « Comitato dei nove ». (*Applausi al centro*).

VALENSISE. Chiedo di parlare a favore della proposta di sospensiva.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENSISE. Sono favorevole alla proposta di sospensiva testé avanzata dall'onorevole Sponziello perché mi sembra che quanto è accaduto ieri sera in quest'aula imponga scelte e soluzioni diverse dalla pura e semplice prosecuzione di questo dibattito.

Quanto è avvenuto ieri sera, infatti, è cosa ben diversa dall'approvazione di un qualsiasi emendamento. È stato infatti approvato il nuovo testo di un articolo che stravolge il disegno di legge governativo e modifica radicalmente i termini attraverso i quali il Governo aveva ritenuto di ottemperare alle indicazioni fornite dalla Corte costituzionale con la nota sentenza e di colmare il vuoto così creato. Avere abbandonato tale impostazione, come è appunto avvenuto con l'approvazione del nuovo testo dell'articolo 3, pone un serio problema di coerenza di tutto il disegno di legge e di armonizzazione fra gli articoli 1 e 2 già approvati, l'articolo 3 ieri modificato, e l'articolo successivo.

Per quanto riguarda il merito dell'emendamento approvato ieri sera devo sottolineare un fatto che mi sembra di particolare importanza e che è stato d'altronde ricordato poco prima del voto dal collega Sponziello, in polemica con il relatore di maggioranza. Mi riferisco alle affermazioni contenute nella relazione di maggioranza elaborata dall'onorevole De Leonardis in materia di intervento delle regioni nella determinazione dei canoni di affitto. « Quanto al rilievo mosso in ordine alla mancata partecipazione delle regioni alla concreta realizzazione della disciplina delle affittanze

agricole» — osservava l'onorevole De Leonardi — «va ricordato che una recente sentenza della Corte costituzionale, successiva alla promulgazione della legge n. 11 del 1971, ha precisato che in materia di regolazione di rapporti di diritto privato è esclusa la competenza delle regioni».

Ieri sera, con l'approvazione dell'emendamento Fracanzani 3. 33, si è verificato esattamente il contrario. Vi erano cioè due strade in astratto percorribili per regolamentare le affittanze agrarie, quella della legge statutale e quella della legge regionale. Il Governo, per motivate ragioni di ordine costituzionale, ha scelto la strada della legge dello Stato, in aderenza e in ossequio alle indicazioni della stessa Corte costituzionale; ma con un emendamento sfuggito alla maggioranza, non sappiamo per quali misteriose ragioni, il sistema è stato profondamente innovato ed è stata scelta la seconda strada, quella della legge regionale, per la determinazione dei canoni nelle affittanze agrarie.

Da un fatto di questo genere consegue che ci troviamo di fronte ad un disegno di legge del Governo che ha perduto ogni significato. Avevamo ragione noi quando motivavamo la nostra opposizione a questo disegno di legge sostenendo che la materia andava disciplinata con ben maggiore aderenza e coerenza ai comandi della Corte costituzionale. Il Governo ha viceversa abbandonato nelle mani dell'Assemblea un disegno di legge che appare ormai privo di ogni interna coerenza, dal momento che gli articoli 1 e 2 sono stati costruiti sul presupposto di una regolamentazione della materia con legge dello Stato, mentre l'articolo 3, quale risulta dopo l'approvazione dell'emendamento Fracanzani, devolve alle regioni la fissazione della «forbice» per la determinazione dei canoni di affitto. Ed allora noi procederemmo nella discussione di un disegno di legge incoerente, in quanto l'articolo 3, quale è stato ieri approvato, è in contrasto con quanto disposto dai precedenti articoli 1 e 2, ed è altresì in contrasto con tutti gli emendamenti presentati sul presupposto del vecchio testo dell'articolo 3, nonché con gli articoli aggiuntivi che tenevano conto del sistema della legge *ex* articolo 1, *ex* articolo 2 ed *ex* articolo 4. Vuole forse il Governo portare avanti un provvedimento incoerente? Se dovessero essere coerenti con se stessi, il Governo e la maggioranza dovrebbero proporre che il provvedimento non sia approvato, ed adoperarsi affinché esso sia bocciato.

Ci aspetteremmo che un atteggiamento del genere venisse assunto dai liberali, i quali,

viceversa, dal canto loro, sono tranquillissimi nonostante che ieri sera, signor ministro, si sia aperta una smagliatura enorme nel principio che vieta alle regioni di legiferare in materia di patti agrari e di affitto di fondi rustici. È bene ricordare che poche ore prima che si votasse l'emendamento Fracanzani, sul terreno del cedimento alle richieste comuniste, da parte del relatore per la maggioranza era stato presentato un emendamento, certamente concordato con i comunisti, con il quale si devolvevano alle giunte regionali, cioè agli organi maggiormente politicizzati che vi possano essere nelle regioni, compiti di revisione della misura sia dei moltiplicatori sia dei coefficienti. Secondo questo spirito, secondo una logica che è inesorabile, poche ore dopo, da parte di una certa maggioranza composita che, dall'estrema sinistra, abbracciava la maggior parte dell'attuale maggioranza, dalla democrazia cristiana ai liberali, è stato approvato l'emendamento Fracanzani che deforma il volto della legge.

La richiesta di sospensiva dell'onorevole Sponziello ha una sua logica, in quanto rappresenta una via di uscita che la nostra parte politica offre al Governo e alla maggioranza. Altrimenti, che cosa farà il Governo? Chiederà di approvare una legge che, per dichiarazione dello stesso relatore di maggioranza, contiene un principio incostituzionale? Questa eccezione di incostituzionalità, praticata, affermata ed asserita nella stessa relazione di maggioranza, finisce con il rafforzare tutte le pregiudiziali di incostituzionalità da noi svolte sin dall'inizio di questa discussione.

Il regolamento della Camera dei deputati è un complesso di norme procedurali che deve essere vivificato ed animato da una realtà di carattere politico: pertanto, se venisse respinta la sospensiva proposta dal gruppo parlamentare del Movimento sociale italiano-destra nazionale, il fatto avrebbe un chiaro significato politico. Respingendo la sospensiva, voi della maggioranza vi assumete la responsabilità di sancire l'accordo che avete stretto con le sinistre; recepireste in pratica l'emendamento Fracanzani, che cesserebbe di essere l'emendamento di una parte dissidente della democrazia cristiana; vi assumete insomma la responsabilità di dichiarare che tutta la democrazia cristiana, con i socialdemocratici, con i repubblicani e con i liberali, ha accettato il principio della regionalizzazione dei criteri per la determinazione del canone, principio che è proprio dei partiti comunista e socialista. Assumetevi pure questa responsabilità.

A noi, dal punto di vista politico e propagandistico, la cosa potrebbe anche far comodo. Siccome però abbiamo a cuore gli interessi degli agricoltori e di tutti i cittadini italiani, leviamo una voce di allarme contro un fatto anticostituzionale, che è tale, lo ripeto, per dichiarazione dello stesso relatore di maggioranza. Leviamo il nostro grido di allarme contro un principio che è contrario a quello che era lo stesso intendimento del Governo; contro un principio che, se dovesse tradursi in un cedimento della maggioranza nei confronti delle sinistre, provocherebbe non soltanto un dilagare di controversie di carattere costituzionale, ma anche una situazione oggettiva di disparità tra i cittadini, perché avremmo criteri di un certo tipo nelle regioni che sono in mano alle sinistre e criteri diversi nelle altre regioni; avremmo la manipolazione dei diritti e dei rapporti intersoggettivi da parte delle regioni, cioè proprio quello che la Costituzione e la Corte costituzionale vogliono evitare.

Per queste ragioni, noi riteniamo che il Governo debba pronunciarsi nel merito e richiamare la maggioranza alle sue responsabilità; se sarà respinta la sospensiva, Governo e maggioranza si assumeranno parimenti delle responsabilità dalle quali noi trarremo in sede politica le conseguenze che abbiamo avuto l'onore di enunciare. Per questi motivi, mi dichiaro a favore della proposta di sospensiva avanzata dall'onorevole Sponziello. (*Applausi a destra*).

BARDELLI. Chiedo di parlare contro.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARDELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi riteniamo innanzi tutto improponibile, a norma di regolamento, la questione sospensiva formulata dall'estrema destra misina (*Proteste a destra*), anche se il giudizio compete ovviamente all'Assemblea. Il regolamento — è già stato detto — precisa all'articolo 40, primo capoverso, che la questione sospensiva consiste nella richiesta di rinvio della discussione al verificarsi di scadenze determinate. Al quinto capoverso dello stesso articolo si precisa che, qualora la sospensiva sia approvata dall'Assemblea, si deve subito dopo decidere sulla scadenza della stessa.

Ebbene, nella fattispecie si chiede di sospendere la discussione. In attesa di che cosa? E con quale scadenza? E fino a quando? In attesa, si dice, che il Governo esprima il suo parere sul merito e addirittura sulla legitti-

mità costituzionale dell'articolo 3, nella nuova formulazione che è stata introdotta con l'approvazione dell'emendamento interamente sostitutivo dello stesso articolo, approvazione che è avvenuta ieri sera.

Una siffatta richiesta configura, mi si consenta di rilevarlo, un principio aberrante e sotto ogni aspetto inaccettabile, in quanto gravemente lesivo delle prerogative e della sovranità del Parlamento, il quale non può rimettere ad altri organi il giudizio di merito e di legittimità costituzionale degli atti che si accinge a compiere; se mai, un eventuale giudizio di costituzionalità può intervenire *a posteriori* sull'atto del Parlamento diventato legge.

L'articolo 3, approvato ieri da una maggioranza riformatrice e regionalista che esiste di fatto in questo Parlamento, è pienamente rispondente al dettato costituzionale. Con tale articolo, in sostanza, il Parlamento demanda alle regioni il potere di emanare norme di attuazione di una legge della Repubblica nell'ambito di principi fondamentali che nella stessa legge sono chiaramente indicati. Per di più, si tratta di una legge che attiene ad una materia, quale quella dell'agricoltura, di esclusiva competenza regionale. Il demandare questa funzione di mera attuazione alle regioni è pienamente rispondente all'ultimo comma dell'articolo 117 della Costituzione. La tesi secondo cui la delega alle regioni del potere di determinare i coefficienti minimi e massimi di moltiplicazione del reddito dominicale ai fini della determinazione delle tabelle dell'equo canone comporterebbe disparità di trattamento da regione a regione, a seconda dei criteri che nelle varie regioni prevarranno, è una tesi destituita di ogni fondamento e pretestuosa sotto ogni aspetto.

Esistono o non esistono — come abbiamo sempre tutti riconosciuto — diversità oggettive profonde nella situazione della nostra agricoltura, non soltanto da regione a regione, ma addirittura da provincia a provincia della stessa regione e da zona a zona della stessa provincia? A queste diversità oggettive profonde, che determinano anche redditi diversi per i coltivatori della terra, debbono necessariamente corrispondere regolamentazioni diverse, se non si vuole compiere una ingiustizia dietro il paravento della parità di trattamento. D'altra parte, occorre ancora sottolineare che le norme per la regolamentazione dei canoni relativi alla legge del 1972 e alla stessa legge del 1971, parzialmente dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale, lasciavano un amplissimo margine di discrezionalità alle commissioni

tecniche provinciali nella determinazione dei canoni. Tutti abbiamo potuto constatare che da provincia a provincia, a seconda dei criteri seguiti dalle commissioni tecniche, i livelli dei canoni erano profondamente diversi.

Che cosa dunque si vuole adesso? Si vuole forse impedire che siano le regioni a stabilire in quale misura debbano intervenire queste diversità in rispondenza a situazioni diverse? La verità è che si vogliono umiliare le regioni, la verità è che si vuole svuotare l'istituto regionale di ogni contenuto rinnovatore e riformatore, restringendo ancor di più la già ristretta gabbia dei decreti delegati per il trasferimento delle funzioni amministrative. Che questo disegno sia perseguito dall'estrema destra e dai liberali è del tutto scontato; preoccupante e grave è che una parte della democrazia cristiana, i suoi alleati minori, il Governo, perseguano lo stesso disegno, come conferma una serie di atti di ispirazione antiregionalista compiuti anche recentemente, ultimo dei quali in ordine di tempo è appunto il rifiuto di riconoscere alle regioni qualsiasi competenza in materia di attuazione della legge che disciplina i canoni dei fitti dei fondi rustici, nonché l'analogo rifiuto di assegnare alle regioni adeguati finanziamenti per l'attuazione dell'intervento pubblico in agricoltura. In questa situazione è dovere di tutte le forze regionaliste reagire in ogni modo per battere e invertire un indirizzo che tende a svuotare di fatto una delle più significative riforme realizzate negli ultimi anni, qual è appunto l'ordinamento regionale.

Il Governo e i settori della maggioranza di centro-destra che ne sostengono l'azione controriformatrice dovrebbero trarre motivo di riflessione da quanto è accaduto ieri in quest'aula, dove si è manifestata la volontà, da parte di un arco di forze che va ben oltre l'opposizione di sinistra, di difendere e consolidare le conquiste sociali realizzate e di accelerare i tempi di una inversione di tendenza nella vita politica nazionale, realizzando quella svolta democratica già maturata nella realtà del paese e nella coscienza delle grandi masse comuniste, socialiste e cattoliche e senza la quale non è possibile uscire dalla crisi di fondo, economica, sociale e politica, in cui l'Italia è stata trascinata.

Per queste ragioni, signor Presidente e onorevoli colleghi, il nostro gruppo respinge la questione sospensiva proposta dall'estrema destra missina e quindi voterà contro di essa. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Onorevole Bardelli, debbo precisare che se la richiesta presentata dall'onorevole De Marzio per voce dell'onorevole Sponziello si fosse riferita soltanto all'articolo 3, l'avrei dichiarata improponibile, perché quell'articolo è stato votato ieri e il voto dell'Assemblea è insindacabile. Ma l'onorevole Sponziello ha chiesto la sospensiva sull'intero disegno di legge: e in questo senso la sua proposta è perfettamente proponibile, come confermano anche i precedenti.

Pongo pertanto in votazione la questione sospensiva proposta dall'onorevole Sponziello.

(*È respinta*).

NATALI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole ministro, la avverto che la sua dichiarazione aprirà una discussione. Ha facoltà di parlare.

NATALI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'avviso del Governo, da me espresso ieri, e quello del relatore sull'emendamento 3. 33, sono stati contrari alla sua approvazione per fondati dubbi sulla legittimità costituzionale delle disposizioni contenute nell'emendamento stesso, che presuppongono una competenza primaria delle regioni in materia di diritti intersoggettivi. Questo grave e fondato dubbio e la preoccupazione della possibilità di un annullamento di questa parte fondamentale della disciplina dell'affitto dei fondi rustici, facevano sorgere la viva preoccupazione di un ulteriore periodo di incertezza nelle campagne, che purtroppo dura da lungo tempo e si ricollega non solo alla situazione verificatasi a seguito dell'annullamento, da parte della Corte costituzionale, di alcuni articoli della legge 11 febbraio 1971, n. 11, ma risale anche al periodo precedente l'emanazione della legge stessa, per i vivaci contrasti determinatisi durante il suo lungo iter parlamentare.

È appena il caso di ricordare che le ragioni che indussero il Governo a provvedere alla presentazione sollecitata del disegno di legge in discussione si fondavano, oltre che sul dovere di conformare le disposizioni in materia alla decisione della Corte costituzionale, sull'esigenza anche di assicurare una normalità di relazioni tra la proprietà e l'impresa, nel quadro di un temperamento degli interessi dell'una e dell'altra parte. Questo principio conduttore è chiaramente individuabile

nel disegno di legge presentato dal Governo che, pur nella doverosa e corretta valutazione della sentenza della Corte costituzionale, ha ritenuto di sottolineare la preminenza degli interessi sociali nel rapporto contrattuale, dando giusta considerazione agli interessi del lavoro e dell'impresa.

Bisogna, a questo riguardo, ricordare che la sentenza della Corte costituzionale n. 155, pronunciata il 14 luglio 1972 e depositata il 27 dello stesso mese, prende soprattutto in considerazione l'aspetto dell'equità del canone, e censura, al di là del sistema della sua determinazione, il mancato contemperamento delle differenti posizioni contrattuali.

L'emendamento approvato ieri dalla Camera prolunga il periodo di incertezza in cui le vicende della legge sugli affitti dei fondi rustici hanno costretto le imprese organizzate su fondi altrui, perché non risolve i problemi posti dalla sentenza della Corte costituzionale, ma li rinvia a successivi momenti legislativi delle singole regioni. Per di più, a queste ultime non sono stati posti termini per l'emanazione delle proprie leggi, con la conseguenza che le commissioni tecniche non sono in grado di funzionare fino a quando le leggi regionali non diventeranno operanti.

Sul piano strettamente giuridico, le disposizioni introdotte con l'emendamento creano il presupposto di nuove impugnative, già ipotizzabili sulla base di una sentenza della Corte costituzionale coeva a quella che dichiarò illegittimi alcuni articoli della legge n. 11. Faccio riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 154, emessa e depositata sotto le stesse date, rispettivamente, del 14 e del 27 luglio 1972, nelle quali fu, come ricordato, emessa e depositata la sentenza n. 155. Non appare inutile ricordare in questa sede che il contratto di affitto dei fondi rustici, per quanto caratterizzato da una realtà produttiva specifica dell'agricoltura, è pur sempre un negozio giuridico che ricade nell'ambito della comune disciplina civilistica, tanto è vero che il codice civile dedica ad esso numerosi articoli. Il che è ricordato per sottolineare come i rapporti nascenti dal contratto di affitto investano la sfera dei diritti soggettivi privati, che, come è generalmente accettato in dottrina ed in giurisprudenza, appartengono alla esclusiva competenza dello Stato, non potendosi frazionare in differenti modi di valutazione a seconda della sfera territoriale in cui si manifestano. Nessuno può negare che questi diritti intersoggettivi non sono assoluti e quindi possono trovare limitazione in armonia con la tutela di più generali interessi. Ma è altrettanto

innegabile che compete soltanto allo Stato di introdurre, con proprie leggi, le occorrenti limitazioni su un piano di generale ed uniforme disciplina per tutto il territorio nazionale. A questo riguardo, la richiamata sentenza n. 154 offre una chiara possibilità di cognizione e di approfondimento, di cui il Governo ha responsabilmente dovuto tener conto e che ritiene ancora una volta suo dovere sottolineare di fronte al Parlamento.

Infatti la Corte costituzionale, a pagina 14 della citata sentenza n. 154, ricorda che la sua costante giurisprudenza ha affermato in via di principio che la regolamentazione di siffatto rapporto appartiene alla competenza istituzionale dello Stato, giacché ad esso sottopone esigenze di unità ed uguaglianza che possono essere salvaguardate solo se esclusivamente all'ente esponenziale dell'intera collettività nazionale è riconosciuto il potere di emanare norme in proposito. Per di più, ricordato che in passato la Corte aveva riconosciuto che « le regioni, in presenza di eccezionali situazioni locali, ed in vista della soddisfazione di pubblici interessi inerenti le materie di loro competenza, potessero legiferare in tema di diritto privato, purché con norme temporanee e in armonia con i criteri informativi della legislazione statale », ha ritenuto di dover riesaminare tale orientamento escludendo anche l'ipotesi di una eccezionale e temporanea deroga del principio riaffermato della esclusività della competenza statale in materia, poiché con ciò « si rinnegherebbe il principio secondo il quale allo Stato, e solo ad esso, spetta la legislazione privatistica: principio che, tradotto in termini diversi, significa — e non può non significare — che il diritto privato costituisce una materia a sé stante e non compresa quindi nelle varie materie che statuti e Costituzione in vari gradi e con vari limiti attribuiscono alla potestà regionale ».

Testualmente la Corte afferma, a pagina 15 della citata sentenza, che: « Le considerazioni fin qui esperite inducono la Corte a portare alle sue logiche e coerenti conseguenze la premessa della esclusiva appartenenza allo Stato della potestà legislativa di diritto privato ed a riconoscere che risulta con essa inconciliabile una sia pur settoriale ed eccezionale competenza regionale. Tale inconciliabilità deriva dai principi che presiedono alla distinzione fra la sfera di attribuzioni statali e la sfera di attribuzioni regionali e dalla inderogabilità delle competenze costituzionali ».

Tutto ciò premesso, il Governo non può che ribadire la sua preoccupazione di ordine

costituzionale sulle norme che demandano alle regioni la competenza a determinare i limiti minimi e massimi della cosiddetta « forbice » di cui all'articolo 3 della legge n. 11 del 1971.

Per non lasciare senza risposta alcune obiezioni, desideriamo osservare che, se è vero che possono essere demandati alle regioni, ai sensi del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, i poteri di emanare norme per l'attuazione delle leggi dello Stato, questa potestà delegata ha natura sostanzialmente regolamentare, nel senso che le regioni possono emanare solo norme secondarie, di dettaglio, per la migliore applicazione della legge statale: norme esecutive e non incidenti sul contenuto sostanziale della legge stessa. Non solo, ma la predetta delega è ipotizzabile solo quando trattasi di materia che non sia, per esigenze di unitarietà e di indivisibilità, necessariamente riconducibile — come la materia dei rapporti contrattuali — alla potestà normativa esclusiva dello Stato.

In effetti, dobbiamo considerare: in primo luogo, che la determinazione degli estremi della « forbice » ha carattere non accessorio o secondario o esecutivo, ma essenziale e fondamentale; per cui, conferendosi alle regioni il potere di fissare le due « punte » della « forbice » si attribuisce alla valutazione degli organi regionali la concreta determinazione dei termini economici del rapporto; in secondo luogo che, data per scontata la previsione di difformi orientamenti e pronunzie nelle singole regioni, ne discendono evidenti negative conseguenze per quanto attiene all'unità dell'ordinamento giuridico ed alla certezza del diritto; in terzo luogo, che il giudizio politico, spettante solo al Parlamento come espressione della sovranità popolare e rappresentante degli interessi generali del paese, sulla necessità, sulla misura e sul modo di incidere sui diritti soggettivi e sui rapporti giuridici di diritto privato, viene trasferito agli organismi regionali che, proprio perché volti a tutelare interessi circoscritti ad un limitato ambito territoriale, non possono considerarsi idonei a recepire istanze di carattere generale, interessanti l'intera collettività nazionale; né vale, infine, la prospettazione di situazioni di « eccezionalità », poiché — come insegna la Corte Costituzionale — ove siano necessarie misure legislative per far fronte ad eccezionali situazioni locali in materia di rapporti intersoggettivi privati, « sarà lo Stato » — cito testualmente — « ad adottarle nell'esercizio della sua competenza, giacché solo allo Stato spetta di valutare, pur nel quadro della fondamentale unità della disciplina privatistica, la sussi-

stenza di situazioni locali che giustifichino un regime razionalmente diversificato » (pagina 16 della sentenza più volte citata).

Il Governo ritiene, però, di non dovere in questo momento assumere iniziative che potrebbero pregiudicare l'*iter* di un provvedimento urgente quale l'attuale, dichiarando fin d'ora che proporrà al Senato gli adattamenti, le correzioni e le integrazioni necessari per ricondurre nell'ambito della corretta impostazione costituzionale la disciplina del contratto di affitto dei fondi rustici, premessa fondamentale ed ineliminabile perché, al di là di esasperazioni strumentalistiche, la legge n. 11, nei suoi significati profondamente innovatori, possa integralmente esplicare la sua efficacia in condizione di certezza del diritto e di armonia di rapporti, così da raggiungere l'obiettivo della esaltazione dell'imprenditorialità. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Darò ora la parola, ove richiesto, sulle dichiarazioni del ministro.

PICCOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCOLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo spetti particolarmente a me, dopo le vicende di ieri, precisare in una brevissima dichiarazione la posizione che il gruppo democratico cristiano assume in questo momento, nelle battute finali di una legge che — non possiamo dimenticarlo — è stata redatta per colmare un vuoto legislativo determinato dalla nota sentenza della Corte costituzionale (richiamata testé dall'onorevole ministro) che ha fatto cadere il precedente provvedimento, il cui *iter* era stato pure tanto travagliato e difficile, in materia di fitti agrari. Una forza politica come la nostra, le cui note inconfondibili sono lo spirito di libertà e la ricerca costruttiva e impegnata di soluzioni positive per gli urgenti problemi del paese; questa forza politica cerca faticosamente la sua sintesi, attraverso diversi ed alterni contributi, in un complesso itinerario che conosce anche difficili passaggi, non sempre sereni. Non abbiamo mai nascosto le nostre difficoltà, il nostro faticoso processo di elaborazione proprio per la presenza di una classe dirigente preparata ed esperta, attenta ed inserita profondamente nell'evoluzione della società, che non ha soluzioni precostituite e cerca la sua strada con un grande interno confronto di idee e di volontà.

Ha però sempre sbagliato e sbaglia anche oggi chi, impadronendosi frettolosamente di posizioni particolari emerse ed emergenti nel momento di questa ricerca, opera ed opta per un puro pretesto politico, credendo per questa via di determinare fatti politici rilevanti, mentre non si accorge che alla fine non solo non produce le sperate rotture ma consente una migliore e più pacata riflessione politica e legislativa entro il gruppo di maggioranza relativa, un gruppo proteso a cercare incontri democratici, non arroccato in se stesso ma alla fine consapevole, come in pochi altri momenti anche oggi, che esso trova la sua vera e sola ragione d'essere e di disporsi secondo le sue vive non delegabili ed alte responsabilità anzitutto e soprattutto e soltanto entro se stesso.

Non abbiamo quindi bisogno, come ci è stato chiesto — e chiudo qui questa brevissima introduzione — di rispondere anche in questa particolare vicenda con particolari garanzie per il futuro sulla nostra lealtà, sul nostro contributo ad una politica fattiva, imperniata sempre su uno spirito fortissimo di democrazia. Perché, se la nostra vicenda parlamentare, onorevoli colleghi, per la sua complessità incontra ostacoli, difficoltà e resistenze, certo è che ogni alleanza democratica ha trovato nel nostro partito, nei più rilevanti e complicati passaggi, il punto di fondamentale convergenza, il momento essenziale di unità democratica, l'occasione per incontri, per mediazioni, per soluzioni cercate e costruite con lo sguardo attento ai problemi del paese.

Vorrei quindi invitare coloro che godono delle nostre difficoltà, magari esasperandole con il proprio fattivo contributo, a guardare entro se stessi ed a riflettere se per caso in questi momenti così seri e complessi della vita del paese ciò che conta debbano essere confronti chiari, espliciti e profondi, e ciò che finisce per contare sempre meno siano le manovre e le furberie politiche.

Anche per queste ragioni mi è sembrato quindi indispensabile, giusto e corretto che sia il capo gruppo dei deputati democratici cristiani a prendere posizione. Dirò subito che noi concordiamo con le valutazioni sulla situazione espresse dal ministro Natali a nome del Governo. Ci troviamo infatti dinanzi ad una legge che con l'emendamento votato ieri ha visto modificato il suo significato. Io non entro in questo momento nel merito delle valutazioni di carattere costituzionale; intendo solo sottolineare che l'attuale provvedimento copre un vuoto legislativo e tende a dare sere-

nità alle campagne e certezza agli affittuari, una categoria questa particolarmente provata che ha bisogno di essere garantita, così da non trovarsi nuovamente esposta ad una situazione che rende precaria la sua vita. Il che si rivela indispensabile sia per motivi di giustizia sia per evitare che si provochino pericolose tensioni nelle campagne in una delicata fase societaria in cui occorre un recupero democratico e non la creazione di ulteriori inquietudini.

Noi quindi diamo il suo giusto valore a questo strumento legislativo, il valore cioè di una legge non definitiva ma certo risoltrice, per un certo tragitto, dei problemi aperti dalla sentenza della Corte costituzionale, in attesa che tutta la tematica possa essere organicamente affrontata con linee risolutive che rispondano alle precise indicazioni comunitarie in materia. Nostra preoccupazione è stata ed è che il provvedimento venga approvato rapidamente nella sua impostazione originaria, perché parrebbe veramente incredibile di dover incorrere in una nuova impugnativa della Corte costituzionale, scaricando con ciò su questa legge i problemi ad essa connessi, cioè temi, considerazioni e riflessioni di ordine costituzionale che hanno certo bisogno di riflessione e che attengono al lungo viaggio che le regioni a statuto ordinario dovranno fare, trovando il superamento dei motivi del contendere ed una migliore acquisizione di certezza sull'area che ad esse spetta. Noi siamo convinti, signor Presidente, che la tematica presente e prossima dei rapporti tra Stato e regione chiami tutte le forze politiche a dare il loro concorso di apporto, sicché su alcune grandi indicazioni prevalga lo Stato ed alle regioni sia dato il ruolo che ad esse spetta senza riserve, senza esitazioni, senza ritardi, per evitare un contenzioso che, allargandosi smisuratamente, potrebbe finire per inceppare reciprocamente gli istituti centrali e quelli autonomistici, con conseguenze facilmente intuibili.

Abbiamo già detto in questi giorni, all'interno del nostro gruppo, che noi siamo debitori, come parlamentari che seguono con profondo impegno ed interesse quella novità costituzionale di enorme portata che è la regione, di un approfondito esame di tutta la situazione costituzionale e giuridica che la regione postula, soprattutto nelle materie che costituiscono la sua competenza primaria, ma anche nelle altre materie. Nel caso che stiamo discutendo, però, a parte il giudizio sulle indicazioni della Corte costituzionale, che riserva — come ha ricordato il ministro

— la regolazione dei diritti intersoggettivi allo Stato, rimane il fatto emergente di carattere politico, la necessità cioè di varare questo strumento legislativo il più rapidamente possibile. Nel dibattito che richiamavo poc'anzi, svoltosi all'interno del gruppo democratico cristiano in questi giorni, tali temi sono emersi con grande impegno e con grande vivacità, e l'ipotesi che ci ha diviso non è stata la maggiore o minore coscienza regionalistica, che ci è comune, ma l'opportunità di caricare questa legge di una problematica che rischia un'altra volta di travolgerla, impedendo ogni certezza di diritto nelle campagne. Sappiamo bene che il grande problema dell'agricoltura fornirà un'occasione di confronto tra le forze politiche, ma credo possa essere considerato valido l'itinerario, del resto favorito dalle diverse posizioni politiche quando si accettò la leggina di proroga dei contratti sui fitti agrari proprio in attesa dell'attuale strumento legislativo.

Noi dunque, signor Presidente, concorreremo all'approvazione di questo provvedimento, ad un voto rapido per consentire che il provvedimento abbia un celere *iter* al Senato ove deve essere ripristinato nelle sue linee di fondo...

MACALUSO EMANUELE. Deve? (*Proteste all'estrema sinistra*).

PICCOLI. ... le quali garantiscono che non si determini nuovamente una situazione di incertezza e di vuoto legislativo, il cui scotto — lo ripeto — sarebbe pagato da quelle categorie agricole che hanno invece bisogno di essere garantite e tutelate. Anche noi avremmo preferito che si potessero trovare strumenti più semplici, più limpidi per raggiungere il nostro obiettivo politico, ma a questo punto ci siamo convinti che le argomentate ragioni del ministro dell'agricoltura sono le sole che possono valere a vincere sul tempo, consentendo al Parlamento di varare al più presto un provvedimento il più coerente possibile. Per queste ragioni esprimo il nostro consenso nei confronti della posizione che il Governo ha assunto, una posizione che non è il frutto di un mero espediente, ma che cerca di raggiungere per la via più sollecita l'obiettivo che ci siamo prefissi. (*Applausi al centro*).

REGGIANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

REGGIANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, l'argomento di questo dibattito, anche dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro, ha sostanzialmente carattere procedurale più che di merito. Coloro che hanno proposto la questione sospensiva, in sostanza affermano che con l'intervenuta approvazione dell'emendamento Fracanzani 3. 33, interamente sostitutivo dell'articolo 3, viene ad essere sconvolto il sistema del disegno di legge, e, soprattutto, si istituzionalizza una nuova violazione costituzionale. Fatta questa premessa, che ha trovato larghi consensi in tutti i settori di questa Camera, il problema da risolvere è quello di vedere con quale mezzo procedere all'ulteriore esame del disegno di legge n. 945. Poiché la funzione legislativa è comune ad entrambi i rami del Parlamento, Camera e Senato, è del tutto evidente che è impossibile interrompere l'esame del disegno di legge in questa sede, ove è in corso una fase preliminare dell'*iter*, che non conferirà valore definitivo alla legge. Si tratta quindi di una situazione che non consente alcuna interruzione. A questa conclusione è arrivato anche l'onorevole ministro nella sua risposta.

Io ho ascoltato attentamente le ragioni addotte dai rappresentanti del Movimento sociale a sostegno della loro richiesta di sospensiva; ma c'è da rilevare che l'articolo 3 non può essere rimesso in discussione, ai sensi del regolamento, il cui articolo 86 dice che nuovi articoli aggiuntivi o emendamenti possono essere presentati almeno 24 ore prima della seduta nella quale saranno discussi gli articoli a cui si riferiscono. In base quindi alle deduzioni dei proponenti la sospensiva, saremmo dovuti arrivare alla conclusione che l'articolo 3 rimaneva inalterato, mentre l'articolo 4 avrebbe dovuto essere demandato all'esame del « Comitato dei nove ». Vi è qualche precedente in materia, ma ha soltanto una vaghissima analogia con questo caso.

Il nostro gruppo politico ha sulla questione una posizione ben chiara. Non si può tollerare ancora l'attuale incertezza nei rapporti giuridici che regolano l'affitto dei fondi rustici. Si tratta di contratti che riguardano un milione di famiglie, che coltivano 2 milioni e 600 mila ettari di terreno. In tale situazione, è opportuno approvare con la massima rapidità possibile il disegno di legge in esame. Competerà poi all'altro ramo del Parlamento, in base alla Costituzione, approvare o no l'articolo 3 del disegno di legge così come è stato modificato dall'emendamento Fracanzani. Spetterà quindi al Senato valutare l'opportu-

nità politica di procedere a mutamenti del testo. Sarà compito poi della Corte costituzionale, non del Parlamento, stabilire se questa legge presenta vizi di incostituzionalità.

Per questi motivi, soprattutto per la necessità di fornire a tutti coloro che operano in agricoltura certezza del diritto e sicurezza circa le situazioni future, noi concordiamo con le conclusioni dell'onorevole ministro, ritenendo che si debba procedere rapidamente all'approvazione del disegno di legge.

GUNNELLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUNNELLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il problema sollevato ieri con l'approvazione dell'emendamento 3. 33 da parte di una maggioranza di convergenza incerta, pone indubbiamente dei gravi interrogativi. Vi sono problemi di ordine istituzionale e di ordine politico, e vi sono altresì i problemi posti dalla difficile condizione della nostra agricoltura, oltre che quello della tutela degli interessi degli stessi affittuari, di cui si dice di voler difendere le ragioni.

Né è cosa da poco il tentativo, a mio giudizio non sufficientemente meditato, di voler strumentalizzare una battaglia politica che si svolge all'interno del partito di maggioranza relativa, e cercare di risolvere in tal modo un problema che incide profondamente sui rapporti tra lo Stato e le regioni; si pretende, infatti, sia sulla base di disposizioni sancite dalla Costituzione, sia sulla base di poteri già delegati alle regioni, sia in conseguenza delle sentenze della Corte costituzionale — fondamentale è la sentenza n. 154 del 1972 — di attribuire alle regioni poteri che esse non possono avere.

Questo è un primo problema, e non va affrontato con superficialità, poiché non si tratta solo di essere regionalisti o non regionalisti: si tratta di vedere con precisione i limiti delle competenze rispettivamente attribuite allo Stato e alle regioni e risultanti dalla Costituzione e dagli statuti regionali, che pure noi abbiamo votato. Se nei progetti di legge all'esame del Parlamento vengono ignorate sia la Costituzione sia le leggi ordinarie è evidente che non potremo governare né amministrare la cosa pubblica, da qualsiasi parte si stia, con sufficiente accortezza e responsabilità.

POCHETTI. Signor Presidente, parlano di responsabilità e ieri ne mancavano sette del loro gruppo!

PRESIDENTE. Onorevole Pochetti, non può chiamare in causa per ciò la Presidenza.

NATTA. Siate più seri!

GUNNELLA. Eravamo presenti, onorevole Pochetti; ed ora parleremo delle responsabilità, onorevole Natta. (*Commenti all'estrema sinistra*).

Vi è stata una convergenza di una parte della democrazia cristiana verso il partito comunista, che pure è un partito responsabile; noi sappiamo che da parte del partito comunista, checché dica l'onorevole Macaluso, vi sono molte perplessità a questo riguardo e non possiamo quindi non affermare e rilevare la strumentalizzazione politica che si è verificata ieri in occasione della votazione sull'articolo 3. Ricordiamo con quale senso di responsabilità è stata condotta la battaglia dai colleghi della sinistra in sede di Commissione agricoltura; e sappiamo anche che si poteva raggiungere, come è sempre avvenuto, una convergenza seria e da tutti accettabile. Ma quando entrano in gioco problemi di ordine istituzionale, ciascuno si assume una ben precisa responsabilità. La maggioranza avrebbe potuto seguire ben altro tipo di strada; invece ha scelto la strada più responsabile, quella di sostenere il disegno di legge del Governo, e ciò per non fornire appigli, né a destra né a sinistra, per ritardarne neppure di un giorno l'approvazione. Riteniamo però che l'articolo 3 sia da modificare, soprattutto per dar seguito ai rilievi della Corte costituzionale. Né, d'altra parte, si può mettere in dubbio le sentenze della Corte costituzionale che non vengono e accettare invece quelle che conven-gono, che ciò costituirebbe una inopportuna strumentalizzazione di ordine politico.

Sappiamo benissimo che se la legge sarà approvata dal Senato così come si presenta in seguito alla approvazione dell'emendamento Fracanzani 3. 33 sorgeranno problemi di costituzionalità della legge medesima. Sappiamo anche che già in passato vi sono state diverse impugnative al riguardo, ed esse hanno provocato quel vuoto legislativo che si voleva con questa legge colmare. Noi però, invece di colmare questo vuoto, abbiamo creato un nuovo ostacolo all'attuazione della legge, e la responsabilità della mancata attuazione urgente del provvedimento non è di coloro che hanno avvertito la modifica dell'articolo 3, proposta dall'emendamento Fracanzani, ma di coloro che l'hanno votata. Questi sono i responsabili del ritardo, delle eventuali impugnative, del disordine che si verificherà nelle campagne,

dell'impossibilità di giungere ad un giusto equilibrio tra gli opposti interessi.

Dicendo questo, vogliamo anche dire a quella parte della maggioranza che ha votato per l'opposizione con molta leggerezza, che non si può giocare con i problemi di fondo. Quando si giuoca con i problemi di fondo, l'opposizione fa il suo dovere ma non lo fa — statene certi — quella parte di maggioranza che le dà una mano.

Speriamo di poter varare una legge che realizzi un giusto equilibrio tra gli interessi in causa e che possa avere pratica attuazione. Come ebbi già occasione di dire due anni fa, le norme attualmente in vigore non hanno permesso la stipulazione neppure di un contratto di affitto. Anche ora potremmo correre lo stesso pericolo: se non stiamo attenti, finiremo per fare una legge che va bene per la situazione di oggi, ma che non tiene conto di quelli che saranno i problemi del domani. Agire in questo modo significa essere conservatori: noi però non vogliamo essere conservatori, ma riformatori.

Quanto ai problemi di ordine politico che nascono dall'episodio di ieri, vorrei dire — soprattutto ai colleghi della sinistra — che in queste situazioni chi guadagna è la destra; sono gli articoli 3 votati in questo modo che fanno avanzare la destra, e ciò non sarebbe successo se il possibile esito di quella votazione fosse stato responsabilmente da tutti i gruppi valutato nella dovuta maniera.

Cosa succederà, in pratica, quando dovremo affrontare problemi più grandi, come quelli di attuazione della politica agricola comunitaria? I colleghi di sinistra, che dicono di accettare la CEE soltanto perché partecipano attivamente alle assemblee europee e danno un loro particolare contributo, forse non pensano, però, a come ci si scontrerà in Parlamento quando sarà il momento di dare applicazione pratica agli orientamenti della CEE in materia agricola.

Al riguardo, potrebbe nascere questo problema: se l'articolo 3 di questa legge, così come è stato ieri votato, non dovesse subire alcuna censura di costituzionalità, significherebbe che tutte le leggi regionali emanate sulla base del suddetto articolo 3 dovrebbero preventivamente ricevere un parere di conformità da parte degli organi comunitari. Quanto tempo si perderebbe prima di avere questo crisma di applicabilità? In una situazione del genere non sarebbe certo più possibile realizzare un'organica politica agricola.

Ecco le ragioni della nostra posizione (che ad alcuni potrà sembrare contraddittoria) fa-

vorevole al proseguimento della discussione di questa legge: non vogliamo che l'approvazione di questa legge ritardi un solo minuto in più del necessario; ma vogliamo che si possa giungere ad una maggiore aderenza ai dettami costituzionali, ai problemi dell'agricoltura e alla realtà dell'Europa comunitaria.

BIGNARDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGNARDI. Signor Presidente, motiverò brevemente l'adesione della parte liberale ai motivi espressi dal ministro dell'agricoltura. La sorpresa di ieri — se di sorpresa si può parlare, visto che l'imboscata era nell'aria — ha creato una situazione paradossale.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ZACCAGNINI

BIGNARDI. Per porre rimedio ad una situazione derivante da una legge dichiarata incostituzionale, si è fatta questa stessa legge partecipe e creatrice di incostituzionalità nuova, determinando così uno stato di cose assolutamente paradossale.

Non vorrei dare un valore eccessivo a questa imboscata. Mi sono chiesto, di fronte a questo episodio, se esso fosse tale da mettere in dubbio quella paziente ricerca di equilibri democratici alla quale noi liberali ci siamo accinti, sostenendo l'opera di ricostruzione fattiva portata avanti da questo Governo; ma non ho ritenuto di trarre una simile conclusione da questo episodio meschino, posto in atto per un falso scopo, poiché certamente fine dell'imboscata di ieri sera non era la modificazione di questa legge, ma la rottura di un certo equilibrio politico che non era gradito a quei franchi tiratori che hanno sparato briganteschi colpi di trombone contro questa legge (*Proteste all'estrema sinistra — Richiami del Presidente*), ai franchi tiratori dell'esercito di Fraanzani. (*Commenti*).

Si trattava di una legge che proponeva una soluzione sostanzialmente equilibrata del problema, politico e giuridico, posto dalle note sentenze della Corte costituzionale.

A questa soluzione noi ancora tendiamo, ed è per questo che diamo la nostra adesione al parere autorevolmente espresso dal ministro dell'agricoltura.

In sostanza l'onorevole ministro si è soffermato su quattro punti. Innanzi tutto egli ha espresso (e si tratta di un punto assai importante, per le conseguenze che possono derivar-

ne) un fondato dubbio di costituzionalità sull'articolo 3 della legge così come è stato approvato ieri; e io credo che, più che di dubbio di costituzionalità, possa parlarsi di certezza di incostituzionalità, proprio di fronte alla seconda sentenza di cui lo stesso ministro ha citato ampi brani.

In secondo luogo il ministro ha sottolineato che in questo modo si prolunga il periodo di incertezza aperti nelle campagne dopo la sentenza della Corte costituzionale. È strano e ben meschino che per un falso scopo parlamentare, per una ripicca politica interna, si sia gettato un ulteriore velo, si sia prolungato ancora un periodo di incertezza in ordine ad una materia che interessa profondamente il nostro paese, dove ancora ampie sono le zone interessate all'agricoltura e nelle quali è necessario ricondurre la pace sociale. Ed a ciò mirava appunto questa legge.

Sotto questo profilo credo di dover dissentire profondamente da quelli che hanno gioito per l'approvazione dell'emendamento all'articolo 3, sia in quanto abbiano ritenuto che il voto di ieri favorisse le loro speculazioni politiche, sia in quanto abbiano pensato, per miope egoismo, che quel voto gettasse nel nulla un certo lavoro legislativo che dovrà invece essere continuato, alla Camera e al Senato, in sede di discussione delle disposizioni comunitarie, per ammodernare la nostra agricoltura e insieme per dare equilibrio ed equità ai rapporti sociali nelle campagne.

Il terzo motivo addotto dal ministro Natali a sostegno della sua posizione è quello che si collega all'esigenza di assicurare la certezza del diritto e dei rapporti fra i privati. Ora tale certezza esige una normativa statuale, mentre in assoluta e stridente contraddizione con tale esigenza è la decisione adottata ieri sera in quest'aula, forse con strane convergenze di voto.

Infine, un quarto punto toccato dal ministro: l'impegno che il Governo proporrà congrui emendamenti al Senato, per riportare la legge sui fitti rustici nel solco della legalità e della costituzionalità.

**FRASCA.** Anche al Senato perderete !

**BIGNARDI.** Sarà allora la Corte costituzionale che interverrà. Ha parlato un altro sergente maggiore dell'esercito di Fracanzani...

**ACCREMAN.** Siete il quattro per cento dell'elettorato. Tutti generali !

**BIGNARDI.** Concludendo, credo di accettare questi quattro motivi esposti dal mini-

stro dell'agricoltura, come credo di accettare il discorso svolto dal capogruppo della democrazia cristiana, onorevole Piccoli, che con molto equilibrio e con molta serenità ha esposto le ragioni per cui non deve essere accettata la pretestuosità politica del voto di ieri, e si deve procedere avanti per trovare la soluzione di questo come degli altri urgenti problemi dei quali il paese attende la soluzione. *(Applausi dei deputati del gruppo liberale).*

**VINEIS.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**VINEIS.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho ascoltato con vivo interesse le dichiarazioni del ministro intorno alla vicenda che ha segnato ieri un momento di ripensamento circa le sorti di questa legge sui fondi rustici. Vicenda che ci ha indotto a trarre considerazioni che oggi vediamo, da parte del Governo e della maggioranza, sostanzialmente sovvertite, giacché con il discorso fatto dal ministro in questa sede, a commento di un voto che è stato sostanzialmente un voto politico contro l'indirizzo di una legge che il Governo tentava di imporre come controriforma nei confronti della legge n. 11 dell'11 febbraio 1971, con questo discorso, dicevo, si è voluto introdurre un pretestuoso richiamo alla validità o illegittimità costituzionale della norma approvata.

Signor ministro, non possiamo seguirla in questa argomentazione; non possiamo seguirla perché il Parlamento è stato investito fin dalle prime battute dell'*iter* di questo provvedimento, nell'autunno scorso, del problema della costituzionalità o meno di certe sue impostazioni. Ora, fino a prova contraria, mi pare che la possibilità di sollevare eccezione di incostituzionalità esista soltanto per le parti di un giudizio regolarmente costituito, e non per il Governo di fronte al Parlamento; tanto più che il Parlamento, nel caso specifico, ha approfondito una lunghissima disamina nell'ambito delle Commissioni agricoltura e giustizia, la quale ultima testualmente dichiarava che, a proposito del disegno di legge governativo — come già per la legge 11 febbraio 1971 — restano profonde perplessità circa la legittimità costituzionale di una norma che, malgrado la chiara lettera dell'articolo 117 della Costituzione, sottrae ogni potere alle regioni in materia di fitti rustici.

Voler venire ad impartire lezioni di costituzionalità su un provvedimento che ha già formato oggetto di approfondito esame da par-

te degli stessi proponenti di questo emendamento (tutto l'intervento dell'onorevole Francanzani è stato impostato sul problema della costituzionalità dell'emendamento che veniva sottoposto all'approvazione dell'Assemblea), significa voler disattendere un voto democratico consapevolmente manifestato dal Parlamento, in ordine ad un problema che ci è chiaramente presente, signor ministro; ma proprio perché ci è presente, e proprio contro l'indirizzo politico di questo Governo, noi abbiamo riaffermato il principio dell'autonomia regionale, principio al quale restiamo fermamente ancorati. È per questo che noi difendiamo il nuovo testo dell'articolo 3 e riteniamo che la discussione di questo disegno di legge debba andare avanti, non nella speranza di modifiche da apportare con eventuali colpi di mano al Senato, ma perché la Camera si è già pronunciata in ordine al problema che oggi viene nuovamente sollevato dal Governo. E v'è da dire che il Governo, per rispetto delle conseguenze anche di carattere costituzionale di ciò che è avvenuto ieri in questa Assemblea, avrebbe dovuto tenere ben altro atteggiamento che non quello di mascherare con argomenti tecnici un problema sostanzialmente politico, traendone le dovute conseguenze anche ai fini di un'eventuale crisi governativa.

Non ho alcun dubbio e alcuna perplessità nel chiedere una maggiore coerenza da parte del Governo, perché l'ostinata pervicacia con cui esso ha voluto la discussione di questo disegno di legge, per il quale non esisteva in Parlamento una maggioranza (e questo è stato ulteriormente dimostrato dalla leggerezza con la quale ieri è stato presentato un emendamento, sbandierato come emendamento della maggioranza della Commissione, mentre poi la votazione ha dimostrato che la maggioranza non era assolutamente d'accordo su di esso), mi autorizza a farlo.

È inutile, quindi, parlare di superficialità a proposito del voto di ieri sera. Si è trattato, invece, di un voto veramente consapevole, di un voto politico, dal quale il Governo deve trarre tutte le conseguenze. È per questo che noi certo non auspichiamo che si verifichi nell'altro ramo del Parlamento chissà quale rivolgimento attraverso la presentazione di emendamenti, bensì diciamo che la Camera si è espressa democraticamente su un punto che è tecnico e politico, ma prevalentemente politico, attorno al quale noi serriamo le file, nell'intenzione di difendere un principio costituzionale che è stato sufficientemente approfondito e che vogliamo sia ribadito, mi permetta di dirlo, onorevole ministro, anche

se in contrasto con la sentenza che ella ha citato.

Sarebbe facile ricordare che quella sentenza capovolge un certo indirizzo ripetutamente ribadito e che è stato oggetto di approfondita dottrina. Vi è tutta una letteratura attorno al problema dell'autonomia regionale in materia di diritti intersubiettivi, non dico più autorevole di lei, onorevole ministro, ma certamente quanto lei autorevole in materia costituzionalistica: una letteratura che afferma appunto che, se è pericoloso demandare alle regioni una libera, ampia, indiscriminata potestà legislativa in materia di diritti intersubiettivi, è altrettanto pericoloso e negativo sottrarre alle regioni qualsiasi possibilità di intervento in questo settore.

Noi crediamo che, con i limiti posti dall'emendamento che è stato approvato ieri, venga rispettato il principio dell'autonomia della regione, in aderenza ai problemi concreti dell'ambito territoriale nel quale essa opera e detta norme. Riteniamo di dover difendere politicamente questa posizione ed è per questo che non possiamo accettare lo stravolgimento di una impostazione che, torno a ripeterlo, è politica e tale deve restare, nel senso che il Governo è stato sconfitto ed è prevalsa democraticamente in quest'aula la volontà popolare di contrastare un tentativo di reazione contro la legge del 1971. (*Applausi dei deputati del gruppo del PSI*).

DELFINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELFINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, prendo atto, assieme al mio gruppo, del fatto che il ministro dell'agricoltura ha, in sostanza, dato ragione alle tesi che, in difesa della sospensiva, hanno sostenuto i miei colleghi onorevoli Sponziello e Valensise. Prendo atto, inoltre (e non può non prendersi atto), del fatto che da diverso tempo noi siamo in definitiva in una fase di sospensiva per quanto riguarda la discussione di questo disegno di legge. La Camera, infatti, sia attraverso l'intervento del Governo, sia attraverso il conseguente dibattito, ha riconosciuto l'esigenza di una pausa di riflessione su quanto è avvenuto ieri sera, sospendendo di fatto l'iter della discussione del disegno di legge. Credo, quindi, che le nostre prese di posizione siano state convalidate dalle parole del ministro e dall'atteggiamento dell'Assemblea.

Per quanto riguarda le sue affermazioni, onorevole Natali, debbo dire che esse hanno sì una loro logica e un contenuto, entrambi molto validi, però ad un certo punto si arrestano davanti alla sua richiesta di andare comunque avanti rapidamente. È come se un guidatore, che sa di andare verso un precipizio, lo vede, ma non si preoccupa di frenare o di cambiare strada, e dice: voglio accelerare così cado definitivamente. Qui si spera di rimbalzare sul Senato e di modificare la situazione. È una specie di *gimkana* particolare che lei, onorevole Natali, si accinge a fare e assieme a lei si accinge a farla questo provvedimento sui fondi rustici che, per lo meno fino a che non interverranno le modifiche che lei auspica da parte del Senato, non si chiamerà più legge De Marzi-Cipolla ma legge Natali-Fracanzani. Credo che questo diritto toccherà sia a lei sia all'onorevole Fracanzani, perché in definitiva si è trattato di un incontro assembleare, lo stesso incontro assembleare partito proprio dal Senato. Il ciclo così si compie perché poi ritornerà alla Camera. Sappiamo tutti come è nata la legge De Marzi-Cipolla, con le richieste più massimaliste da parte della democrazia cristiana. Anche in questo dibattito il rappresentante del gruppo comunista ha voluto ricordare che nella loro impostazione originale essi non avevano mai pensato di fissare i minimi del moltiplicatore a 12, ma a 24. Quindi questo 12 di moltiplicatore era di estrazione democristiana, non di estrazione comunista. Bene, quella legge ha rappresentato nella scorsa legislatura il fatto emblematico dell'assemblearismo del centro-sinistra. Ora prendiamo atto di questo fatto, e ne prenderemo atto con la votazione che, onorevole Bignardi, rappresenterà l'episodio emblematico dell'assemblearismo dell'arco costituzionale, perché questa legge sarà certamente votata da tutti voi tranne che da noi. Quindi prendiamo atto di questa votazione dell'arco costituzionale che avverrà all'insegna di una polemica con la Corte costituzionale che, fino a che non verrà modificato il concetto e il funzionamento della Corte costituzionale da parte dei neogiuristi costituzionali di « Lotta continua » e del partito comunista italiano, resta ancora la Corte costituzionale, quella Corte dalla quale il nostro gruppo è escluso. Infatti non c'è mai possibilità che ci sia un giudice di Corte costituzionale designato dalla nostra parte. Per carità! Una simile cosa non si verifica mai, è sempre l'arco costituzionale che designa i giudici.

FRASCA. Voi siete fuori dalla legge, siete fuori dall'arco costituzionale.

DELFINO. È la Corte costituzionale, dicevo, la quale ha dato un suo giudizio di incostituzionalità per tre punti precisi della legge 11 febbraio 1971, n. 11. Onorevole ministro, il Governo, contrariamente agli impegni elettorali della democrazia cristiana, del partito liberale, del partito socialdemocratico, non ha predisposto questa riforma della legge sui fitti dei fondi rustici per modificare la legge. Il ministro ha detto che rimaneva fedele alle scelte fondamentali della legge 11 febbraio 1971, e che si tratta soltanto di ritocchi per adeguare la nuova legge alle esigenze di incostituzionalità indicate dalla Corte costituzionale. Quindi avete fatto questa legge solo ed esclusivamente per renderla costituzionale. A nostro avviso non siete riusciti in questo intendimento nemmeno con il testo presentato da voi originariamente, perché, se la Corte costituzionale non ha giudicato incostituzionale la scelta del riferimento al reddito dominicale, è anche vero che ha chiaramente detto che la misura è illegittima e incostituzionale, e ha dato l'indicazione delle misure legittime e costituzionali che non lederebbero il diritto di proprietà della terra; quel diritto in difesa del quale, onorevole Bignardi, ella si è battuto in tutta la scorsa legislatura, non come segretario di un partito, ma come combattivo, preparato, diligente relatore di minoranza, che affermava che la legge era assurda e infame. Ebbene, non vi siete preoccupati di modificare questa legge nei termini suggeriti dalla Corte costituzionale, e neppure nei termini proclamati negli impegni elettorali; né, onorevole Bignardi, nei termini della sua stessa legge di revisione, presentata prima del 13 giugno 1971, che portava i parametri a 30 e a 80. Quindi, per noi, già il primitivo testo non tiene conto dei suggerimenti della sentenza della Corte costituzionale.

Ma oggi, davanti all'emendamento Fracanzani, che modifica completamente l'impostazione del Governo, che tentava di curare a suo modo le deficienze riscontrate dalla Corte, voi stessi lo dichiarate contrario alla Costituzione, perché è contrario ai giudizi che sono stati letti anche dal ministro in relazione alla sentenza della Corte.

BIGNARDI. Dopo un incidente automobilistico, uno si medica le ferite!

DELFINO. Onorevole Bignardi, ho l'impressione che il partito che ella guida abbia

cominciato già nei giorni scorsi a fasciarsi la testa, prima che fosse colpita. Ella, infatti, come soluzione democratica, ha proposto le elezioni anticipate. Poi l'hanno indotta a tornare indietro, ma ella sentiva che le stavano per rompere la testa e se l'è fasciata prima. Ella stesso ha detto che le avvisaglie di questo voto erano nell'aria: non può negarlo. Ora, davanti a queste avvisaglie, invece di preoccuparsi di queste piccole medicazioni di ferite, guardi un po' il panorama politico e comprende che politicamente, nel giorno in cui ella, per avere i galloni dell'arco costituzionale, deve polemizzare contro di noi tagliandosi i ponti a destra, ella rimane chiuso, ed è chiuso il suo partito, e sono chiusi i temi sui quali ella si è incontrato con i suoi elettori, che praticamente l'hanno abbandonato. Praticamente ella ha chiuso con tutto un retroterra politico, polemizzando assurdamente nei nostri confronti.

**BIGNARDI.** Non si preoccupi delle mie chiusure!

**DELFINO.** Ella si è preoccupato del nostro congresso, e su di esso ha dato valutazioni non molto serie. Io mi permetto di dirle che, per dieci anni, la forza del partito socialista all'interno del Governo è stata quella di avere alle spalle un partito comunista. Voi avete tagliato i ponti a destra, e ormai, dentro il Governo, siete prigionieri di una situazione e siete condannati a votare insieme con i comunisti e i socialisti una legge di questo genere, siete obbligati a incassare, perché non avete avuto il coraggio... *(Interruzione del deputato Bignardi — Commenti all'estrema sinistra).*

**PRESIDENTE.** Onorevole Delfino, non tenga conto delle interruzioni e prosegua il suo intervento.

**DELFINO.** Non ho ancora molto da aggiungere. Non ci vuole molto a ricordare che, dopo l'approvazione della legge sul fitto dei fondi rustici e dopo il 13 giugno, non si fecero le revisioni che si erano rese necessarie e di cui parla lo stesso ministro, il quale ha voluto ricordare che in una seduta del Governo Colombo, o in una riunione presso il Presidente del Consiglio del luglio 1971, si era già deciso di fare delle modifiche alla legge sui fitti dei fondi rustici, che si era rivelata incongrua a raggiungere obiettivi di efficienza e di funzionalità. Ma quale fu il risultato ottenuto dopo quegli incontri? Il tentativo, da parte della democrazia cristiana, del partito socialista e

del partito comunista, di applicare questa legge a tutti i contratti di mezzadria. Il tentativo cioè di portare ancora avanti questo tipo di legislazione punitiva del diritto di proprietà della terra ed incapace assolutamente di adeguare la nostra legislazione e la nostra situazione nelle campagne agli obiettivi indicati dalla Comunità economica europea.

Questo Governo avrebbe dovuto chiudere un certo capitolo ed iniziare modifiche che avrebbero dovuto portare avanti nuove riforme. Ebbene, esso non ha avuto questo coraggio, non ha avuto questa forza, non ha avuto questa capacità. È quindi il Governo della debolezza. E nella debolezza, nella mancanza di coraggio politico, vi è la fragilità; nella fragilità vi sono i « franchi tiratori », le manovre al vertice ed all'interno della democrazia cristiana e vi sono, onorevole Bignardi, addirittura certi auspici di minoranze all'interno del suo stesso partito. È evidente che tale condizione di mancanza di coraggio e di chiarezza politica non poteva che determinare un giorno o l'altro (e l'occasione si è presentata) votazioni del tipo verificatosi.

La nostra posizione di opposizione a questo Governo e a questo modo di legiferare, la nostra battaglia — che conduciamo in nome della vera agricoltura — trova oggi la sua conferma più alta e più valida. *(Applausi a destra).*

**MACALUSO EMANUELE.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MACALUSO EMANUELE.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, non possiamo non rilevare la singolarità di questo dibattito. Un emendamento è stato ieri approvato da questa Camera, dopo una discussione democratica, ampia e approfondita, nel corso della quale sono stati portati — da una parte e dall'altra — numerosi argomenti, anche di ordine costituzionale.

Gli argomenti portati dall'onorevole ministro nel suo intervento erano stati da noi già ascoltati sia in Commissione sia nel corso della discussione in quest'aula. Ebbene, nonostante ciò, dopo l'approvazione dell'articolo 3, il ministro Natali viene in Assemblea a riproporli e riapre così la discussione. Da qui la singolarità di questo dibattito, alla quale accennavo.

Da parte nostra, non replicheremo alle argomentazioni giuridiche dell'onorevole ministro. Desidero soltanto sottolineare come il nostro gruppo, nel corso della discussione in Commissione — e l'onorevole Truzzi, quale

presidente di quest'ultima, lo sa bene — e del dibattito in aula, ha ricercato per l'articolo 3 una soluzione che contemperasse l'esigenza di dare alla legge in esame direttive fondamentali in materia di definizione di canoni, con quella di lasciare alle regioni, per le competenze che esse hanno, un margine di intervento.

La maggioranza — e, ripeto, l'onorevole Truzzi lo sa bene per aver cercato di fare da mediatore nel dibattito — ha respinto questa possibilità. È stato poi presentato l'emendamento dell'onorevole Fracanzani, che, essendo un emendamento valido dal punto di vista costituzionale e dal punto di vista politico, è stato da noi votato. Ora, qui si fa un ragionamento molto strano, dal punto di vista politico e parlamentare; e questo ragionamento lo fa il ministro e l'hanno fatto gli onorevoli Piccoli, Gunnella ed altri intervenuti in questo dibattito. Cosa si vuole dal partito socialista italiano, cosa si vuole dall'opposizione di sinistra? Secondo loro, noi non avremmo dovuto votare l'emendamento Fracanzani da noi riconosciuto valido e giusto fin da quando abbiamo discusso il provvedimento in Commissione e avremmo dovuto, se mai, riempire i vuoti lasciati dalla maggioranza. Voglio ricordare all'onorevole Piccoli, all'associazione dei coltivatori diretti e alla saccenteria dell'onorevole Gunnella, che è venuto a fare la lezione alla minoranza, che erano assenti (lasciando stare coloro che hanno votato secondo coscienza e assumendosi le proprie responsabilità) 68 democristiani, 7 repubblicani (7 su 15), 7 socialdemocratici e 31 fascisti. Le minori assenze si sono registrate fra i liberali: ne mancavano due, e le ragioni sono comprensibili. Questa è la situazione. Dopo di che, l'onorevole Piccoli viene in quest'aula per dire che il Senato deve ripristinare il testo del Governo. Con quale correttezza costituzionale, con quale correttezza politica, con quale responsabilità e con quale forza l'onorevole Piccoli possa dire che il Senato deve ripristinare il testo bocciato, lo lascio valutare ai colleghi!

Inoltre, desidero dire all'onorevole Piccoli e all'onorevole Gunnella che, con il voto di ieri, non abbiamo voluto intervenire nelle vicende interne della democrazia cristiana, ma abbiamo votato guardando agli interessi degli affittuari, guardando agli obiettivi che ci eravamo proposti durante il corso della discussione. Quindi, ci siamo regolati con coerenza. Ma non posso terminare, signor Presidente (mi dispiace che non sia presente il ministro Natali), senza richiamarmi alla

serietà; nella battaglia politica, onorevoli colleghi, infatti, ci vuole anche un minimo di serietà politica. Ebbene, nel corso della discussione sulla legge n. 11 del 1971, in questa Camera i deputati della democrazia cristiana — e non di « Forze nuove » — onorevoli Padula e Ceruti (quest'ultimo era relatore per la maggioranza) presentarono un emendamento, del seguente tenore: i consigli regionali delle regioni a statuto ordinario e speciale sono delegati ad emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge norme per la determinazione dell'equo canone.

DE LEONARDIS, *Relatore per la maggioranza*. Onorevole Emanuele Macaluso, vorrei rammentarle che in seguito ci fu la nota sentenza della Corte costituzionale.

MACALUSO EMANUELE. Ma c'erano state altre sentenze in precedenza.

L'emendamento degli onorevoli Padula e Ceruti continuava così: sono altresì delegate le regioni ad emanare, sempre entro lo stesso termine di sei mesi, norme di attuazione della presente legge in ordine alle attribuzioni delle commissioni provinciali ed ai coefficienti integrativi. Ma non è tutto. Infatti, l'onorevole Natali — allora, come adesso, ministro dell'agricoltura — prese la parola per dire: esprimo comunque parere contrario a tutti gli emendamenti, ad eccezione dell'emendamento Ceruti-Padula, per il quale, richiamandomi alla dichiarazione da me precedentemente resa per sottolineare le possibili conseguenze dell'ultimo comma, mi rimetto all'Assemblea. (*Proteste al centro*).

DE LEONARDIS, *Relatore per la maggioranza*. La sentenza della Corte costituzionale è del maggio 1972, mentre quelle dichiarazioni sono di data anteriore. Questo, per la lealtà e per la chiarezza.

MACALUSO EMANUELE. No, la verità è un'altra. Sentenze a proposito dei poteri della regione ce ne sono molte altre.

BUCALOSI. Ma voi in quell'occasione votaste contro!

NATALI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Leggetevi la relazione Marras.

MACALUSO EMANUELE. Intendo spiegare meglio quale fu l'atteggiamento della mia parte in quell'occasione. La nostra posizione era molto chiara: sapevamo che questi emen-

damenti erano da alcuni strumentalizzati al fine di ritardare l'approvazione della legge De Marzi-Cipolla e rinviarla al Senato; perciò ci opponemmo a tutti gli emendamenti. Noi assumemmo allora una posizione politica, mentre alcuni di voi cercarono di usare i poteri delle regioni per sabotare l'approvazione di quella legge, con uno strumentalismo che certamente non fa onore a coloro che l'hanno sostenuto. Quindi, ancora una volta noi vediamo come dietro il paravento della costituzionalità ci siano interessi precisi.

E poi, onorevole Natali, non si richiami alla correttezza. Anzi, vorrei proprio parlare della correttezza a proposito della Corte costituzionale e delle interferenze verificatesi in occasione di alcune sentenze di quest'ultima. Io ho presentato infatti una interrogazione al Presidente del Consiglio, ma ancora non ho avuto risposta, una interrogazione che riprendeva notizie di stampa, non della stampa di sinistra ma de *Il Globo*, del *Corriere della Sera*, de *La Stampa* e di altri giornali, secondo cui l'onorevole Natali, prima della decisione della Corte costituzionale sulla legge De Marzi-Cipolla, aveva inviato una larga documentazione per suffragare le tesi di coloro che avevano impugnato la legge stessa. E non venga quindi a parlarci di correttezza quando lei, ministro del Governo...

NATALI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Questa sua affermazione non è corretta!

MACALUSO EMANUELE. No. Ella non ha smentito la stampa. *Il Globo* ha pubblicato la notizia insieme con altri organi di stampa, ed ella non l'ha smentito.

Mentre il Governo doveva costituirsi, come si costituì, per difendere la legge del Parlamento, ella forniva gli argomenti alla Corte costituzionale affinché essa potesse pronunciarsi per l'illegittimità costituzionale della legge. Questa è la verità.

NATALI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Come era suo dovere, il Governo ha dato i chiarimenti che sono stati richiesti.

MACALUSO EMANUELE. Ormai dunque noi sappiamo bene cosa c'è dietro la « verginità » costituzionale dell'onorevole Natali e di altri uomini della democrazia cristiana. Ecco, dunque — ripeto — la singolarità di questo dibattito. Vi richiamate sempre al Parlamento, vi richiamate ai rapporti corretti che debbono esistere nel Parlamento, al dialogo;

e quando il Parlamento, nella sua sovranità e attraverso un dibattito democratico, interviene come è suo diritto approvando norme che non sono quelle che il Governo propone allora vi ribellate. Allora ecco che il dibattito si apre senza una motivazione costituzionale e politica.

Ecco perché ancora una volta, signor Presidente, noi chiediamo che si vada avanti rapidamente nella votazione su questa legge; e noi speriamo — non siamo dell'opinione dell'onorevole Piccoli — che il Senato non la corregga in senso negativo ma, se mai, migliori ancora questa legge che gli affittuari e i lavoratori aspettano ormai da tempo. (*Vivi applausi all'estrema sinistra*).

COLUMBU. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLUMBU. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo in questo momento soltanto per manifestare il mio dissenso — del resto immancabile in questa materia — rispetto alle opinioni espresse dal ministro Natali, secondo il quale la delega alle regioni prevista all'articolo 3, quale è stato approvato dall'Assemblea, non sarebbe costituzionale. Se fossi un costituzionalista, potrei fare un discorso molto lungo; mi limito ad osservare che le regioni — e nessuno, nemmeno lei, onorevole ministro, ha affermato il contrario — rientrano nell'ordinamento costituzionale della Repubblica. Chiedo scusa ai colleghi se faccio un mio quasi obbligato riferimento alla Sardegna; ricordo che lo statuto regionale della Sardegna prevede la facoltà legislativa piena e primaria nel settore dell'agricoltura. A che cosa si ridurrebbe tale facoltà della regione, se alla stessa fosse negata la facoltà di intervenire nella regolamentazione degli affitti dei fondi rustici perché tale materia sarebbe di esclusiva competenza dello Stato? Quando si affermano cose di questo genere, allora veramente si attenta all'autonomia regionale, principio che forse da taluni viene accettato soltanto a condizione che l'autonomia non abbia contenuto alcuno e che le regioni siano prive di poteri di qualsiasi genere, sottomettendosi praticamente ad ogni decisione centrale, ancora come prima, a condizione quindi che le regioni vivano e sopravvivano simili a fantasmi. (*Interruzione del deputato Nicosia*). Onorevole Nicosia, lei potrà chiedere la parola e contraddirmi lungamente. Sappiamo che voi siete antiregionalisti da

sempre, e non abbiamo bisogno di sentirvi ora. Voi siete per gli Stati centralizzati, gloriosi, trionfanti e trionfali, non importa come; conosco il suo pensiero, onorevole Nicosia.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

COLUMBU. Questo - ripeto - è un vero attentato alle regioni, ed è infine un attentato alla stessa Costituzione, proprio nel momento in cui si pretende di difenderla. Tornando al problema in discussione, se cioè sia costituzionale o meno la delega alle regioni per la definizione dei canoni di affitto, mi domando quale facoltà primaria (o secondaria) resterebbe alle regioni se esse non potessero decidere sugli affitti in base all'affermazione che questi coinvolgerebbero una materia inerente al diritto di proprietà. Ogni attività legislativa in materia di agricoltura, prima o poi, dovrà necessariamente toccare anche il tema della proprietà. Cosa si vuole? Cosa si pretende? Forse che le regioni non abbiano la facoltà, ove occorra, di spostare una siepe o di aprire un nuovo sentiero per migliorar le condizioni dell'agricoltura? Parliamoci chiaro: se le regioni non possono decidere in materia di affitti, non potranno decidere su niente.

Ho voluto intervenire brevemente in difesa di questa facoltà da dare alle regioni.

Per quanto riguarda tutte le altre argomentazioni portate a favore di questo discusso articolo 3, mi associo a quanto così ampiamente e rigorosamente è stato esposto dai colleghi dell'opposizione di sinistra. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti degli articoli aggiuntivi all'articolo 3.

Onorevole De Marzio, mantiene i suoi articoli aggiuntivi 3. 0. 1, 3. 0. 2, 3. 0. 3, 3. 0. 4 e 3. 0. 5, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

DE MARZIO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 3. 0. 1.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 3. 0. 2.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 3. 0. 3.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 3. 0. 4.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 3. 0. 5.

(*È respinto*).

Si dia lettura dell'articolo 4.

D'ALESSIO, *Segretario*, legge:

« I criteri relativi all'applicazione del canone nell'affitto dei fondi rustici, ai sensi dei precedenti articoli 1 e 3, entrano in applicazione a decorrere dall'inizio dell'annata agraria 1971-1972.

Per l'annata agraria 1971-1972, i canoni corrisposti in via provvisoria ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, devono essere conguagliati rispetto ai canoni previsti dalla presente legge, entro sei mesi dalla determinazione definitiva delle tabelle.

Per l'annata agraria precedente, qualora non sia già intervenuta definizione dei rapporti, il conguaglio dei canoni è dovuto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in base al coefficiente massimo di 40 volte il reddito dominicale per gli affittuari coltivatori diretti e di 45 volte per gli affittuari non coltivatori.

L'affittuario che abbia corrisposto i canoni determinati a norma dei precedenti commi non può essere dichiarato inadempiente per morosità ».

PRESIDENTE. È iscritto a parlare sull'articolo 4 l'onorevole Frasca. Ne ha facoltà.

FRASCA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, la discussione sull'articolo 4 ha inizio dopo che ieri si è verificato in questa Assemblea un fatto nuovo di notevoli proporzioni. Il Governo è stato messo in minoranza, con uno scarto di 34 voti, proprio sull'articolo 3 che, come è noto, investe gli aspetti più salienti dello scontro che è in atto da tempo nel Parlamento e nel paese.

Dopo la nota sentenza della Corte costituzionale, tutti gli attacchi della destra esterna ed interna alla democrazia cristiana si erano venuti concentrando sull'insufficienza degli

estimi catastali, sulla inadeguatezza dei coefficienti moltiplicatori di cui alla legge 11 febbraio 1971, contro l'intervento delle regioni in materia di disciplina dei fondi rustici.

Il Governo Andreotti, nel presentare il disegno di legge in esame, ha tenuto conto di tutto ciò e all'articolo 3, aderendo pienamente alla richiesta che veniva avanzata a gran voce dalle forze proprietarie terriere del nostro paese, ha elevato i coefficienti moltiplicatori portandoli a 20 e a 55 e prevedendo nel contempo dei coefficienti aggiuntivi fino a un massimo di 20 volte.

Si tendeva così la mano all'onorevole Malagodi, che aveva avuto occasione di definire la legge dell'11 febbraio 1971 « un grossissimo regalo giuridico agli affittuari » e, con la nuova dizione dell'articolo 3, si dava luogo a quello che, l'onorevole Malagodi permettendo, noi potremmo definire « un grossissimo regalo economico » alla grossa proprietà terriera.

Ecco perché il gruppo socialista, con gli interventi dei colleghi Salvatore, Strazzi e Vineis, non ha mancato di fare costante riferimento a questo articolo avendolo sempre considerato come il punto nodale della nuova legge, che il Parlamento non avrebbe dovuto sciogliere nel senso voluto dal Governo e dallo schieramento conservatore, bensì nel senso voluto da milioni e milioni di contadini e dalle forze democratiche ed avanzate del nostro paese.

Ieri sera, con l'approvazione dell'emendamento Fracanzani ed altri, nella Camera si è formato appunto un larghissimo schieramento riformatore che ha detto di no al Governo, di no a lei, onorevole ministro dell'agricoltura, che, me lo consenta di dirglielo, su questo grande tema dei fondi rustici ha assunto l'aspetto di Giano bifronte, ieri con i socialisti e con i contadini a sostenere la validità di una legge, oggi con i liberali e con i proprietari terrieri a sostenere una tesi del tutto contraria alla prima. La Camera ha detto ieri di no alla rendita fondiaria parassitaria ed ha così sciolto il nodo nel senso da noi auspicato.

L'emendamento che ieri la Camera ha approvato, anche se non risponde pienamente alle tesi da noi sostenute, indica il catasto quale elemento base per la determinazione dei redditi dominicali ed assegna alle regioni il compito di fissare i coefficienti moltiplicatori minimi e massimi.

Il risultato ottenuto è eclatante, così com'è clamoroso lo scacco che ha subito il Governo.

A nulla sono valse le manovre di corridoio, i conciliaboli tra esponenti dei partiti di maggioranza, l'escogitazione alla quale si era ri-

corsi *in extremis* con la presentazione dell'emendamento De Leonardis nel tentativo di indurre i colleghi Fracanzani ed altri a ritirare il loro emendamento.

Una considerazione la Camera mi consenta di fare sull'emendamento De Leonardis: esso rappresentava il classico topo partorito dalla montagna, un topo per di più nato morto; perché se è vero che per alcuni aspetti si accettava il principio della regionalità, per altri aspetti si diceva che la regione, comunque, si sarebbe sempre dovuta mantenere entro il moltiplicatore fissato dalla legge.

La legge dinanzi alla quale oggi ci troviamo non è più, quindi, quella voluta dal Governo, ma una legge del tutto diversa: la nostra legge, vorremmo dire, onorevole Natali. Già un altro scacco aveva subito il Governo allorché era stato indotto a presentare una nuova edizione dell'articolo 2. Di questo il Governo si sarebbe dovuto rendere conto, ma esso ha fatto finta di niente; e nella seduta di oggi ha cercato di nascondere la sua clamorosa sconfitta di ieri dietro escogitazioni di carattere giuridico e di natura formale.

Cosicché, al di là di quanto abbia potuto dire il ministro dell'agricoltura e delle tesi che abbiano potuto sostenere i rappresentanti dei partiti di maggioranza che sono intervenuti nel dibattito di ieri, potremmo dire, senza alcuna particolare licenza da parte mia, ma ripetendo quello che da parte di un autorevole esponente del mio partito, l'onorevole Nenni, è stato detto in altra circostanza, che il Governo che in questo momento lei rappresenta, onorevole Natali, giace sulle sue poltrone come una aringa affumicata.

In altri paesi di democrazia più avanzata del nostro, il Governo, dopo un voto come quello di ieri sera, non avrebbe atteso un solo istante per dimettersi; ma qui, in questa nostra Italia, in questo nostro Parlamento, l'onorevole Andreotti ha detto che soltanto dopo un voto formale di sfiducia il Governo si dimetterà.

Ma è una sfiducia che si rinnova giorno per giorno quella che la Camera, attraverso le singole votazioni, va esprimendo al Governo dell'onorevole Andreotti. È una sfiducia che si manifesta attraverso la volontà del Parlamento che non consente al Governo di far passare una sola delle sue leggi di fondo!

Il grave di tutto questo è che se non se ne accorge l'onorevole Andreotti, se non se ne accorgono i ministri del suo Governo, non se ne vuole accorgere nemmeno la democrazia cristiana, non se n'è accorto testé l'onorevole Piccoli, che è venuto anche lui a fare delle

disquisizioni sul piano dottrinale e sul piano giuridico, e quasi quasi a minacciare i deputati della democrazia cristiana se non si fossero attenuti alla disciplina di partito: come se quel partito o addirittura la Camera dei deputati fossero una caserma e non luogo di libero dibattito e confronto di idee. Quello che però soprattutto ci preme di mettere in evidenza in questa circostanza è che se tace il Governo, se tace la democrazia cristiana (se anzi questo partito cerca di mistificare la realtà dei fatti), tacciono anche i socialdemocratici e i repubblicani, i quali su questo argomento (la difesa degli interessi di milioni e milioni di contadini) si sono fatti addirittura aggirare a sinistra da alcuni esponenti della stessa democrazia cristiana.

L'esame dell'articolo 4, signor Presidente, onorevoli colleghi, si inserisce in questo nuovo contesto. Esso fissa la decorrenza dei termini per il conguaglio dei canoni corrisposti in via provvisoria, sulla base della legge 11 febbraio 1971, n. 11, e a tale proposito, noi socialisti riteniamo che la data della pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale debba rappresentare elemento divisorio fra l'imperio di quella e della nuova legge; così come riteniamo che debba essere fissato il periodo di durata del contratto di affitto in anni 18 (e a questo proposito abbiamo presentato un emendamento).

Come dicevo all'inizio, onorevoli colleghi e onorevoli rappresentanti del Governo, da ieri sera ad oggi sono mutate le condizioni in cui discute questa Camera. Quella che doveva essere una controriforma — la sua, onorevole Natali — sta diventando una vera riforma, sta diventando la nostra legge. Ecco perché noi del gruppo socialista italiano, nello sforzo di adempiere il nostro dovere nei confronti di milioni di contadini, ci apprestiamo a modificare il senso del nostro voto, dicendo di sì a questa legge, con l'impegno di sostenerla anche al Senato della Repubblica, perché noi intendiamo perseguire un solo fine: difendere gli interessi dei contadini e combattere la rendita parassitaria e terriera del nostro paese. *(Applausi dei deputati del gruppo del PSI).*

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare sull'articolo 4 l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

**TASSI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, i fatti dell'ultim'ora, anzi dell'ultimo giorno, danno un particolare significato politico al dibattito e alla nostra battaglia. Una volta di più è dimostrato che soltanto il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazio-

nale è in grado di permettere che in questa aula vengano bloccate le iniziative della sinistra, perché soltanto l'azione del nostro gruppo può evitare le confluenze che sono avvenute ieri.

Perché questo? Perché soltanto noi siamo fedeli a quei principi che non abbiamo mai abbandonato; soltanto noi continuiamo con coerenza la battaglia che abbiamo iniziato fin dalla fondazione del nostro partito; soltanto noi, a differenza del partito liberale, abbiamo una linea politica che non ha mai avuto flessioni.

Ecco perché gli elettori del 13 giugno e del 7 maggio hanno dato l'appoggio di tre milioni di voti alla nostra battaglia; ecco perché gli elettori, i cittadini italiani, hanno creduto in noi: siamo noi l'unica garanzia della difesa delle più genuine tradizioni italiane.

Ed ecco perché questa legge ci troverà sempre continui ed incessanti critici, ecco perché continueremo ad indicare gli sbagli perpetrati e quel perseverante e delirante errore che sta spingendo la democrazia cristiana in braccio al partito comunista.

Non tanto e non solo per la confluenza occasionale di ieri, quanto perché, consentendo che venga mantenuta nei suoi principi generali la legge De Marzi-Cipolla, la democrazia cristiana permette quel sovvertimento effettivo del diritto di proprietà che rappresenta il principale obiettivo delle sinistre.

La legge De Marzi-Cipolla, così come è stata riformata e come si pretende di riformarla oggi, non ha più alcun senso. Si era partiti, secondo le dichiarazioni fatte dal Governo attraverso il suo responsabile in questo specifico settore, cioè il ministro Natali, dalla premessa che le regioni non dovessero avere competenza in questo settore, che riguarda la tutela di diritti intersoggettivi; ma si è giunti poi alla clamorosa approvazione di ieri sera dell'articolo 3 in un nuovo testo che non solo conferisce ogni potere alle regioni, ma consente loro un'assoluta libertà di determinazione dei criteri (il che è assai più che la facoltà di determinare le modalità) per la fissazione dei canoni di affitto.

Non ci si stupisca per quanto è accaduto. Il voto di ieri altro non è che la logica conseguenza di un progressivo cedimento della maggioranza, di cui si erano già scorti i segni, onorevole De Leonardis, fin dall'inizio del dibattito, allorché il testo del Governo venne emendato dalla Commissione e sottoposto poi ad una continua erosione, attraverso il ripetuto accoglimento delle istanze avanzate dal partito comunista.

Con l'accoglimento delle richieste avanzate a proposito dell'articolo 1 e dell'articolo 2, le regioni facevano capolino in questa legge e finivano con l'assumere un ruolo sempre più rilevante. La presa di posizione iniziale contenuta nella legge, contraria al regionalismo, veniva a poco a poco superata. Veniva rotta così anche questa diga, come tutte quelle che la democrazia cristiana ha sino ad oggi dichiarato di voler erigere nei confronti del comunismo. L'ultima diga è crollata miseramente con il voto di ieri.

Quel voto ha un particolare significato, perché è stato reso possibile dall'azione operata da qualche rappresentante della corrente di « Forze nuove », che ha trovato consenzienti e plaudenti (come testimonia lo scrosciante applauso avutosi ieri sera al momento della proclamazione del risultato del voto) il gruppo comunista e il gruppo socialista. I marxisti di ieri (comunisti e socialisti) e quelli di oggi (i democristiani di sinistra) si sono così accomunati nel disegno di disgregazione dello Stato, di distruzione dei principi basilari del nostro ordinamento, di impoverimento del potere statale e di contemporanea espansione delle strutture regionali, secondo una linea che rappresenta uno dei cavalli di battaglia e dei punti di forza del partito comunista italiano.

A mano a mano che si andava avanti nella discussione, la maggioranza, attraverso l'onorevole De Leonardis, continuava a cedere terreno. Si è arrivati al punto di presentare emendamenti quando già la discussione su di essi era stata chiusa. A questo proposito il Presidente della Camera ha fatto una precisazione di fronte alla quale io, come deputato, mi inchino; per altro, la semplice lettura del regolamento suggerisce un'interpretazione assai diversa dalla prassi consolidata in questa aula. La Commissione agricoltura avrebbe dovuto quanto meno, secondo la nostra personale convinzione, essere convocata per esaminare quei nuovi emendamenti. In ogni modo il nuovo emendamento all'articolo 3 presentato dal relatore per la maggioranza è stato annichilito dal voto sull'emendamento interamente sostitutivo dell'onorevole Fracanzani (che in questo momento non vedo presente: è « sospeso »...).

Veniamo all'articolo 4, il quale esorbita da quelle che sono le normali possibilità di una norma di legge. Esso inizia col sancire una retroattività, stabilendo che i criteri relativi all'applicazione del canone nell'affitto dei fondi rustici, ai sensi dei precedenti articoli 1 e 3, entrano in applicazione a decorrere dal-

l'inizio dell'annata agraria 1971-72. Innanzitutto ci si dovrebbe domandare a quale testo dell'articolo 3 si fa riferimento: a quello originario o a quello approvato? In secondo luogo, si fa riferimento a fatti che risalgono a due anni or sono, i quali dovrebbero essere sottratti a ogni possibilità di esame o riesame. Questo soprattutto se si tiene conto del fatto che, tra il 10 novembre e l'approvazione dell'ultima « leggina », vi è stato un vuoto legislativo, tra l'altro colmato prima e dopo la sentenza della Corte costituzionale del 14 luglio 1972, n. 155, con due « leggine » incostituzionali. Qui si vorrebbe salvare il tutto facendo un fastello, per liberarsene, di tutte le norme relative alla morosità ed alle inadempienze, conseguenti al vuoto legislativo determinato dalla Corte costituzionale.

In sostanza, passando da una violazione della Costituzione all'altra, siamo giunti a parlare di questo articolo 4, il cui secondo comma recita che per l'annata agraria 1971-1972, i canoni corrisposti in via provvisoria ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, devono essere conguagliati rispetto ai canoni previsti dalla presente legge, entro sei mesi dalla determinazione definitiva delle tabelle. In questo modo, si continua a tollerare uno stato di morosità che si è già consumato, quanto meno, tra il 10 novembre 1972 e l'entrata in vigore della nuova « leggina » di proroga, con una norma che non può non ricadere anch'essa in una illiceità di tipo costituzionale. Se non sbaglio, un articolo delle preleggi, approvato nel lontano 1942, vigente il bieco regime fascista, recita che la legge non può disporre che per il futuro e non ha effetto retroattivo. E il terzo comma di questo articolo 4 seguita: « Per l'annata agraria precedente, qualora non sia già intervenuta definizione dei rapporti, il conguaglio dei canoni è dovuto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in base al coefficiente massimo di 40 volte il reddito dominicale per gli affittuari coltivatori diretti e di 45 volte per gli affittuari non coltivatori ».

La provvisorietà di questi canoni continua a mantenere una situazione di incertezza nelle campagne. Noi non sappiamo, in verità, specialmente dopo il colpo di mano delle sinistre di ieri, quando questa norma potrà entrare in vigore nel nostro ordinamento civile. Riteniamo che dovrà trascorrere molto tempo, che l'*iter* sarà molto travagliato. Non voglio passare per un vate di sventura, ma voglio dire che sui patti agrari diversi governi sono caduti, ed analoga sorte potrebbe toccare al Governo Andreotti.

## PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BOLDRINI

TASSI. Questi canoni, queste indicazioni insicure continueranno a mantenere nelle campagne uno stato di incertezza assolutamente non idoneo ad un sano lavoro nell'agricoltura: da una parte, l'affittuario non sa esattamente quando, come e soprattutto quanto dovrà pagare. Il proprietario, dall'altra parte, si trova a non avere nemmeno il necessario per pagare le imposte. Situazioni del genere non possono essere prese alla leggera; qui ogni tanto si fa dell'accademia e della polemica, dimenticando invece quella che è la reale situazione dei nostri campi: mancanza assoluta di investimenti, mancanza assoluta di contratti, assoluta incertezza che si protrae di giorno in giorno. L'ultima proroga, che sappiamo essere chiaramente in-costituzionale, scadrà il 15 marzo 1973. Certamente prima di quella data non potrà essere approvata la nuova disciplina dei fondi rustici.

Nel frattempo, incalza un altro termine molto pesante per noi, quello fissato all'Italia per adeguare la sua legislazione a quella della Comunità economica europea.

In questo quadro si è inserito il colpo di mano di ieri sera. Abbiamo una maggioranza che non è sicura di se stessa. Queste leggi così abborracciate, predisposte senza alcuna volontà politica, frutto di compromessi dell'ultima ora o dell'ultimo minuto, continuano a peregrinare stancamente nelle aule parlamentari.

All'ultimo comma dell'articolo 4 possiamo trovare la norma più strana, sia nella formulazione governativa, sia nella correzione fattane dalla Commissione, là dove si legge: « L'affittuario che abbia corrisposto i canoni determinati a norma dei precedenti commi non può essere dichiarato inadempiente per morosità ». Qui addirittura si cancella la morosità con una legge, quasi che fosse possibile al potere legislativo sostituirsi alla magistratura nello stabilire se il comportamento di una qualsiasi parte, di un qualsiasi cittadino, sia conforme o meno alle norme di legge.

Onorevoli colleghi, credo che l'ultimo articolo di questo disegno di legge, che sembra dover essere il meno importante, sia invece così infarcito di errori da costituire il giusto coronamento di una legge così disastrosa e disastriante della nostra agricoltura.

Noi voteremo senz'altro contro questo articolo, come abbiamo votato contro tutti gli

altri articoli e tutti gli emendamenti presentati dalla sinistra e continueremo nello svolgimento di emendamenti ed articoli aggiuntivi per cercare di riaggiustare quello che è possibile delle norme generali contenute nella legge De Marzi-Cipolla. In sostanza, basterebbero poche novità. Basterebbe stabilire che certi proprietari, che si trovino in determinate condizioni economiche personali, possono riavere il fondo per condurlo direttamente, perché la situazione automaticamente si modificasse in senso positivo e l'equilibrio ritornasse nelle campagne.

Viceversa, l'ottusità della maggioranza governativa e parlamentare nel voler mantenere un vincolo *ope legis*, che continua ad operare senza alcun rispetto per la parte più debole, che in questo caso è e resta la parte concedente, non può che continuare a portare guai alla nostra agricoltura.

Onorevoli colleghi, in una legge per lo sviluppo dell'agricoltura, che, se non sbaglio, è del 20 settembre 1971, all'articolo 5-*quater* o 5-*quinquies* è data facoltà all'emigrante che ritorna in patria dal paese di emigrazione di riavere il fondo eventualmente dato in affitto prima di espatriare. Ebbene, lo dico quasi come un paradosso, non costringiamo i proprietari concedenti ad emigrare per riavere il loro fondo. Alla luce della convenienza (onorevole Valori, ella che si intende di calcoli, come ha dimostrato qualche giorno fa enunciando miriadi di cifre, pensi un po' a questo), forse sarebbe una operazione da prendere in considerazione. Sarebbe, però, certamente, un'ultima beffa per lo stesso potere legislativo e per la nostra dignità di parlamentari. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare sull'articolo 4 l'onorevole Valensise. Ne ha facoltà.

VALENSISE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il collega Tassi ha già illustrato le ragioni della nostra opposizione e delle perplessità che in noi suscita l'articolo 4 della legge. A me basterà pertanto aggiungere poche osservazioni che si riassumono nelle perplessità che induce la normativa prevista dall'articolo 4 in relazione ai metodi per la copertura dei periodi intermedi. A noi sembra che queste formulazioni urtino con i principi generali del diritto in quanto prevedono *ex lege* una estensione al passato di criteri che nel meccanismo del nostro ordinamento andrebbero risolti in maniera diversa. In proposito vi sono già state delle osservazioni della

Commissione giustizia di cui non mi sembra sia stato tenuto conto.

Accanto a questa osservazione fondamentale che ci ispira l'articolo 4, ve n'è un'altra, relativa allo svisamento dell'articolo 4 che è stato prodotto dall'inserimento nel testo di legge dell'emendamento votato ieri sera. Quell'emendamento infatti devolve alle regioni la possibilità di determinare con propria legge, « forbici » e moltiplicatori. Le leggi regionali non possono essere soggette a termine per la loro emanazione. Quindi, se questo testo legislativo deve avere una sua coerenza ed un minimo di credibilità, è necessario che dalla maggioranza vengano proposti emendamenti all'articolo 4 in armonia con l'emendamento Fracanzani sostitutivo dell'articolo 3. In caso contrario tutti i termini previsti dall'articolo 4 verrebbero a fare a pugni con i termini molto più larghi resi possibili dall'articolo 3, nella versione proposta nell'emendamento Fracanzani. Queste sono le modifiche al senso della legge, che noi abbiamo denunciato un momento fa, e che imponevano ed impongono una parola riparatrice da parte della maggioranza. Non riteniamo che sia cosa seria approvare due articoli, l'articolo 3 nella forma in cui è stato approvato ieri sera, e l'articolo 4 nella forma in cui è proposto dalla Commissione, che contengono delle norme incompatibili tra loro, né tra loro armonizzabili, in quanto, torno a ripetere, non è possibile per legge dello Stato fissare i termini entro i quali i consigli regionali devono assumere le loro determinazioni, in base all'emendamento Fracanzani, quelle determinazioni che dovrebbero portarle a stabilire le misure dei moltiplicatori a seconda delle zone agrarie.

Quindi delle due l'una: o la maggioranza presenterà degli emendamenti allo scopo di coordinare questo articolo 4 con l'articolo 3 così come approvato ieri sera, oppure l'articolo 4 risulterà assolutamente incomprensibile. Di conseguenza l'intero disegno di legge uscirà da questo ramo del Parlamento veramente incomprensibile. Se è questo che si vuole per imporre al Senato di rimediare, se si vuole produrre un aborto legislativo proprio perché l'altro ramo del Parlamento sia costretto ad emendarlo, consentendo alla maggioranza di tornare sui suoi passi, una maggioranza che non so in che modo nell'altro ramo del Parlamento potrà essere raccolta, lo si dica pure, questo è un fatto politico; ma dal punto di vista della tecnica legislativa e dal punto di vista giuridico mi sembra assolutamente aberrante l'approvazione di un

articolo 4 che fa a pugni con l'articolo 3 nel testo approvato ieri sera.

Per queste ragioni noi siamo assolutamente contrari all'articolo 4 nel suo complesso (*Applausi a destra*).

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al primo comma, sostituire le parole:* dall'inizio dell'annata agraria 1971-72, *con le parole:* dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 155 del 14 luglio 1972.

**4. 1. Valori, Bardelli, Macaluso, Giannini, Pegoraro, Marras, Bonifazi, Esposto, Di Marino, Scutari, Riga Grazia, Mirate, Martelli.**

*Al secondo comma sostituire le parole:* rispetto ai canoni previsti dalla presente legge entro sei mesi dalla determinazione definitiva delle tabelle, *con le parole:* rispetto ai canoni previsti dalla legge 11 febbraio 1971, n. 11 fino alla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 155 del 14 luglio 1972 e rispetto ai canoni previsti dalla presente legge per il periodo successivo. Ove le tabelle non siano state determinate, il canone è dovuto in base al coefficiente massimo di 40 volte per l'intera annata agraria.

**4. 2. Valori, Bardelli, Macaluso, Giannini, Pegoraro, Marras, Bonifazi, Esposto, Di Marino, Scutari, Riga Grazia, Mirate, Martelli.**

È stato altresì presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Qualora l'affittuario venga convenuto in giudizio per morosità, il giudice, alla prima udienza, prima di assumere ogni altro provvedimento, dovrà concedere all'affittuario un termine non inferiore a trenta giorni per il pagamento dei canoni scaduti; in caso di contumacia dell'affittuario, il provvedimento dovrà essergli notificato nei termini fissati dal giudice e i trenta giorni decorreranno dalla data di notificazione.

Il pagamento entro il termine fissato sana a tutti gli effetti la morosità.

**4. 0. 51. Valori, Bardelli, Macaluso, Pegoraro, Giannini, Marras, Bonifazi, Esposto, Di Marino, Scutari, Riga Grazia, Mirate, Martelli.**

L'onorevole Valori ha facoltà di svolgerli.

VALORI. Signor Presidente, il nostro emendamento 4.1 si rifà ad una tesi abbastanza ovvia, quella cioè che le sentenze della Corte costituzionale hanno efficacia dal giorno successivo a quello della loro pubblicazione. L'emendamento sarebbe ovvio se non vi fosse il primo comma dell'articolo 4 del testo governativo, nel quale si sostiene che i criteri relativi all'applicazione del canone di affitto dei fondi rustici si applicano dall'inizio dell'annata agraria 1971-72.

Ora, signor ministro, per una maggioranza che, come ella ha sostenuto, ha scrupoli costituzionali (sui quali, a dire la verità, ho qualche dubbio, ma che in ogni caso, in astratto, sono encomiabili), ritengo si tratti di una svista significativa, dal momento che questo primo comma, che sottrae agli affittuari non più di qualche milione è, a nostro avviso, rivelatore di una libidine della maggioranza a favore dei proprietari della terra. Si tratta di carpire agli affittuari, con un comma anticostituzionale, qualche milione. Questo è accattonaggio, non è nemmeno furto dignitoso. Non credo che questo fatto sia sfuggito ai rigorosi costituzionalisti, e ritengo che proprio per la scarsa rilevanza della questione si è nel giusto quando lo si considera indice di questa voluttà di servire i proprietari terrieri.

Altrettanto è a dire circa l'emendamento 4.2, che pure riguarda il momento in cui gli effetti della sentenza della Corte incidono sui rapporti *in itinere*, non ancora conclusi. Per quanto riguarda i casi nei quali è stato applicato un coefficiente temporaneo, noi prevediamo la possibilità e la necessità di effettuare un conguaglio, per tutti i canoni precedenti alla pubblicazione della sentenza della Corte, con i vecchi canoni, e per quelli successivi, con i nuovi canoni. Questo mi pare un criterio che promana direttamente da una corretta ed elementare interpretazione della sentenza della Corte costituzionale.

Per quanto riguarda poi l'articolo aggiuntivo 4.0.51, noi ci preoccupiamo con esso di dare maggiore certezza ai rapporti giuridici e di evitare un certo tipo di litigiosità che è piuttosto diffusa in questo campo. Mi riferisco al concetto di morosità, per il quale oggi si rimette alla discrezionalità del magistrato la valutazione se si tratti o meno di grave inadempimento. Noi proponiamo di fissare un principio generale secondo il quale, in caso di morosità, il giudice debba fissare un termine per il pagamento, senza valutare se l'inadempimento sia grave o meno. Scaduto il termine, ovviamente, in caso di persistenza dell'inadempimento, si ha la risoluzione del

contratto. Anche questo ci sembra un sistema volto non tanto a favorire l'una o l'altra parte, quanto ad offrire la possibilità di evitare l'intervento discrezionale del magistrato, che può portare a disparità, anche sensibili, da zona a zona.

Mi pare di aver colto con l'illustrazione di queste nostre proposte, signor ministro, dei fatti che non sono particolarmente rilevanti, ma che sono pur sempre indicativi di alcune disfunzioni di ordine tecnico, nei confronti delle quali Governo e maggioranza dovrebbero poter tranquillamente accettare le nostre proposte, per adeguare la norma in esame all'articolo 136 della Costituzione ed ai principi in materia di applicazione delle sentenze della Corte costituzionale.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il terzo comma con il seguente:*

Per l'annata agraria 1970-71, qualora i canoni siano stati corrisposti, in via provvisoria, con l'applicazione del coefficiente 36 di cui al sesto comma dell'articolo 3 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, o qualora non sia già intervenuta definizione dei rapporti, il conguaglio dei canoni è dovuto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in base al coefficiente massimo di 40 volte.

4. 3. **Mirate, Bardelli, Macaluso, Giannini, Pègoraro, Marras, Bonifazi, Esposto, Di Marino, Scutari, Valori, Riga Grazia, Martelli.**

L'onorevole Mirate ha facoltà di svolgerlo.

MIRATE. Il testo del nostro emendamento 4.3, signor Presidente, è estremamente chiaro; potrei dire quasi che esso si illustra da sé. I concetti che tenderemmo ad introdurre, con questa modifica del comma terzo dell'articolo 4 della legge in discussione, cercano di raggiungere due obiettivi.

Innanzitutto, evitare eventuali dubbi interpretativi che potrebbero insorgere con riferimento particolare al comma terzo della legge, stante l'esplicito richiamo ai canoni che siano stati corrisposti in via provvisoria con il coefficiente 36, in base alla legge n. 11 del febbraio 1971. Si prevede in questo caso un conguaglio, entro sei mesi, in base al coefficiente 40. Si tratta di riferimento che la legge non contiene in modo esplicito e che noi — al fine, appunto, di evitare dubbi interpretativi — intendiamo introdurre. Il secondo obiettivo cui facevo riferimento, è quello di superare

di fatto la differenziazione che ancora rimane nel testo legislativo, relativamente al trattamento tra affittuari coltivatori diretti e affittuari non coltivatori diretti. È differenziazione che abbiamo abbondantemente contestato nel corso della discussione della legge, con argomenti che, per brevità, non intendo richiamare.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

**ART. 4-bis.**

Sono vietati il subaffitto, la concessione in contratto di affitto ed in generale ogni forma di subconcessione dei fondi rustici. È ammessa la subconcessione di terreni ai soci da parte di cooperative, che abbiano le caratteristiche indicate nell'articolo precedente.

**4. 0. 1. Salvatore, Strazzi, Vineis, Fagone, Frasca.**

L'onorevole Salvatore ha facoltà di svolgerlo.

**SALVATORE.** Lo riteniamo già svolto, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:*

**ART. 4-bis.**

La durata minima del contratto di affitto di fondi rustici è stabilita in anni 18.

**4. 0. 42. Fracanzani, Donat-Cattin, Colombo Vittorino, Bonalumi, Cabras, Morini, Bodrato, Carta, Giordano, Santuz, Fontana.**

**MORINI.** Chiedo di svolgerlo io, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MORINI.** Signor Presidente, mi permetta una breve dichiarazione sulle ragioni che inducono il sottoscritto e gli altri firmatari dell'articolo aggiuntivo Fracanzani 4. 0. 42 a ritirarlo. Va infatti precisato che a favore dei lavoratori della terra, in materia di fitti rustici, esiste e vige un regime di proroga legale, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 273, e successive integrazioni. Pertanto, il nostro emendamento si poneva come fattore di maggior chiarimento. Resta quindi indubitabile

che i lavoratori della terra sono oggi sufficientemente tutelati dal blocco vigente. Le assicurazioni forniteci dal Governo e che ci fornirà il relatore, circa l'inserimento della materia nella emananda normativa relativa al recepimento delle norme comunitarie sulle strutture, ci danno garanzie più che soddisfacenti. Anche perché chi parla non ha dubbi e non ne ha mai avuti sul fatto che il partito della democrazia cristiana, cui mi onoro di appartenere, abbia in sé le caratteristiche di partito popolare, democratico e antifascista, al punto tale che è in grado di tutelare e di garantire gli interessi dei lavoratori. Con particolare riguardo ai lavoratori della terra, a cui il nostro movimento politico di cattolici democratici è così legato, fin dai tempi del partito popolare di Sturzo e di Miglioli.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

Ferma restando la proroga prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 273 e successive integrazioni, i contratti di affitto a coltivatori diretti, singoli o associati, hanno durata minima di anni 18, purché il titolare del contratto o altro componente della sua famiglia avente diritto continuino la diretta conduzione del fondo. Per i contratti in corso, il periodo di anni 18 decorre dalla entrata in vigore della presente legge. La vendita del fondo non altera tali disposizioni.

Le norme di cui al comma precedente non si applicano ai casi in cui il concedente sia un ex coltivatore diretto emigrato che voglia ritornare a coltivare il fondo direttamente.

L'affittuario coltivatore diretto può sempre recedere dal contratto dandone preavviso al locatore sei mesi prima della scadenza dell'annata agraria.

**4. 0. 48. Di Marino, Bardelli, Macaluso, Giannini, Pegoraro, Marras, Bonifazi, Esposto, Scutari, Valori, Riga Grazia, Mirate, Martelli.**

L'onorevole Di Marino ha facoltà di svolgerlo.

**DI MARINO.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, insieme con il principio di un canone remunerativo del lavoro, l'altro essenziale principio contenuto nella legge n. 11 - riconfermato e non messo in discussione nel provvedimento ora al nostro esame - è quello del diritto del coltivatore affittuario di realizzare

investimenti e trasformazioni. Orbene, questo è certamente uno dei fattori decisivi — insieme con quello di un equo canone — affinché l'impresa del fittavolo sia un elemento propulsivo per lo sviluppo dell'agricoltura, la qualificazione e la specializzazione della produzione. Ma è evidente che l'esercizio di tale diritto agli investimenti e alle trasformazioni è subordinato alla certezza di una congrua durata del contratto, ossia alla garanzia della stabilità dell'impresa coltivatrice sul fondo per un congruo periodo di anni. Ebbene, a tutt'oggi questa garanzia non esiste, e ciò rappresenta la causa prima fra tutte — insieme con l'esoso sfruttamento operato dalla proprietà fondiaria sui fittavoli — di tanta parte dell'arretratezza della nostra agricoltura contadina. Soprattutto, questa precarietà del rapporto è causa della stessa condizione di scarsa forza contrattuale che i fittavoli hanno sempre avuto. Noi conosciamo quali siano le condizioni delle imprese coltivatrici, specialmente in vaste zone del Mezzogiorno, e conosciamo il ricatto operato con il diniego di proroga o altri pretesti per cacciar via i fittavoli. Inoltre, le scadenze contrattuali non sono mai state regolamentate, nel nostro paese, secondo i criteri più affermati di una scienza economica borghese appena appena un po' avveduta. In questi anni siamo andati avanti con un regime di proroga che, tuttavia, lascia e lascia ancora molte possibilità di cacciar via dal fondo il fittavolo. Quindi, in sostanza, questo elemento di precarietà è rimasto. Nel corso del mio intervento in sede di discussione sulle linee generali ho avuto occasione di citare dei casi che dimostrano come, pur in presenza di una legge che garantiva certi diritti, la proprietà fondiaria può — attraverso la manovra della vendita o attraverso altri espedienti — riuscire a limitare o a negare l'esercizio concreto di questi diritti.

Ecco, dunque, la necessità di stabilire sin d'ora nel presente provvedimento la durata del contratto di affitto. Riferendoci ad alcuni dati obiettivi, che si possono desumere anche da altre legislazioni, riteniamo che i contratti di affitto debbano avere la durata minima di 18 anni (si tratta di un periodo non fissato a caso), senza eccezioni: la vendita del fondo da parte del proprietario non dovrebbe far venir meno o incidere sul diritto di far durare il contratto 18 anni. Raccomandiamo l'approvazione di questo emendamento, che prevede una sola eccezione, per quanto riguarda il proprietario coltivatore diretto emigrato il quale, tornato sulla terra, ha evidentemente diritto di riprendere il suo fondo, e che è un

emendamento decisivo sia per la condizione dei coltivatori sia per lo sviluppo della produzione agricola.

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

Il prezzo di acquisto della terra, ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione istituito con l'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, è determinato dalla commissione tecnica provinciale di cui all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, e successive modificazioni, con riferimento ai valori fondiari medi di mercato praticati nella zona e secondo le direttive delle regioni.

Il proprietario concedente non potrà vendere ad altri il terreno, se non in caso di mancata accettazione da parte dell'avente diritto alla prelazione o di sua esplicita rinuncia ad esercitare tale diritto.

Il coltivatore avente diritto alla prelazione può condizionare la propria accettazione a trenta giorni dalla determinazione del prezzo da parte della Commissione o alla pronuncia sulla richiesta di mutuo fondiario.

Le somme riscosse dagli enti pubblici e morali per la vendita dei terreni di loro proprietà possono essere destinate all'acquisto di immobili e ad altre forme di investimento, in deroga alle disposizioni che prescrivono diverso impiego.

**4. 0. 49. Esposto, Bardelli, Macaluso, Giannini, Pegoraro, Marras, Bonifazi, Di Marino, Scutari, Valori, Riga Grazia, Mirate, Martelli.**

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

I contratti di soccida parziaria e di soccida semplice sono compresi fra quelli che godono della proroga sui contratti agrari prevista dalla legge 22 settembre 1964, n. 756.

**4. 0. 54. Marras, Bardelli, Macaluso, Giannini, Pegoraro, Bonifazi, Esposto, Di Marino, Scutari, Valori, Riga Grazia, Mirate, Martelli.**

**PEGORARO.** Chiedo di svolgerli io.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**PEGORARO.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo aggiuntivo Esposto 4. 0. 49 ripropone un problema ampiamente discusso nelle campagne, il problema dell'equo prezzo del terreno ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione di cui alla legge n. 590. Questa legge, onorevole ministro, stabilendo il diritto

to di prelazione da parte del fittavolo, ha accolto — possiamo dire — una secolare aspirazione dei fittavoli coltivatori diretti. Prima il terreno poteva essere venduto indipendentemente dal fittavolo che lo coltivava, determinandosi situazioni gravissime, addirittura drammatiche, nelle campagne, con la conseguenza della cacciata, molte volte, del fittavolo stesso dopo che quest'ultimo aveva coltivato il fondo per svariati decenni. Ma la legge n. 590 non ha risposto appieno alle aspettative dei fittavoli coltivatori diretti né risponde appieno a queste aspettative dopo la modifica apportata con l'ultima legge di rifinanziamento.

Che cosa è avvenuto in definitiva, onorevoli colleghi? In mancanza della fissazione di un equo prezzo della terra, la legge n. 590 ha avuto scarsa applicazione nelle nostre campagne, per tutta una serie di motivi che qui è inutile richiamare. I valori fondiari hanno raggiunto limiti elevatissimi e il fittavolo — sia per mancanza di danaro sufficiente e sia per la poca convenienza di acquistare fondi a quei valori fondiari — non ha potuto esercitare il diritto di prelazione.

Il problema, quindi, della fissazione di un equo prezzo del terreno ai fini della prelazione è molto sentito dai fittavoli coltivatori diretti. I colleghi della democrazia cristiana, quanti hanno particolari legami con gli stessi coltivatori diretti sanno bene quanto si sia discusso su questo argomento in vari convegni, dove si è fatta sentire l'esigenza di fissare un equo prezzo della terra. Praticamente, la richiesta che viene dai fittavoli coltivatori diretti è una: equo prezzo della terra per consentire in concreto di poter acquisire la proprietà del terreno stesso.

Detto questo, credo che il nostro articolo aggiuntivo Esposto 4. O. 49 non richieda molte spiegazioni. Esso prevede la fissazione del prezzo di acquisto dei terreni ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione; stabilisce che il prezzo è determinato dalla commissione tecnica provinciale; nel determinare il prezzo fa riferimento ai valori fondiari medi di mercato praticati nella zona e secondo direttive che debbono venire dalle regioni. Il secondo e terzo comma dettano norme a garanzia e a tutela del diritto del fittavolo affinché possa pienamente esercitare il diritto di prelazione. L'ultimo comma, sul quale desidero attirare la particolare attenzione degli onorevoli colleghi, dispone che gli enti pubblici possano vendere i loro terreni per investire il ricavato in maniera più redditizia.

Poiché riteniamo questo articolo aggiuntivo molto importante, lo segnaliamo alla vostra considerazione e ci auguriamo che esso sia approvato.

Quanto all'articolo aggiuntivo Marras 4. O. 54, poiché verte su materia in ordine alla quale ci si è a lungo soffermati in sede di discussione sulle linee generali, lo consideriamo svolto.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Sono abrogate tutte le disposizioni di legge in contrasto con la presente legge.

**4. O. 41. Strazzi, Salvatore, Vineis, Fagone, Frasca.**

L'onorevole Salvatore ha facoltà di svolgerlo.

**SALVATORE.** Lo consideriamo svolto, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente articolo 4-bis:*

È autorizzata la spesa di lire . . . . . da destinare al finanziamento delle operazioni di revisione ed aggiornamento del catasto, nonché di quelle necessarie a introdurre le voci attualmente mancanti nelle zone in cui mancano tariffe di reddito dominicale agli ordinamenti produttivi ed alle qualità di colture.

Tali operazioni devono concludersi entro il termine di due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

**4. O. 61.**

**Zurlo, Bianco, Galloni.**

Poiché nessuno dei firmatari è presente, si intende che abbiano rinunciato allo svolgimento.

È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

« Le disposizioni di cui all'articolo 3 della presente legge entreranno in vigore per l'annata agraria 1982.

Nelle more, l'articolo 3 della legge 12 giugno 1962, n. 567, come modificato dall'articolo 3 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, è sostituito dal seguente:

» La commissione tecnica provinciale determina ogni quattro anni, almeno sei mesi

prima dell'inizio dell'annata agraria, le tabelle per i canoni dell'equo fitto per le zone agrarie omogenee.

Nella determinazione delle tabelle di cui al comma precedente la commissione, prendendo a base i redditi dominicali determinati a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, stabilisce per ogni qualità di agricoltura ed eventuali gruppi di classi, individuati in casto, coefficienti di moltiplicazione compresi fra un minimo di 38 volte ed un massimo di 105 volte, con conformità delle direttive della commissione tecnica centrale.

Le commissioni tecniche provinciali, in presenza di condizioni strutturali che accrescono l'efficienza e la produttività delle aziende, applicano coefficienti aggiuntivi a quelli sopra indicati, nelle situazioni e nei limiti appresso specificati:

a) per i fondi rustici dotati di fabbricati aziendali, coefficienti sino a 4 in più, da graduarsi in rapporto allo stato di uso dei medesimi e alla loro importanza relativamente all'organizzazione aziendale ed agli specifici ordinamenti culturali;

b) per i fondi rustici dotati di fabbricati colonici ad uso di abitazioni, che garantiscono adeguate condizioni abitative ed igieniche, coefficienti fino ad otto punti in più, graduati in relazione alla adeguatezza del fabbricato colonico rispetto alle esigenze familiari dell'affittuario e dei lavoratori dipendenti, ove esistono, allo stato di manutenzione del fabbricato medesimo e all'esistenza di idonei servizi;

c) per i fondi rustici dotati di efficienti investimenti fissi che rechino un diretto apporto alle condizioni di produttività del fondo, oltre a quelli indicati alle lettere a) e b), coefficienti fino ad otto punti in più, graduati in relazione al tasso di redditività degli investimenti medesimi.

I coefficienti aggiuntivi previsti nelle lettere a), b) e c) sono applicati tenendo conto rispettivamente degli apporti dell'affittuario, degli oneri gravanti sull'impresa nonché di quelli a carico della proprietà e si sommano tra loro qualora si verificano cumulativamente le circostanze contemplate in ciascuna di esse.

Per la determinazione del canone dovuto dall'affittuario che non sia coltivatore diretto ai sensi dell'articolo 25 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, alle tabelle come sopra stabilite si applica un coefficiente di maggiorazione da un minimo di 5 a un massimo di 10 punti,

sulla base dei criteri che saranno stabiliti dalla commissione tecnica centrale.

Per l'affittuario coltivatore diretto, la commissione tecnica provinciale nella determinazione dei coefficienti deve tener conto della necessità di assicurare comunque una equa remunerazione al lavoro dell'affittuario e della sua famiglia.

Nel caso in cui le tabelle siano annullate, le nuove tabelle vengono determinate dalla commissione tecnica provinciale entro tre mesi dalla data di annullamento; in mancanza, provvede la commissione tecnica centrale entro tre mesi.

Ove le tabelle non vengano determinate entro i termini sopra stabiliti, o siano annullate o sospese, l'equo canone è corrisposto, in via provvisoria, nell'ammontare corrispondente a 42 volte il reddito dominicale, indicato nel secondo comma, dei fondi oggetto del contratto.

Il pagamento delle differenze conseguenti al conguaglio del canone deve essere effettuato nel termine di sei mesi dalla determinazione definitiva delle tabelle.

Nelle zone in cui, per mancanza di tariffe di reddito dominicale o per mancata corrispondenza dei redditi dominicali agli ordinamenti produttivi ed alle qualità di coltura, risultino inapplicabili le disposizioni di cui ai commi precedenti, ovvero nei casi in cui il canone risulti manifestamente sperequato rispetto al livello medio dei canoni stabiliti in base ai criteri della presente legge, la commissione tecnica provinciale, sulla scorta dei criteri formulati dalla commissione tecnica centrale, determina tabelle di canone di equo affitto, con l'indicazione di un minimo e di un massimo, tenendo conto del valore medio della produzione lorda vendibile dell'ultimo quadriennio, detratto il reddito da lavoro del coltivatore diretto, compreso quello dei familiari effettivamente impegnati nella coltivazione del fondo, sempre che l'affittuario si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 25 della legge 11 febbraio 1971, n. 11.

I canoni di affitto stabiliti ai sensi della presente legge non possono comunque essere superiori all'80 per cento di quelli risultanti dalle tabelle determinate in base alle disposizioni della legge 12 giugno 1962, n. 567, vigenti nell'annata agraria anteriore all'entrata in vigore della legge 11 febbraio 1971, n. 11.

Qualora la commissione tecnica provinciale non provveda nel termine indicato nel primo comma, le tabelle vengono determinate dalla commissione tecnica centrale prevista nell'articolo 5 della legge 12 giugno 1962, nu-

mero 567, come modificato dall'articolo 6 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, almeno due mesi prima dell'inizio dell'annata agraria » ».

**De Marzio, Sponziello.**

SPONZIELLO. Chiedo di svolgerlo io, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPONZIELLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, per illustrare questo articolo aggiuntivo De Marzio dobbiamo dare concretezza delle ragioni che ci hanno indotto a presentarlo. Dal dibattito che si è svolto oggi è emerso che il provvedimento, nel testo modificato a seguito dell'approvazione avvenuta ieri sera dell'emendamento Fracanzani 3. 33. — ed è questa una convinzione quasi unanime, o almeno è la convinzione della maggioranza — offre maggiormente il fianco a censure di ordine costituzionale. Partendo da questo presupposto, e partendo dal presupposto che è aberrante, anche sul piano della tecnica legislativa, che la maggioranza affermi che ci sono delle disposizioni che contengono violazioni della Costituzione, e poi voti a favore di un provvedimento che contiene anche tali disposizioni (tanto che tutti ci deriderebbero, e non soltanto i cultori del diritto, ma anche gli uomini di buon senso se si arrivasse a tale assurdo risultato), ci siamo permessi di offrire una soluzione a questo spinoso problema proprio attraverso la presentazione di questo articolo aggiuntivo. Esso stabilisce che le norme dell'articolo 3 votato ieri sera entrano in vigore nel 1982; potrete obiettare che si tratta di un termine troppo lungo, ma tale termine può essere modificato attraverso un subemendamento. Il fatto è che secondo noi ci si deve prima rendere conto se le regioni funzioneranno bene, senza fare politica, senza discriminare i cittadini, per quelli che sono i loro interessi, secondo il colore politico delle regioni stesse. Nelle more, comunque, secondo il nostro emendamento restano valide le norme quali erano sostanzialmente previste dall'articolo 3 del disegno di legge governativo.

In base alle convinzioni della nostra parte politica, noi abbiamo previsto inoltre di allargare la « forbice » nei termini indicati dalla Corte costituzionale; si può obiettare che tali termini non sono condivisi dalla maggioranza, ma si potrebbe anche discutere su questo punto. Dal nostro punto di vista abbiamo ritenuto di ancorarci alle indicazioni fornite dalla Corte costituzionale, ma lo scopo per il

quale abbiamo presentato questo articolo aggiuntivo è soprattutto quello di non approvare una disposizione che la stessa maggioranza, che è costretta a votarla, ha dichiarato — secondo le dichiarazioni fatte, dopo la votazione della proposta di sospensiva, dallo stesso ministro Natali — di non condividere. Preso atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro, riteniamo che si possa uscire da questa situazione con l'approvazione del nostro articolo aggiuntivo.

Si può obiettare che questo è un *escamotage*, perché si fa rientrare dalla finestra quella norma del testo governativo che era stata fatta uscire dalla porta. Si tratta comunque di una soluzione, anche perché non si corrono i rischi che si potrebbero correre, se non fosse approvato questo emendamento, nel corso dell'esame del provvedimento dall'altro ramo del Parlamento. Il vostro ottimismo vi porta a ritenere che potrete concertare — come avete fatto oggi — un altro emendamento con le sinistre, ma ricordatevi che nel concertare un altro emendamento, che non sarà l'emendamento Fracanzani, sarete costretti comunque a concedere qualcosa alle richieste delle sinistre, legittime dal loro punto di vista. E si tratterà di un altro cedimento da parte della democrazia cristiana. Ecco perché noi abbiamo presentato questo articolo aggiuntivo, con questo spirito, che non è quello dell'opposizione per l'opposizione, ma è quello di offrire una via di uscita al Parlamento, soprattutto per la dignità di tutti, per legiferare in un modo che non sia sconcertante per chi sia cultore del diritto e per chi comunque desideri che le leggi vengano fatte con un certo criterio.

PRESIDENTE. Onorevole Sponziello, ho lasciato che ella illustrasse l'articolo aggiuntivo De Marzio, ma desidero precisare che la Presidenza si riserva di decidere sulla sua ammissibilità.

SPONZIELLO. D'accordo, signor Presidente.

#### Presentazione di un disegno di legge.

BERGAMASCO, *Ministro senza portafoglio*. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGAMASCO, *Ministro senza portafoglio*. Mi onoro presentare, a nome del mini-

stro del lavoro e della previdenza sociale, il seguente disegno di legge:

« Norme modificative ed integrative della legge 13 luglio 1965, n. 859, sulla previdenza del personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e distribuito.

#### Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 4 e sugli articoli aggiuntivi ?

DE LEONARDIS, *Relatore per la maggioranza*. L'emendamento Valori 4. 1 non fa che ripetere quello che è sancito dal primo comma dell'articolo 136 della Costituzione. Quindi non vi è alcuna necessità di richiamare questa norma che è chiara ed imperativa anche perché, per quanto attiene il pagamento del canone, ciò è stabilito dalle consuetudini e dalle norme contrattuali. Bisogna intendere il periodo stagionale come un periodo non frazionabile e quindi l'applicazione della sentenza della Corte costituzionale interviene secondo l'interpretazione normale del diritto. Per le stesse ragioni sono contrario anche all'emendamento Valori 4. 2.

Sono contrario all'emendamento Mirate 4. 3 perché occorre rispettare, anche per la parte transitoria, ciò che ha statuito la Corte costituzionale per quanto riguarda il doppio canone, uno per i coltivatori diretti affittuari e l'altro per gli affittuari non coltivatori.

Parere contrario all'articolo aggiuntivo Salvatore 4. 0. 1, perché non è collegato con il disegno di legge che esaminiamo.

Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo Di Marino 4. 0. 48 abbiamo già affermato, in sede di discussione dell'articolo 1, che intendiamo risolvere questo problema in occasione del recepimento delle direttive CEE nella nostra legislazione, direttive che danno determinate indicazioni che per noi sono vincolanti. In quella sede quindi si potrà risolvere il problema della durata dell'affitto, anche perché noi siamo molto perplessi sul fatto se occorra rinunciare alla proroga a tempo indeterminato, essendoci in proposito una sentenza della Corte costituzionale. Sono pertanto contrario a questo articolo aggiuntivo.

Sono contrario anche all'articolo aggiuntivo Esposto 4. 0. 49 perché non è possibile

affidare il compito della determinazione del prezzo delle terre ad una commissione che ha tutt'altro compito e che non ha quindi la capacità di fare questa valutazione.

Sono contrario agli articoli aggiuntivi Valori 4. 0. 51, Marras 4. 0. 54, Strazzi 4. 0. 41 per quanto già detto in sede di replica.

Sono contrario all'emendamento Zurlo 4. 0. 61 perché già nella legge delega per la riforma fiscale è previsto il riordino del catasto. È in quella sede quindi che il Governo dovrà provvedere.

Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo degli onorevoli De Marzio e Sponziello, poiché la Camera ha interamente sostituito il testo originario dell'articolo 3, non si può ricorrere ad espedienti per reintrodurre tale testo. Personalmente sarei favorevole a tale articolo aggiuntivo — naturalmente a condizione che la forcilla non fosse quella indicata nello stesso — se non ci fosse questo ostacolo che mi pare non sia superabile. Per tale ragione sono contrario anche all'articolo aggiuntivo De Marzio-Sponziello.

#### PRESIDENTE. Il Governo ?

NATALI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Non vorrei prendere troppo tempo alla Camera, ma siccome si dice che il Governo è sempre in condizione di superiorità, devo dire che spesso invece si trova in condizione di inferiorità; abbiamo infatti sentito all'inizio di questo dibattito sull'articolo 4 alcuni interventi che, in verità, non si può dire facessero un preciso riferimento all'articolo 4, dato che costituivano una specie di coda alla discussione precedente sulle dichiarazioni del Governo.

Tra l'altro, siccome nell'articolo 4 si dettano le norme relative all'entrata in funzione della legge, e tutto ciò si ricollega alle dichiarazioni che ho avuto l'onore di fare a seguito dell'approvazione dell'emendamento Fracanzani 3. 33, debbo dire che il Governo è favorevole all'approvazione di questo articolo così come è concepito.

Onorevole Frasca, qui non si tratta di essere Giano bifronte. Se ci mettiamo su questa strada, troppi giani bifronti vi sono ! Le ricordo infatti che, in occasione della legge e degli articoli che fissavano i coefficienti di moltiplicazione del reddito dominicale — ella ha detto che io oggi faccio il ministro del centro-destra e ieri facevo il ministro del centro-sinistra — esattamente nel luglio 1971, in occasione di una riunione presso la Presiden-

za del Consiglio, essendo allora Presidente del Consiglio l'onorevole Emilio Colombo, alla presenza del vicepresidente del Consiglio onorevole De Martino, da parte di tutti i partiti di quella maggioranza fu stabilito che si doveva procedere ad una revisione dei coefficienti di moltiplicazione, perché autonomamente si riconosceva che essi non erano rispondenti alle esigenze fatte valere con la legge n. 11.

**FRASCA.** Io mi riferivo alla legge nel suo complesso, non ai moltiplicatori.

**NATALI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste.** È molto comodo dire che lei si riferiva alla legge nel suo complesso! Se si riferiva alla legge nel suo complesso, visto che oggi lei ha esaltato le competenze regionali per la fissazione dei coefficienti di moltiplicazione, le sarei molto grato se andasse a leggere la dichiarazione che l'onorevole Masciadri, a nome del gruppo del partito socialista italiano, fece sull'emendamento presentato dagli onorevoli Padula e Ceruti con il quale si chiedeva che non a norma del primo comma dell'articolo 117 della Costituzione, bensì a norma del secondo comma venissero assegnati alle regioni dei coefficienti moltiplicatori aggiuntivi e non i coefficienti di base.

Mi spiace che non sia in questo momento presente l'onorevole Emanuele Macaluso, perché avrei potuto ricordargli che espressi parere favorevole all'emendamento dell'onorevole Padula, che era congegnato in modo profondamente diverso da quello che ieri è stato approvato. Tuttavia, questo avveniva nel 1971, mentre la nota sentenza della Corte costituzionale è del luglio 1972 ed è una sentenza che riconosce come in effetti nel passato vi siano state decisioni differenziate, mentre la Corte costituzionale oggi, dopo l'entrata in funzione delle regioni a statuto ordinario, ritiene di dover dire una parola chiara e decisiva.

Quanto al richiamo che è stato fatto a Giano bifronte, poiché è stato citato un mio intervento effettuato in quella occasione, mi permetterò di leggere quanto nella medesima occasione disse l'onorevole Marras, altro esaltatore attuale della competenza regionale. Parlando sull'emendamento Padula-Ceruti, egli così si esprime: « Si è presentato un emendamento nel quale si attribuiscono alle regioni le stesse competenze che l'articolo 6 » — si noti bene, l'articolo 6 della legge che non è in discussione — « attribuisce invece alla commissione tecnica centrale; per cui non si comprende bene chi dovrà decidere su questo, se un organo amministrativo, come la

commissione tecnica centrale, oppure il consiglio regionale. Quello che volete dare alle regioni lo lasciate alla commissione tecnica centrale; allora, chi deciderà nelle zone dove non c'è catasto? Sarà la commissione tecnica centrale o il consiglio regionale? Sicché » (continuava l'onorevole Marras, per motivare il voto contrario del gruppo comunista a questo emendamento) « questo emendamento complica la legge invece di renderla più semplice, ma la sostanza vera di questo emendamento è che aumenta di 20 punti, cioè del 50 per cento, il moltiplicatore di 45 stabilito dal Senato, e lo affida alle regioni; per cui, la prima competenza che la democrazia cristiana intende dare alle regioni è la competenza di aumentare il canone di affitto a mezzo milione di affittuari che vi sono nel nostro paese ».

Guarda caso, l'emendamento comunista 3. 38, che non si è votato perché dichiarato precluso a seguito dell'approvazione di un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 3, tendeva proprio ad attribuire alle regioni un coefficiente aggiuntivo di 10 punti.

Se volessi quindi pormi sul piano dei Giano bifronte, potrei dire che la spinta regionalista del partito comunista di fronte a cui ci troviamo oggi tende soltanto a dare alle regioni la possibilità di aumentare i canoni di affitto.

Ho dovuto dire tutto questo, onorevoli colleghi, perché ritengo che anche discutendo su questo articolo 4 dobbiamo cercare di essere estremamente seri.

**TEDESCHI.** Perché invece non parla delle promesse fatte da Forlani su questo punto agli agrari?

**NATALI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste.** Ho parlato non delle promesse di Forlani ma degli impegni presi da un Governo che non credo possa essere definito reazionario, visto che ne facevano parte quegli stessi socialisti che oggi dicono di voler sviluppare un nuovo discorso su questa legge. Esprimo parere contrario sull'emendamento Valori 4. 1 perché, come ha detto l'oratore, occorre tenere presente che l'inizio dell'annata agraria varia secondo le particolari consuetudini locali e, quindi, se si stabilisse una data di entrata in vigore fissa si creerebbe una situazione di rigidità normativa non compatibile con la situazione differenziata che esiste nei rapporti di affitto.

Confermo anche il parere negativo sull'emendamento Valori 4. 2, per le ragioni esposte dal relatore per la maggioranza.

Sono anche contrario all'emendamento Mirate 4. 3, il cui unico punto qualificante è quello in cui si elimina la differenziazione tra affitto a coltivatore diretto e affitto a conduttore: è stato però già esplicitamente stabilito dalla Corte costituzionale che debba esistere una differenziazione in questo senso.

Devo poi dire che non capisco bene a cosa dovrebbe servire l'articolo aggiuntivo Salvatore 4. 0. 1, in quanto il divieto di subaffitto o di sub-concessione dei contratti di affitto per i fondi rustici è già previsto dall'articolo 21 della legge n. 11. Aggiungerò che l'articolo 12 di tale legge prevede un solo caso di subaffitto o concessione: quello a uno o più componenti della famiglia. Se lo scopo fosse quello di eliminare questa facoltà, non potremmo che esprimere parere contrario, in quanto non si vede per quale ragione si debba proibire ad un membro della famiglia la facoltà di ottenere un pezzo di terra in subaffitto o sub-concessione.

Per quanto concerne l'articolo aggiuntivo Fracanzani 4. 0. 42 (per altro ritirato dai proponenti) e il successivo articolo aggiuntivo Di Marino 4. 0. 48, vorrei osservare che si pone indubbiamente il problema della fissazione di una congrua durata del contratto di affitto a coltivatore diretto. Tale fissazione corrisponde, del resto, sul piano giuridico, ad esigenze di chiarezza e, sul piano economico, ad esigenze di imprenditorialità e di sicurezza di investimenti e conseguentemente di incentivazione. Si pone tuttavia il problema di collegare la durata dei contratti al sistema, attualmente esistente, della proroga, per cui ritengo che tale questione si potrà porre con esattezza e in modo più valido allorché discuteremo dell'attuazione nel nostro paese delle direttive comunitarie in campo agricolo. Allo stato delle cose devo dunque esprimere parere contrario all'articolo aggiuntivo Di Marino 4. 0. 48.

Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo Esposto 4. 0. 49, devo fare rilevare all'onorevole Pegoraro che esso ha per oggetto una materia del tutto estranea al provvedimento in esame, perché fa riferimento al diritto di prelazione istituito dall'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, legge che ha tutt'altro oggetto che quello dei fondi rustici. Esprimo pertanto il dubbio che tale articolo aggiuntivo non possa nemmeno essere posto ai voti, alla luce anche della dichiarazione resa dal Presidente della Camera all'inizio di questo dibattito, allorché egli ha sottolineato che la discussione che si sarebbe svolta avrebbe

fatto riferimento soltanto ai problemi attinenti a questa legge.

A parte questa considerazione di ordine generale, devo rilevare che questo articolo aggiuntivo appare — mi consenta di dirlo, onorevole Pegoraro — veramente strano. Abbiamo sentito anche oggi puntare il dito accusatore sui compiti e le funzioni attribuiti alle commissioni tecniche provinciali, che sono organi di carattere amministrativo. Ebbene, con questo articolo aggiuntivo si vorrebbe addirittura attribuire alle commissioni tecniche provinciali il compito e la funzione di determinare il prezzo di acquisto dei terreni. Si tratta di una funzione che è del tutto estranea ai compiti istituzionali di tali commissioni, perché il suo assolvimento presupporrebbe un'indagine tecnico-economica che si basa su elementi particolari, diversi da quelli che si dovrebbero prendere a base per la determinazione del prezzo di acquisto delle terre quale risulta dall'andamento del mercato fondiario.

Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo 4. 0. 51 dell'onorevole Valori, esso affronta questioni di procedura giudiziaria che non mi sembrano attinenti alla legge in esame. Esprimo comunque parere contrario.

Eguale parere contrario esprimo nei confronti dell'articolo aggiuntivo Marras 4. 0. 54. Devo per altro far osservare, signor Presidente, che analoga materia forma oggetto dell'articolo aggiuntivo 4. 0. 58, dell'onorevole Pietro Riccio, che concerne i contratti di soccida.

**PRESIDENTE.** Si tratta, onorevole ministro, di un articolo aggiuntivo, che sarà svolto domani.

**NATALI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste.** Esprimo comunque parere contrario all'articolo aggiuntivo Marras 4. 0. 54.

A proposito dell'articolo aggiuntivo De Marzio, illustrato dall'onorevole Sponziello, devo osservare che il mio parere non può che essere contrario, alla luce delle dichiarazioni che ho avuto l'onore di fare subito dopo la discussione della proposta di sospensiva svoltasi questo pomeriggio alla Camera.

Prescindendo dalla questione della proponibilità o meno di questo articolo aggiuntivo, in base anche alle considerazioni fatte dal relatore per la maggioranza, esso non risolve il problema perché, nello stabilire una specie di indeterminata *vacatio* per l'entrata in vigore delle disposizioni dell'articolo 3 votato ieri, determina sostanzialmente un periodo di incertezza che è proprio quello che vorremmo

evitare che si verificasse nelle nostre campagne.

In ordine, infine, all'articolo aggiuntivo Zurlo 4. 0. 61, devo rilevare — come del resto è stato poco fa ricordato già dal relatore di maggioranza — che nella legge-delega per la riforma tributaria esiste l'impegno di procedere al più presto all'aggiornamento del catasto. Invito pertanto l'onorevole Zurlo a trasformare questo articolo aggiuntivo in un ordine del giorno, che il Governo accetterebbe senz'altro.

**PRESIDENTE.** Il seguito della discussione è rinviato alla seduta di domani.

#### Approvazioni in Commissione.

**PRESIDENTE.** Nelle riunioni di oggi delle Commissioni, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti progetti di legge:

*dalla VI Commissione (Finanze e tesoro):*

Senatore MURMURA: « Autorizzazione a cedere al comune di Vibo Valentia il compendio demaniale " Pennello " sito nello stesso comune » (*approvato dalla VI Commissione del Senato*) (1079), *con modificazioni;*

*dalla VII Commissione (Difesa):*

Senatore MAROTTA: « Nomina a maresciallo maggiore dell'esercito, a capo di prima classe della marina ed a maresciallo di prima classe dell'aeronautica, con iscrizione nel ruolo d'onore, dei grandi invalidi di guerra ascritti alle lettere A ed A-bis, numeri 1 e 3, della tabella E annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 » (*Approvato dalla IV Commissione del Senato*) (1423).

#### Annunzio di interrogazioni e di una interpellanza.

D'ALESSIO, *Segretario*, legge le interrogazioni e l'interpellanza pervenute alla Presidenza.

TERRAROLI. Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

TERRAROLI. Signor Presidente, faccio appello alla cortesia della Presidenza affinché voglia sollecitare il Governo e, nella fattispecie, il ministro della difesa, a rispondere ad una interrogazione, a risposta orale, che ho presentato congiuntamente alla collega Dolores Abbiati e che è stata pubblicata sul

*Resoconto sommario* del 7 dicembre 1972, con il n. 3-00644. L'urgenza di essa è determinata non solo dal periodo di tempo intercorso, ma anche dal fatto che riguarda installazioni militari nel cuore della città di Brescia, nell'*Hinterland*. A proposito di esse, l'amministrazione della difesa non solo ha promosso l'emanazione di provvedimenti legislativi, ma ha anche dato opere in appalto. Il Ministero della difesa dovrebbe pertanto rispondere al Parlamento in ordine alle decisioni assunte in merito alla perimetrazione delle infrastrutture e a proposito delle relative servitù militari.

Non ritengo che si rientri nell'ambito del segreto militare, e pertanto ritengo giustificata la nostra richiesta di sollecita risposta.

**PRESIDENTE.** Assicuro l'onorevole Terraroli che la Presidenza interesserà il ministro competente.

#### Ordine del giorno della seduta di domani.

**PRESIDENTE.** Comunico l'ordine del giorno della seduta di giovedì 15 febbraio 1973, alle 10:

1. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 11, concernente la disciplina dell'affitto dei fondi rustici (945);

*e delle proposte di legge:*

SPONZIELLO ed altri: Abrogazione della legge 11 febbraio 1971, n. 11, e nuova disciplina di contratti di affitto di fondi rustici (521);

BARDELLI ed altri: Integrazione delle norme sulla disciplina dell'affitto dei fondi rustici di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 11, e provvedimenti a favore dei piccoli proprietari concedenti terreni in affitto (*urgenza*) (804);

— *Relatori:* De Leonardis, *per la maggioranza;* Sponziello; Giannini e Pegoraro, *di minoranza.*

2. — *Discussione dei disegni di legge:*

Aumento del fondo di dotazione dell'EFIM — Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (677);

— *Relatore:* Carenini;

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1973

Conferimento di un fondo di dotazione all'Ente nazionale per l'energia elettrica (762);

— *Relatore*: Aliverti;

Aumento del fondo di dotazione dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali - EAGAT (675);

— *Relatore*: Carenini.

3. — *Discussione del disegno di legge:*

Norme integrative della legge 27 dicembre 1953, n. 967, sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali (*approvato dalla XI Commissione permanente del Senato*) (1110);

— *Relatore*: Cuminetti.

4. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Disciplina dei rapporti tributari sorti sulla base del decreto-legge 2 ottobre 1972, n. 550 (*approvato dal Senato*) (1512);

— *Relatore*: Frau.

5. — *Discussione delle proposte di legge (ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del regolamento):*

BOFFARDI INES: Estensione dell'indennità forestale spettante al personale del ruolo tecnico superiore forestale a tutto il personale

delle carriere di concetto ed esecutiva dell'amministrazione del Corpo forestale dello Stato (*urgenza*) (118);

— *Relatore*: De Leonardis;

BOFFARDI INES e CATTANEI: Contributo annuo dello Stato alla fondazione Nave scuola redenzione Garaventa con sede in Genova (*urgenza*) (211);

GALLONI e GIOIA: Provvidenze a favore degli istituti statali per sordomuti e del personale (*urgenza*) (120);

— *Relatore*: Salvatori;

*e della proposta di legge costituzionale:*

PICCOLI ed altri: Emendamento al terzo comma dell'articolo 64 della Costituzione (*urgenza*) (557);

— *Relatore*: Lucifredi.

**La seduta termina alle 19,35.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI  
Dott. MARIO BOMMEZZADRI

---

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE  
Dott. MANLIO ROSSI

**INTERROGAZIONI E INTERPELLANZA  
ANNUNZIATE**

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

**TRIVA, VESPIGNANI, RAFFAELLI, DE SABBATA E TERRAROLI.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere — premesso:

che con l'entrata in vigore dei decreti delegati per la riforma tributaria sono state abolite numerose imposte comunali (tra le quali l'imposta di consumo) e partecipazioni a tributi erariali;

che l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, stabilisce che le intendenze di finanza corrispondano, entro il 20 di ogni mese, un dodicesimo delle somme annualmente spettanti agli enti interessati per i tributi e le partecipazioni abolite;

che il gettito dei tributi aboliti costituiva un quotidiano sostegno alla cassa a cui attingere per le spese correnti, e particolarmente quello delle imposte di consumo;

che a tutt'oggi, malgrado numerosi solleciti, nessun versamento è stato fatto —:

i motivi dell'inammissibile inadempienza dell'amministrazione dello Stato che comporta un aggravamento della già precaria situazione della finanza locale;

se si hanno presenti le conseguenze immediate che ne derivano per gli enti interessati, i quali sono costretti a sostenere forti oneri per il pagamento di interessi sulle anticipazioni di cassa a cui dovranno fare ricorso;

chi farà fronte agli oneri per gli interessi o diritti di mora che si andranno a maturare a carico degli enti sopradetti, tenuto conto che l'inadempienza dovrà essere attribuita esclusivamente alla amministrazione dello Stato.

(5-00285)

**IANNIELLO.** — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere quali urgentissime misure intende disporre per impedire che venga compiuta una grave ed ingiusta prevaricazione a danno degli attuali concessionari della gestione dei servizi di assistenza nautica sulla diga foranea di Mergellina in Napoli.

Sembra che i signori Luise e Sanzio abbiano chiesto la concessione della gestione di tali servizi, già affidata da oltre un decennio ai signori Maresca, Cremonese, Siciliano e Cottes con concessione annuale rilasciata dal competente Ente autonomo del porto di Napoli, mediante richiesta pluriennale indirizzata direttamente al Ministero della marina mercantile.

Qualora tale ipotesi rispondesse a verità appare chiara la manovra di aggiramento dell'ente concedente (che aveva la competenza per le sole concessioni annuali) per estromettere gli attuali concessionari che, investendo i sudati risparmi del proprio lavoro nella installazione degli impianti, hanno assicurato un lodevole servizio per quasi tre lustri.

L'interrogante chiede altresì di sapere se non si ritenga disporre la immediata sospensione di ogni atto pregiudizievole delle aspettative degli attuali concessionari, in attesa di decidere circa la opportunità di rilasciare una concessione annuale o pluriennale, nel rispetto, beninteso, del diritto di preferenza e di precedenza acquisito.

La richiesta assume carattere di estrema urgenza anche ad evitare la esasperazione delle tensioni in atto. (5-00286)

**PANI E MARRAS.** — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere i motivi in base ai quali le zone centrali della Sardegna, colpite all'inizio dell'annata agraria 1972-73 da un lungo ed eccezionale periodo di siccità, non sono state incluse tra quelle ammesse a beneficiare della legge sul « Fondo di solidarietà nazionale » per le zone colpite da eccezionali calamità naturali.

Per sapere se è a conoscenza del fatto che a causa dei danni provocati dalla eccezionale siccità al patrimonio zootecnico e alle colture agrarie, le recenti alluvioni che hanno colpito diverse zone della Sardegna ed in particolare la Baronia, l'Ogliastra e il Sarrabus, hanno potuto produrre danni ancora più gravi in quanto verificatesi in una situazione resa ancora più fragile dal precedente andamento della stagione;

per sapere infine quali provvedimenti ha adottato o intende adottare per rispondere ad un tempo alle legittime aspettative di moltissimi coltivatori e pastori danneggiati dalla eccezionale siccità della annata agraria 1972-1973 e per dare urgente risposta alle popolazioni duramente colpite dalle piogge alluvionali di queste ultime settimane. (5-00287)

MACCHIAVELLI, COLUCCI, SPINELLI E CASCIO. — *Ai Ministri del tesoro e delle finanze.* — Per conoscere i motivi per i quali il Ministro del tesoro italiano non è stato invitato, la scorsa settimana, alla riunione a Parigi dei ministri finanziari di Francia, Inghilterra e Germania.

Quale significato ha avuto il suo successivo intervento, accompagnato dal sottosegretario per gli affari economici del presidente Nixon, i cui interessi potevano anche non convergere con quelli dei Paesi della CEE e col nostro in particolare, specie alla vigilia della svalutazione del dollaro, che non potrà evi-

dentemente risolvere il disordine oggi esistente nel sistema monetario internazionale, e di altri provvedimenti protezionistici che potrebbero essere presi in questi giorni dagli USA e che dovrebbero trovare almeno i Paesi della CEE su posizioni concordanti.

Per conoscere se e quali misure, congiunturali o strutturali, intende prendere il Governo italiano di fronte agli attuali problemi monetari e se è vero che per cercare di risolverli si pensa di far ricorso alla manovra dello strumento fiscale in un momento nel quale la pressione fiscale è arrivata al limite di sopportazione da parte del contribuente.

(5-00288)

\* \* \*

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA SCRITTA**

**BIANCHI ALFREDO E VAGLI ROSALIA.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza che alla scuola media Dante Alighieri di Forte dei Marmi (Lucca) il preside, professoressa Maria Luisa Stolfi, senza consultare il collegio dei professori, ha modificato l'orario di lavoro del personale non insegnante istituendo i doppi turni giornalieri in contrasto con le norme di legge che stabiliscono che l'orario di lavoro deve essere predisposto all'inizio dell'anno scolastico e i doppi turni sono consentiti unicamente se le classi sono insufficienti rispetto al numero degli alunni.

A tale proposito gli interroganti rilevano:

1) il personale non insegnante ha dato corso allo sciopero della prestazione del lavoro straordinario con inizio dal 5 febbraio 1973;

2) la istituzione del doppio turno è stata adottata il 6 febbraio 1973 con il precipuo scopo di costringere il personale non insegnante a prestare servizio anche nel pomeriggio presso la palestra annessa alla suddetta scuola;

3) l'operato del preside è un atto antisindacale in contrasto con lo Statuto dei lavoratori e con le norme sulle libertà sindacali del personale statale indicate nella legge delega del pubblico impiego.

Gli interroganti chiedono a codesto Ministero se non ritenga opportuno intervenire con sollecitudine onde invitare il preside di detta scuola a ripristinare il precedente orario.

(4-03852)

**BINI, NOBERASCO E CERAVOLO.** — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se sia a conoscenza del grave disagio provocato alle numerose famiglie contadine dell'altipiano delle Manie (Savona) dalla mancanza d'acqua conseguente ai lavori per il raddoppio della linea ferroviaria; se non ritenga d'intervenire immediatamente, in attesa che l'impianto sia ripristinato, affinché a cura del compartimento ferroviario di Genova venga installato un impianto « volante », tenuto conto della particolare necessità di acqua per l'agricoltura in questa stagione. (4-03853)

**SERRENTINO.** — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, del commercio estero e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere se sono a conoscenza del fatto che dalla

Francia vengono importati ingenti quantitativi di formaggi molli che successivamente sono immessi al consumo sul mercato italiano con il nominativo di « Fontal » che, in base alla legge del 14 giugno 1967, n. 476, per la protezione della denominazione d'origine, dovrebbe caratterizzare un prodotto italiano.

Poiché recentemente queste importazioni e vendite con denominazione difesa dalla convenzione italo-francese, a favore della produzione italiana, si stanno accentuando, l'interrogante chiede quali provvedimenti si intendano adottare in rispetto dei contenuti della succitata legge. (4-03854)

**D'ALESSIO E ASSANTE.** — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se — premesso che con decreto del 1961 fu autorizzata la concessione per la lavorazione di un milione di litri di petrolio alla raffineria di Gaeta; che nel 1962 tale autorizzazione è stata elevata a 3 milioni di litri l'anno; che successivamente, alla società italiana oleodotti Gaeta, è stato concesso di installare un deposito di petrolio a Pomezia ed un altro a Gaeta collegati al mare, nella rada suddetta, con un « campo boe »; che contro questa decisione sono stati promossi diversi ricorsi dinanzi al Consiglio di Stato e che la Commissione competente del Senato ha votato un ordine del giorno con il quale impegna il Governo a revocare i permessi suddetti — il Governo ha provveduto — nel quadro della difesa paesaggistica del territorio e della lotta contro l'inquinamento, provocato in particolare dagli impianti della citata raffineria — a sottoporre ad un rigoroso riesame la condotta finora tenuta che ha suscitato tante fondate critiche e legittime apprensioni nelle popolazioni locali. (4-03855)

**IANNIELLO.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali urgenti iniziative intende promuovere e quali immediate disposizioni intende impartire ai competenti uffici periferici, per arginare il dilagante fenomeno delle violazioni contrattuali e della legislazione sociale nel settore calzaturiero della provincia di Napoli, ove operano circa 1.500 unità produttive tra piccole, medie e grandi, con oltre 30.000 addetti.

In particolare l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga disporre, attraverso una formale inchiesta:

1) l'accertamento delle condizioni di igiene e sicurezza sul lavoro in tutti gli opifici;

2) il rispetto dell'orario di lavoro stabilito dalla legge;

3) il grado di applicazione normativa e salariale del vigente contratto collettivo nazionale del lavoro, che, peraltro, non è stato più rinnovato dal 25 gennaio 1971;

4) se vengono osservate le norme sulla tutela del lavoro minorile, specie per quanto attiene all'utilizzo di infra-sedicenni ed infra-quattordicenni;

5) se vengono osservate le norme sul collocamento della mano d'opera e vengono salvaguardati i diritti dei lavoratori e la tutela contro le rappresaglie sindacali;

6) se infine, le posizioni assicurative e previdenziali di tutte le maestranze occupate sono conformi alle disposizioni di legge, vigenti per il settore.

L'interrogante chiede altresì di sapere quali urgenti provvedimenti si intendano predisporre per estendere alla categoria l'applicazione della Cassa integrazione guadagni, trattandosi dell'unico settore che è rimasto esposto ad una precarietà del rapporto di lavoro collegato all'andamento instabile del mercato ed ai ricorrenti fenomeni di concorrenza internazionale.

La richiesta assume carattere di estrema urgenza soprattutto se si tiene conto che il problema interessa una massa di lavoratori di oltre 30.000 unità, concentrata nella quasi totalità in Napoli, che pur producendo lavoro procurante flussi notevoli di valuta pregiata estera, vive in condizioni di incivile schiavitù ed è sottoposta ad uno sfruttamento logorante innanzi tempo la resistenza fisica dell'organismo umano, con un rapporto di lavoro scarsamente remunerativo e soprattutto estremamente aleatorio. I risultati dell'inchiesta dovrebbero, ad avviso dell'interrogante, formare oggetto di informazione alla pubblica opinione congiuntamente alle misure che saranno adottate per ripristinare la dignità del lavoro in un'area già caratterizzata da drammatiche sacche di disoccupazione, con grosse fasce di sottoccupazione, come quella napoletana e meridionale, in cui la diffusa miseria provoca anche focolai di proteste esasperate, non sempre razionalmente controllabili.

(4-03856)

URSO SALVATORE E AZZARO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere i motivi per i quali l'intendenza di finanza di Catania, con provvedimento n. 4875/6 del 2 febbraio 1973, ha stabilito la sospensione della riscossione delle imposte e sovrainposte sul reddito

dominicale ed agrario, per i paesi colpiti dalla recente alluvione, limitandola a soli 28 comuni della provincia stessa; mentre i danni provocati dalla suddetta alluvione e grandinata non sono stati di entità inferiore nei paesi di Aci Castello, Aci Catena, Bronte, Calatabiano, Camporotondo, Castel di Judica, Fiumefreddo, Giarre, Licodia Eubea, Linguaglossa, Mascali, Mirabella Imbaccari, Ramacca, Randazzo, Raddusa, San Cono, San Michele di Ganzaria, Trecastagni, Vizzini, Maletto, Milo, Nicolosi, Pedara, Piedimonte Etneo, Sant'Alfio, Santa Venerina e Zafferana Etnea;

per conoscere inoltre se non ritenga opportuno estendere il suddetto provvedimento di sospensione anche a tutti i comuni su indicati.

(4-03857)

IANNIELLO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se non ritiene disporre, nell'ambito delle vigenti disposizioni legislative, la ricostruzione di carriera a tutti gli appartenenti al Corpo di pubblica sicurezza che hanno partecipato a concorsi per l'avanzamento al grado di vice-brigadiere, con esami scritti ed orali, e che, pur essendo stati dichiarati idonei non sono stati ammessi alla carriera di sottufficiali per mancanza di posti.

Il provvedimento oltre a sancire un diritto ampiamente acquisito e meritato, cancellerebbe ingiuste sperequazioni rispetto ai colleghi di altre amministrazioni dello Stato ai quali è, quantomeno, consentito di avvantaggiarsi della idoneità conseguita negli avanzamenti successivi; e nei confronti degli stessi colleghi del Corpo di pubblica sicurezza, ex sottufficiali delle forze armate, ai quali è stata opportunamente ricostruita la carriera.

(4-03858)

MAGGIONI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

il 22 giugno 1968, il competente Ministro, con suo decreto n. 303445 collocava a riposo dal 1° ottobre 1967 la insegnante elementare Maria Bisquola del provveditorato agli studi di Pavia;

a tale decreto il Ministro riservava un successivo provvedimento per l'applicazione della legge 18 marzo 1968, n. 249;

nonostante le più vive e varie sollecitazioni, tale riserva non è stata ad oggi, risolta, comportando 65 mensilità di aumento di pensione a favore dell'insegnante, la quale è pure in attesa della rivalutazione di pensione così come alla legge n. 1081 del 1970 —

quale urgente iniziativa si intende adottare perché finalmente venga concesso quanto la legge riconosce a chi ha dato una intera vita al mondo della scuola. (4-03859)

MAGGIONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che le pubbliche amministrazioni si trovano nella maggioranza dei casi in posizione « irregolare » nell'applicazione dell'IVA; per la mancanza di fondi necessari, non posti in bilancio, non sono infatti nella possibilità di liquidare l'imposta dovuta sui corrispettivi appalti;

una tale situazione determina riflessi particolarmente rilevanti per le numerose imprese che operano esclusivamente nel settore di lavori pubblici ed il cui finanziamento dipende dalle erogazioni, già lente in tempi normali, delle pubbliche amministrazioni — quali iniziative urgenti si intendano adottare per porre fine ad una situazione i cui riflessi portano anche alla salvaguardia dell'occupazione. (4-03860)

MAGGIONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per chiedere — premesso che di recente la stampa d'informazione ha dato notizia che la regione lombarda non parteciperà, quest'anno, alle trasmissioni televisive di « Tribuna Regionale » così come comunicato dal presidente del consiglio regionale alla presidenza della Commissione parlamentare di vigilanza sulla RAI-TV — se non è ritenuto necessario un sollecito riesame della situazione onde eliminare i motivi che hanno determinato una tale grave decisione fra i quali sta il fatto che la Commissione parlamentare non abbia tenuto nel debito conto le particolari indicazioni emerse in significativi incontri e convegni ai quali hanno partecipato qualificati esponenti delle regioni e della RAI-TV. (4-03861)

MAGGIONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che: il capo gruppo del PSDI alla Regione Lombardia, denunciando in quella sede la gravità della situazione che si è venuta a creare nelle scuole milanesi a « seguito delle debolezze ed insufficienze degli organi cui spetta fare osservare la legge », ha rivolto un appello alle autorità di Governo e, richiamando una circolare dell'allora guardasigilli Togliatti, « contro coloro che organizzano le guerriglie armate si

applicano le norme del codice penale militare » ne ha chiesta l'applicazione —

quale è il pensiero del Governo e quali le iniziative per porre fine ad uno stato di grave tensione nel Paese. (4-03862)

MAGGIONI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che nello scorso gennaio la Commissione economica per l'Europa, Comitato dei trasporti interni, di Ginevra, ha diramato il nuovo protocollo aggiuntivo sulla segnaletica orizzontale, che contiene il testo ed i disegni uniformi per i Paesi d'Europa —

quale iniziativa ritiene il competente Ministero attuare per porre allo studio il protocollo, in vista dell'aggiornamento del codice della strada per la parte riguardante le segnalazioni orizzontali, aggiornamento più volte auspicato perché avvenga entro la imminente primavera. (4-03863)

MAGGIONI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che: il n. 4 della *Gazzetta Ufficiale* 7 gennaio 1971, pubblicava il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 1970 riguardante la riliquidazione della pensione agli statali, con decorrenza dal 1° settembre 1971;

a tale data dai competenti uffici veniva rilevato che la mancata corresponsione dell'intero importo era derivata dal grande numero dei pensionati (circa 600 mila) e dalla forte diminuzione, dovuta alle ferie, del personale della Ragioneria dello Stato che non aveva potuto continuare i lavori di classificazione e di aggiornamento delle nuove pensioni —

quali urgenti iniziative si intendono adottare, perché da 17 mesi dalla pubblicazione, il decreto possa essere attuato. (4-03864)

MAGGIONI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

con suo provvedimento, nel luglio 1972 il Ministro ha concesso agli iscritti all'ordine professionale dei biologi, l'autorizzazione a dirigere laboratori d'analisi;

tra i biologi iscritti all'albo entro il 30 giugno 1971 sono compresi laureati in scienze naturali, medicina, chimica, farmacia, agraria, medicina veterinaria;

che i patologi chimici, i quali fino ad oggi erano i soli chiamati a tale compito, sostengono che chimici e biologi, nell'ordinamento

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1973

ospedaliero, possono svolgere esclusivamente « compiti ausiliari », mentre poi agli stessi viene data facoltà di dirigere laboratori di analisi —

quali iniziative si intendono attuare per risolvere il delicato problema, evitando che si perpetui il fenomeno per cui laureati in discipline diverse siano autorizzati a compiere lo stesso tipo di attività. (4-03865)

**COCCIA, SPAGNOLI, GIADRESCO, POCHETTI E VETERE.** — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se rispondono a verità le notizie riportate dalla stampa, secondo la quale nel distretto della Corte di appello di Roma si registrerebbero gravi casi di incompatibilità nell'esercizio della funzione di magistrati, per la presenza nello stesso distretto di congiunti che esercitano la professione legale.

Poiché in tale ipotesi si configurerebbe una precisa violazione dell'articolo 18 dell'ordinamento giudiziario, gli interroganti chiedono se il Ministro non ritenga di compiere passi verso l'organo competente per i necessari accertamenti. (4-03866)

**ALIVERTI.** — *Ai Ministri dell'interno e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere se non ritengano necessario ed urgente chiarire in modo definitivo, attraverso gli opportuni contatti con gli organi regionali, il problema dell'autorizzazione all'apertura nei giorni festivi delle esposizioni di mobili in cui non si svolgano contrattazioni né vendite.

L'interrogante, riferendosi a quanto è avvenuto recentemente a Cantù, in provincia di Como, ove alcune gallerie espositive hanno ottenuto dalla Regione lombarda, dopo alterne vicende, una proroga della suddetta autorizzazione fino al 30 aprile 1973, fa rilevare che, nella fattispecie, pur essendo tali iniziative soggette, per motivi d'ordine pubblico, a licenze del questore, ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, non sembra debbano ricadere nella disciplina degli orari di apertura e chiusura settimanali dettata dalla legge 28 luglio 1971, n. 558, trattandosi di esposizioni organizzate da operatori economici che non hanno la loro sede negli edifici prescelti per l'iniziativa ma che, invero, si sono consorziati al solo scopo di propagandare la rispettiva produzione. Inoltre non si prospetta nemmeno l'ipotesi di una non perfetta concorrenza sul piano com-

merciale, essendo evidente che la sola esposizione, non collegata alla intermediazione ed alla vendita, costituisce un sistema di pubblicità perfettamente in linea con le moderne tecniche di stimolo della domanda.

Tra l'altro il sistema espositivo, molto diffuso nei Paesi più evoluti, consente al consumatore di prendere visione della gamma produttiva di uno specifico settore, eliminando la difficoltà della ricerca che, in termini di tempo, si risolverebbe in un notevole pregiudizio per lo stesso acquirente. (4-03867)

**LA TORRE, MICELI E GUGLIELMINO.** — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se è a conoscenza della grave situazione in cui si vengono a trovare gli autotrasportatori siciliani, i quali in buona percentuale lavorano per conto terzi, ma malgrado la loro buona volontà, non sono nelle condizioni di operare nell'ambito delle disposizioni di legge vigenti in materia;

per conoscere se intende provvedere:

1) riapertura dei termini nell'ambito della Regione siciliana per la concessione di nuovi permessi conto terzi;

2) aumento della portata perequandola a quella esistente in alcuni paesi del MEC;

3) listino prezzi per trasporti.

Le richieste possono essere immediatamente attuate ripristinando le norme della circolare del 7 giugno 1971, che tra l'altro prevede il passaggio dal conto proprio al conto terzi con un minimo di attività.

(4-03868)

**CALABRÒ, GRILLI, ALFANO, SACCUCI E PALUMBO.** — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — considerato che le dipendenti della SIP del gruppo IRI, all'atto della cessazione dal servizio godono di pensione e liquidazione, corrisposte rispettivamente dalla Previdenza sociale e dalla SIP e considerato che esse svolgono lo stesso lavoro delle telefoniste di Stato — come mai non si provvede ad allineare la loro posizione a quella delle telefoniste di Stato (legge del 12 marzo 1968, n. 325) accordando lo scivolo alle dipendenti madri con due o più figli con età inferiore ai 14 anni o, quanto meno, a quelle che hanno raggiunto il minimo di servizio (anni 19 mesi 6 ed 1 giorno), accordando la pensione;

se non ritenga che tale provvedimento, oltre ad accontentare migliaia e migliaia di

madri di famiglia, sarebbe un auspicato provvedimento di giustizia e consentirebbe inoltre la possibilità della creazione di nuovi posti di lavoro. (4-03869)

CALABRÒ, SACCUCCI E ALFANO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quando alla benemerita categoria dei pensionati dello Stato verrà corrisposta la liquidazione degli arretrati dell'aumento previsto per legge dal 1° settembre 1971. (4-03870)

CALABRÒ. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se non ritenga inopportuna la decisa soppressione degli uffici finanziari della città di Barcellona Pozzo di Gotto, provvedimento che colpisce oltre che la operosa città di Barcellona Pozzo di Gotto, gli abitanti di Basicò, di Castoreale, di Falcone, di Furnari, di Fondachelli Fantina, di Mazzarrà Sant'Andrea, di Merì, di Montalbano Elicona, di Novara di Sicilia, di Oliveri, di Rodi Milici, di Terme Vigliatore e di Tripi;

per conoscere pertanto se non intenda sollecitare il ripristino dei suddetti uffici finanziari in Barcellona Pozzo di Gotto, città che — con i suoi servizi, le sue istituzioni, le sue scuole medie di ogni ordine e grado, la sua pretura, i suoi mercati e traffici commerciali, costituisce il polo di attrazione delle popolazioni dei comuni sopra citati — è la sede naturale degli uffici finanziari, tra l'altro già forniti di centro meccanografico idoneo ad assolvere i compiti dell'anagrafe tributaria. (4-03871)

CALABRÒ. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e delle finanze.* — Per sapere se non ritengano inopportuna la decisa soppressione degli uffici giudiziari di Modica (Ragusa) capoluogo di popoloso circondario giudiziario, sede di efficienti tribunali, città di antiche e gloriose tradizioni, cui fanno capo le cittadinanze di Scicli, Ispica e Pozzallo, città sita in zona di crescente sviluppo industriale e commerciale;

per conoscere pertanto se non intendano sollecitare il ripristino dei suddetti uffici giudiziari, creando un ufficio circoscrizionale giudiziario, con sede nella stessa città di Modica, ove esiste da sempre, tra l'altro, l'ufficio notarile distrettuale di Modica e Ragusa, con circoscrizione provinciale. (4-03872)

CALABRÒ, SACCUCCI, ALFANO, GRILLI E PALUMBO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere come mai ai combattenti dell'Africa Orientale, pur decorati di croci al merito di guerra e decorazioni al valor militare negli anni 1939, 1938 e 1937, non vengano tali anni riconosciuti ai fini dei vantaggi di carriera e dei benefici combattentistici di legge;

per sapere se non consideri un assurdo che lo Stato italiano, mentre rilascia per i citati anni agli aventi diritto decorazioni al valor militare e croci al merito di guerra, nega agli stessi di essere stati in guerra proprio in quegli anni in cui li decora per azioni di guerra;

per sapere se non ritenga pertanto di predisporre gli strumenti idonei per sanare tale assurda situazione. (4-03873)

CALABRÒ, ALFANO E SACCUCCI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga predisporre gli opportuni strumenti affinché gli insegnanti elementari di scuola popolare, che abbiano almeno 5 anni di insegnamento ottimo in case di pena e in ospedali di malattie infettive, e che abbiano conseguito almeno una approvazione, passino di ruolo. (4-03874)

CALABRÒ. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere quali sono i motivi per cui ritarda ad esser assegnata la pensione all'ex-dipendente delle poste di Catania Spampinato Carmela, fu Salvatore, nata l'11 agosto 1911, la quale da tempo ha fatto pervenire all'ufficio pensioni del Ministero i documenti di rito;

se non ritenga, considerata l'età e le condizioni dell'ex dipendente Spampinato di sollecitare il disbrigo della pratica su accennata. (4-03875)

CALABRÒ. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se — nell'esatta interpretazione della legge 24 maggio 1970, n. 336 — non debbano considerarsi « Categoria equiparata » i dipendenti dell'ospedale Vittorio Emanuele di Catania, i quali in qualità di Mobilitati civili (giusta legge 14 dicembre 1931, n. 1699, e successive modificazioni) prestarono effettivo servizio in zona di operazione, come venne in effetti considerata allora la città di Catania, di cui l'ospedale Vittorio Emanuele era in quel tempo l'unico funzionante. (4-03876)

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 1973

BINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i seguenti dati relativi all'anno scolastico 1971-72: numero dei promossi all'esame di licenza elementare; numero degli iscritti alla terza classe della scuola media; numero dei promossi all'esame di licenza media;

per conoscere il numero degli iscritti alla prima classe della scuola media nell'anno scolastico in corso. (4-03877)

RICCIO STEFANO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per chiedere se intendano estendere la fiscalizzazione degli oneri sociali al commercio meridionale a riconoscimento della sua funzione propulsiva per lo sviluppo economico e per l'incremento dell'occupazione. (4-03878)

CARADONNA. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere le ragioni per le quali il Compartimento di Roma delle ferrovie dello Stato non abbia concesso ancora il benessere di accesso agli impianti mobili ed immobili in dotazione alla Compagnia internazionale carrozze letto, richiestole con lettera raccomandata protocollo numero 4715/CM/MM/GG in data 13 novembre 1972, dalla Segreteria generale della FISNALCTA-CISNAL.

La FISNALCTA-CISNAL, infatti, ha concordato con ENPI (come da nota protocollo 4341/CM/MM/GG del 26 maggio 1972, indirizzata per conoscenza anche alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato) di effettuare un sopralluogo per accertare — ai sensi dell'articolo 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300 — se e quali accorgimenti siano stati adottati o si debbano attuare per tutelare la salute e l'integrità fisica del personale della WL.

Senonché finora non è stato possibile soddisfare tanto importante ed urgente diritto per carenza di risposta dell'Amministrazione ferroviaria. (4-03879)

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se sono a conoscenza che, in data 15 giugno 1972, il signor Fabio Franceschi, già facente parte del personale addetto al censimento per la città di Pisa, ha presentato una nota-denuncia ai Ministri dell'interno, dell'industria e commercio, del

lavoro, nonché al procuratore della Repubblica, in cui, fra l'altro, è testualmente scritto:

« in aperta violazione dell'articolo 19 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito in legge 21 dicembre 1929, n. 2238, nei giorni 5, 6 e 7 gennaio 1972, l'ufficio anagrafe della casa del comune di Pisa fece compilare, ai dipendenti interni del censimento, delle schede su cui vennero trascritte tutte le notizie concernenti le imprese a carattere industriale, commerciale e artigianale, rilevando tali dati dai questionari ISTAT del 5° censimento generale dell'industria e commercio. Tale disposizione venne impartita dalla giunta comunale. Lo stesso procedimento fu adottato per i proprietari di immobili. L'Amministrazione comunale, attraverso l'ufficio anagrafe della casa, fece compilare delle schede nelle quali risultavano, uno per uno, tutti i proprietari di immobili con relative caratteristiche, di tutto il territorio comunale. Anche per queste operazioni le notizie furono prelevate dai modelli ISTAT dell'11° censimento generale della popolazione, anch'essi giacenti presso l'ufficio censimento. Tale strattagemma aveva, come ben si comprende, fini esclusivamente fiscali e non statistici ».

Quali provvedimenti, e di che tipo, intendano prendere in ordine alla denuncia del cittadino Fabio Franceschi. (4-03880)

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se è esatto che il Centro livornese di assistenza (CLA) si trovi in difficile situazione finanziaria;

per conoscerne le cause;

per sapere quale formula contrattuale legghi gli impiegati, gli insegnanti e gli operai al Centro e se è esatto che sono assunti dal signor Angeli come compartecipi della gestione dell'ente, ignorando che, in caso di fallimento, saranno chiamati, con la perdita del posto di lavoro, a pagare i debiti del Centro;

per sapere se il signor Angeli ha intestato al Centro la propria ricca auto di marca e lo appartamento che si è acquistato dietro uno sborso di venti milioni. (4-03881)

BINI, CERAVOLO, D'ALEMA E GAMBO-LATO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere in base a quali norme e con quali motivazioni i presidi delle scuole secondarie genovesi chiedono all'Ufficio del casellario giudiziario informazioni relative al personale che aspira all'inquadramento in ruolo e

in particolare pregano l'ufficio suddetto di comunicare « se qualche imputazione o condanna, tra quelle per legge escluse dalle annotazioni sul certificato penale » risulti a carico degli interessati o se vi sia « qualche precedente in corso »;

per sapere se questa schedatura avviene per autonoma iniziativa del provveditore agli studi di Genova o se si svolge in altre province e quali giustificazioni nell'uno o nell'altro caso intende dare il Ministro. (4-03882)

CASCIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza che:

le scuole elementari del rione Montepiselli in Messina sono allocate in locali umidi e malsani;

durante la stagione invernale le dette scuole vengono chiuse a volte anche per lunghi periodi;

insegnanti, alunni e personale ausiliario riferiscono di avere contratto delle malattie a causa della insalubrità dei locali.

Per sapere, infine, quali provvedimenti si intendono adottare dato che la situazione sopra dichiarata permane da circa dieci anni.

(4-03883)

CASCIO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se è a conoscenza che di recente è stata aperta al transito una superstrada attraversando la quale il pullman ATI con i passeggeri in arrivo all'aeroporto di Reggio Calabria e diretti agli aliscafi in partenza per Messina, è in grado di percorrere assai rapidamente l'itinerario previsto.

Ciò premesso non si comprendono le ragioni per le quali ai pullmans provenienti dall'aeroporto si continua a far percorrere la vecchia strada con la conseguenza che spesso a causa dei ritardi degli aerei od a causa dell'intenso traffico nelle vie del centro i passeggeri arrivano in ritardo sugli orari previsti dagli aliscafi in partenza per Messina.

Infine risulta che gli aliscafi SNAV, nonostante un'apposita convenzione faccia loro obbligo di rispettare la coincidenza, omettono di solito tale adempimento anche nei casi in cui il ritardo è solo di qualche minuto e nonostante che puntualmente vengano telefonicamente avvertiti dal personale in servizio allo scalo di Reggio Calabria. (4-03884)

CASCIO. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere se è a conoscenza che la SpA Aliscafi-SNAV non disimpegna con regolarità il servizio trasporto passeggeri in coincidenza con gli arrivi degli aerei ATI all'aeroporto di Reggio Calabria. Si sono infatti verificati casi in cui l'aliscafo è partito alla volta di Messina senza attendere l'arrivo del pullman che era in ritardo per qualche minuto e nonostante il tempestivo preavviso telefonico a cura del personale in servizio all'aeroporto di Reggio. (4-03885)

BODRITO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere:

se è a sua conoscenza la situazione in cui si è venuto a trovare il gruppo di medici ricercatori guidati dal professor dottor Tarro dell'università di Napoli che, pur avendo avuto, a quanto pare, dei lusinghieri successi nella ricerca dei possibili rimedi alla malattia del cancro, si trovano attualmente nella condizione di dover sospendere la ricerca stessa per l'insufficienza dei mezzi economici, messi a loro disposizione dall'università di Napoli;

se è altresì a conoscenza del fatto che il professor dottor Tarro è stato invitato da una università americana, che gli ha messo a disposizione apparecchiature e mezzi finanziari idonei alla prosecuzione delle ricerche stesse negli Stati Uniti;

quali provvedimenti intenda attuare per mettere in condizione il detto gruppo di ricercatori medici ed il professor dottor Tarro di proseguire nella ricerca stessa in Italia. (4-03886)

BODRITO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se non ritenga di disporre che la progettata autostrada Genova-Voltri-Sempione venga portata a sei corsie di andata e sei di ritorno nel tratto Alessandria-Sempione, tenuto presente che tale tratto è ancora in fase di studio.

Fa presente che tale autostrada, in quanto destinata a collegare i nuovi porti di Genova-Voltri e di Savona-Vado con la Svizzera ed il Nord Europa, dovrà sopportare un ragguardevole traffico, costituito in gran parte da grossi contenitori di merci, tale da far diventare problematico il contemporaneo utilizzo dell'arteria per la viabilità degli automezzi adibiti al trasporto delle persone. (4-03887)

SGARLATA. — *Ai Ministri della pubblica istruzione, dei trasporti e aviazione civile, al Ministro per i problemi della gioventù e al Ministro per la riforma della pubblica amministrazione.* — Per conoscere se il Governo intende estendere sino alla laurea la concessione ferroviaria speciale C ai figli dei dipendenti dello Stato che hanno superato il 21° anno di età, purché risultino ancora studenti universitari ed a carico dei titolari della detta concessione.

Venendo a cessare — secondo il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 30 settembre 1967 — la detta concessione proprio nel momento in cui il genitore titolare si trova nelle condizioni di sopportare il massimo sforzo per il completamento degli studi universitari dei figli specialmente quando l'università trovasi lontano dal luogo di residenza della famiglia e comporta costosi e frequenti spostamenti degli studenti, costituirebbe un notevole alleggerimento delle spese, così come viene d'altronde riconosciuto per il mantenimento dell'aggiunta di famiglia e dell'assistenza ENPAS. (4-03888)

MENICACCI. — *Al Ministro per i problemi relativi all'attuazione delle regioni.* — Per conoscere se sia vero che da parte della amministrazione della provincia di Perugia è stata concessa una fidejussione di lire 300 milioni ad una cooperativa denominata « Freedom » di recentissima costituzione (è nata nel settembre 1972 ad iniziativa di pochissimi autotrasportatori per conto di terzi su ispirazione dell'ex presidente del consiglio provinciale del PCI) per l'acquisto di autotreni per lo più usati (circa 50) che hanno scatenato una dura concorrenza a tutti gli altri autotrenisti della provincia (appesantiti da una situazione economica gravissima con costi crescenti e con una notevole riduzione del lavoro) grazie all'accaparramento dei trasporti più consistenti;

per conoscere quali garanzie sono state offerte in cambio della predetta fidejussione, se le stesse coprono il rischio dei fidejussori ad evitare spiacevoli sorprese in un immediato avvenire e se la fidejussione prestata rientra nei compiti istituzionali dell'ente predetto;

per sapere come sia stato possibile ottenere in notevole numero e in breve volger di tempo l'autorizzazione del trasporto in conto terzi (disco) da parte dell'ispettorato della motorizzazione di Perugia, per conoscere se dietro alla operazione sussistono precisi interessi di partiti o di uomini politici. (4-03889)

MENICACCI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere i motivi che ritardano ancora l'emissione da parte del provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Lazio del decreto relativo al contributo promesso ex ministeriale n. 3814 del 5 ottobre 1971 relativamente al progetto dei lavori di sistemazione di strade interne nel comune di Accumoli per l'inserito di lire 50 milioni di cui alla legge 15 febbraio 1953, n. 184, il cui progetto per i provvedimenti di competenza venne trasmesso al predetto provveditorato sin dal mese di aprile 1972. (4-03890)

MENICACCI. — *Ai Ministri dell'interno, della sanità e di grazia e giustizia.* — Per conoscere se sia vero che presso la magistratura di Foligno pende procedimento penale nei confronti dei membri del consiglio di amministrazione dell'ospedale di Foligno indiziati di interessi privati in atti di ufficio per avere illegittimamente deliberato l'assunzione alle dipendenze dell'amministrazione ospedaliera di tali Stefanetti Rolando, segretario della locale sezione del PSI e Ruggiti, esponente del PCI al solo fine di consentirne l'immediato comando presso gli uffici di un altro ente pubblico territoriale;

per conoscere i motivi reali per i quali fu disposta la predetta assunzione provvisoria senza concorso e al di fuori della pianta organica;

quando i predetti furono effettivamente assunti in servizio e se fu loro rimessa una regolare lettera di assunzione;

se e quando sia stata invitata l'amministrazione ospedaliera ad adottare provvedimenti di comando dei predetti dipendenti presso gli uffici del predetto ente pubblico regionale e per quali mansioni;

se e quando l'amministrazione ospedaliera comunicò al presidente di tale ente che nulla ostava all'adozione del chiesto provvedimento di comando;

se e quando le predette persone iniziavano le loro prestazioni presso l'ospedale;

se e quando l'amministrazione ospedaliera adottò il provvedimento di comando;

quale successione hanno le date degli atti sopra indicati data la celerità dei comandi e delle relative richieste;

se sia vero che le medesime persone hanno iniziato concretamente alcun servizio presso l'ospedale e come hanno potuto fare che la loro richiesta di comando era già stata prescelta fra le centinaia di analoghe richieste che all'ente regionale erano pervenute;

se esiste ed eventualmente da quando una domanda di assunzione agli atti dell'amministrazione ospedaliera debitamente documentata e regolarmente firmata dalle predette persone e come l'amministrazione ospedaliera abbia potuto accertare che le stesse fossero in possesso di tutti i requisiti tassativamente prescritti dalla legge;

se esisteva in bilancio il finanziamento per le disposte assunzioni e come si concilia il « comando » deliberato dal consiglio di amministrazione con il fatto che alla regione può essere trasferito solo personale di ruolo, come dai comuni, a norma dell'articolo 65 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e in particolare dell'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che stabilisce che per ogni contingente di personale statale trasferito alle regioni si debbono contemporaneamente e corrispondentemente ridurre i ruoli organici delle amministrazioni statali interessate; mentre il decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61 — il quale prevede l'assunzione di personale avventizio per periodi non superiori a 3 mesi più uno di proroga e (ex articolo 6) statuisce che i provvedimenti di assunzione di personale avventizio sono nulli di diritto — non risulta a tutt'oggi abrogato; sicché l'amministrazione ospedaliera, dando esecuzione ai cennati provvedimenti di assunzione, avrebbe commesso una illegittimità, e così l'ente regionale che ha accettato il comando di personale la cui assunzione era invalida sotto il profilo giuridico;

per sapere se e perché il Comitato regionale di controllo ha reso esecutivi gli atti sopra riferiti che giustificavano l'assunzione dei predetti esponenti politici;

per sapere in ogni caso, dato che fatti consimili, nei quali si ravvisano reiterate violazioni di legge con eventuali responsabilità penali in relazione all'articolo 65 della legge 10 febbraio 1953, n. 6, e degli articoli 323, 324 e 480 del codice penale, stanno verificandosi in molte regioni d'Italia, quali provvedimenti intendano assumere perché sia garantita con l'esatta applicazione delle leggi, la correttezza anche morale delle varie amministrazioni politiche la cui azione si riflette, svilendola, su tutta l'amministrazione pubblica italiana. (4-03891)

**MENICACCI.** — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere — premezzo:

che fin da quando fu concessa la prima patente di guida di veicoli a motore il com-

pito di accertare l'idoneità e tutti i requisiti necessari è stato affidato a laureati in ingegneria, attesa la loro qualificazione conseguita attraverso gli studi più severi;

che solo dal 1967 il Ministero dei trasporti (onorevole Scalfaro) stabilì che i candidati alle patenti di guida potevano essere esaminati anche da altro personale scelto indiscriminatamente nell'ambito delle categorie direttive, di concetto ed anche esecutive degli ispettorati provinciali della motorizzazione, vantando in ogni caso il titolo di studio della terza media;

che tale disposizione portò a vari inconvenienti e polemiche per la mancanza di una rigorosa selezione e di una adeguata preparazione tecnica degli esaminatori;

che si cercò di ovviare a tali lacune imponendo l'obbligo di esami scritti ed orali, limitati al personale della carriera esecutiva, nonché il divieto di ripetere gli esami, per i respinti, più di una volta;

che recentemente il Ministero dei trasporti ha indetto nuovi corsi di abilitazione per gli esaminatori, ai quali potranno chiedere di partecipare oltre al personale esecutivo in possesso del titolo di studio di scuola media inferiore, come consentito dal precedente decreto, anche coloro che sono in possesso della sola licenza della quinta elementare e coloro che sono già stati respinti più di una volta;

che per ovviare alla selezione di cui al precedente decreto del 1967 è prevista l'abolizione degli esami scritti, i quali resteranno obbligatori solo per i possessori della quinta elementare ed anche l'ammissibilità ai corsi stessi delle donne, di possessori di patente di categoria F (minorati fisici) come pure la non necessità di visita medica, precedentemente prevista per tutti — se non ritenga che con le predette nuove disposizioni si consente di abilitare anche i più incapaci ed i meno preparati, quando è in corso una campagna di educazione stradale a carattere nazionale per una più attenta osservanza delle norme sulla circolazione di crescente difficoltà, una più profonda conoscenza tecnica accompagnata ad una maggiore responsabilità del guidatore, che solo un esame rigoroso da parte di personale particolarmente competente e specializzato possono accertare e garantire.

Per sapere se non sia dell'avviso che tali disposizioni siano in contrasto con le altre disposizioni vigenti le quali esigono che per un insegnante di scuola guida è richiesto un diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico e per gli istruttori di guida un diploma di scuola media inferiore e il conseguì-

mento di un patentino da parte del Ministero dei trasporti, previo superamento di un corso con esame scritto e orale nel quale vengono richieste cognizioni giuridiche e tecniche, equazioni algebriche, calcoli pertinenti alla matematica attuariale, cognizioni psichiche sulla preparazione, e — pertanto — se non appare quanto meno anacronistico che i risultati raggiunti grazie al lavoro dei predetti insegnanti ed istruttori possano essere giudicati da titolari di licenza di quinta elementare, cui farà in ogni caso difetto una adeguata cultura tecnico-scolastica.

Per sapere se intenda impedire siffatto paradosso, che conduce ad un ridimensionamento della funzione delle scuole guida e ad un incontestabile declassamento della stessa funzione affidata all'ispettorato della motorizzazione civile e ad una accresciuta sfiducia verso lo Stato ed i suoi servizi, mediante la revoca del decreto surrichiamato e chiamando, in quanto necessario, ad espletare il compito di esaminatore o personale che vanti particolare specializzazione nel settore della circolazione stradale in genere, quale ad esempio gli ufficiali ed i sottufficiali della polizia stradale, o nuovo personale che vanti maggiore cultura e qualificazione in materia, oppure i dipendenti della motorizzazione civile già abilitati, ma non utilizzati quali esaminatori.

(4-03892)

SGARLATA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non si ritiene ammettere al concorso magistrale ordinario di cui all'ordinanza ministeriale 24 luglio 1972, n. 222 per esami e titoli a posti di ruolo normale e soprannumerario, anche gli insegnanti che hanno omesso nella domanda — per mera dimenticanza — alcune delle dichiarazioni di cui all'articolo 3, lettere a), b), c), d) ed f), qualora a richiesta siano in condizioni di darne valida documentazione.

Tanto si chiede affinché non si verifichi che un atto formale menomi la sostanza dei requisiti posseduti dai candidati, privando gli stessi — al di là dei meriti effettivi — di partecipare al concorso, di raggiungere l'agognata sistemazione e di dare un contributo effettivo alla scuola primaria della Repubblica.

(4-03893)

CIUFFINI, MASCHIELLA E BARTOLINI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso:

che la regione dell'Umbria è a tutt'oggi l'unica ancora priva di collegamenti aerei commerciali;

che detta mancanza unitamente alle carenze che si riscontrano nel settore dei collegamenti ferroviari e stradali concorre ad appesantire l'isolamento della regione dal resto del territorio nazionale;

che gli enti locali da tempo hanno concorso con mezzi propri e del Ministero dei trasporti al potenziamento ed all'adeguamento dell'aeroporto di Sant'Egidio (Perugia-Assisi);

che il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ha da tempo espresso parere favorevole al predetto potenziamento;

che da parte degli enti interessati della regione si è già provveduto a reperire i finanziamenti necessari all'inizio dei voli commerciali —

se è al corrente che il Ministero della difesa sta bloccando il progetto di potenziamento con motivazioni che appaiono pretestuose e legate probabilmente a difficoltà nel reperimento di personale e mezzi per l'assistenza al volo e ad ostacoli frapposti da alcuni comandi in merito all'intralcio che i voli commerciali apporterebbero ai voli militari sulla zona; per sapere inoltre se non intenda provvedere affinché detti ostacoli vengano immediatamente a cadere onde consentire l'inizio entro la prossima estate dei voli commerciali Perugia-Milano. (4-03894)

BANDIERA E BIASINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato, del commercio con l'estero e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere se in occasione dei preannunciati provvedimenti di fiscalizzazione degli oneri sociali non vogliono includere insieme alle aziende industriali quelle che operano nel settore della lavorazione e della esportazione dei prodotti ortofrutticoli. Dette aziende possiedono identiche condizioni di strutture, di organizzazione e di occupazione di quelle che operano nel campo industriale; di esse il fattore lavoro è elemento primario dei costi aziendali, a differenza di ogni altro settore commerciale.

Gli interroganti ricordano che l'eliminazione del rimborso IGE in conseguenza della introduzione dell'IVA renderà sempre meno competitiva la produzione ortofrutticola italiana sui mercati esteri e più precaria la posizione concorrenziale italiana nei confronti di paesi a più basso costo di lavoro, con conseguenza dannosa ripercussione sulla produzione agricola.

Gli interroganti ricordano, infine, che la equiparazione delle aziende di conservazione

e commercializzazione dei prodotti ortofrut-  
ticoli al settore industriale è stata già rico-  
nosciuta ai fini dell'impianto e dell'esercizio  
degli opifici, i quali debbono essere necessa-  
riamente dotate di modernissimi impianti  
elettronici per il comando delle linee di se-  
lezione, pulitura, calibratura, imballaggio,  
conservazione dei prodotti, per cui sarebbe  
assurda, oltre che estremamente dannosa, la  
loro esclusione dai provvedimenti di fiscaliz-  
zazione degli oneri sociali. (4-03895)

**POLI.** — *Ai Ministri del lavoro e previ-  
denza sociale e dell'industria, commercio e  
artigianato.* — Per sapere cosa intendono fare  
per risolvere il grave problema relativo ai  
lavoratori della società Larderello collocati in  
pensione prima del passaggio all'ENEL della  
società stessa.

Come è noto, la società Larderello aveva  
concesso a suo tempo, una integrazione di  
pensione ai lavoratori cessati dal servizio pri-  
ma dell'entrata in vigore della legge 31 mar-  
zo 1956, n. 293.

Tale integrazione è stata regolarmente  
corrisposta agli interessati fino al momento  
in cui la società Larderello ha avuto una  
propria gestione autonoma.

Subentrato l'ENEL, questo con delibera  
n. 905 del 13 marzo 1964, dispose lo stanziamento  
annuale della somma di 30 milioni  
di lire per integrare del 13,49 per cento le  
pensioni già concesse dalle società le cui im-  
prese elettriche erano state nazionalizzate.

Purtroppo la Corte dei conti giudicandola  
non conforme alla legge, annullò la menzio-  
nata delibera n. 905 del 13 marzo 1964. In  
conseguenza di ciò tutti i vecchi pensionati  
della società Larderello, vengono oggi a tro-  
varsi con pensioni decurtate rispetto a quelle  
che gli stessi hanno percepito prima della  
decisione della Corte dei conti.

Tutto ciò premesso, l'interrogante chiede  
un urgente intervento del Governo allo scopo  
di ridare un po' di serenità ai vecchi pensio-  
nati della Larderello il cui trattamento pre-  
videnziale ed assistenziale, in forza dell'arti-  
colo 13 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643,  
avrebbe dovuto ottenere una regolamenta-  
zione. (4-03896)

**POLI.** — *Al Ministro del lavoro e della  
previdenza sociale.* — Per conoscere se ri-  
tiene di impartire disposizioni opportune al  
fine di consentire — a somiglianza di quanto  
già viene praticato a favore di altre catego-

rie di lavoratori — che ai familiari superstiti  
dell'artigiano deceduto vengano conservate le  
prestazioni mutualistiche per almeno sei mesi  
dal decesso del mutuato, o, quando ciò com-  
pete, fino al momento in cui viene concessa  
la pensione di reversibilità. (4-03897)

**TANI, BIANCHI ALFREDO, GIOVANNI-  
NI, LOMBARDI MAURO SILVANO, MONTI  
RENATO, TESI, NICCOLI, NICCOLAI CE-  
SARINO, VAGLI ROSALIA.** — *Ai Ministri  
dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste.*  
— Per conoscere — premesso che nei giorni  
10 e 11 settembre 1972 ampie zone delle pro-  
vince di Massa-Carrara, Lucca e Pistoia sono  
state colpite dall'alluvione;

che gli enti locali e la Regione Toscana  
sono intervenuti, con i limitati mezzi a di-  
sposizione, per far fronte ai lavori di carat-  
tere urgente e indifferibile, facendo salvo il  
recupero delle somme stanziare nei confronti  
dello Stato;

che la Regione Toscana, fin dal 26 set-  
tembre 1972 ha provveduto ad inoltrare la  
richiesta di intervento al Governo a norma  
dell'articolo 13 del decreto del Presidente  
della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, se-  
condo il quale compete allo Stato di interve-  
nire nel caso di danni provocati da calamità  
naturali di estensione ed entità particolar-  
mente gravi, come si è verificato purtroppo  
in queste zone, oltre ad una specifica richiesta  
al Ministero dell'agricoltura e foreste affinché  
si adottassero i provvedimenti di sua compe-  
tenza previsti dalla legge 25 maggio 1970,  
n. 364, per il ripristino delle opere idrauliche  
e di bonifica;

che solo il Ministero dell'agricoltura e  
foreste, limitatamente agli interventi nel cam-  
po della bonifica, ha provveduto allo stan-  
ziamento di 100 milioni —

i motivi per i quali (nonostante che in  
occasione della discussione del bilancio di  
previsione 1973 il Ministro dei lavori pub-  
blici abbia accolto in Commissione il 19 ot-  
tobre 1972 un ordine del giorno degli onore-  
voli Bottarelli, Tani ed altri, che impegnava  
il Governo ad intervenire sollecitamente a fa-  
vore delle zone alluvionate dell'Emilia e del-  
la Toscana) non si è ancora provveduto alla  
emanazione dei decreti relativi alla delimita-  
zione delle zone colpite e alla predisposizione  
dei piani per il ripristino delle opere dan-  
neggiate;

e per sapere infine se non intendano  
urgentemente intervenire per rimuovere gli  
ostacoli che impediscono l'adozione dei prov-

vedimenti richiesti al fine di contribuire nei fatti a migliorare la condizione, resa più grave da questo ingiustificato ritardo, delle amministrazioni e delle popolazioni, già duramente provate da questa recente calamità. (4-03898)

VERGA. — *Al Ministro dell'interno.* — In relazione agli episodi di delinquenza che quotidianamente accadono nelle stazioni della metropolitana milanese.

Non passa giorno che la stampa dia notizia di rapine, furti e scippi; nel periodo natalizio sono stati registrati oltre trenta furti a negozi siti nelle stazioni. A ciò si aggiunge la presenza costante di gruppi di giovani emarginati che disturbano e infastidiscono i viaggiatori, pronunciando parole irripetibili e chiedendo la questua.

L'ondata di protesta della popolazione milanese non ha trovato sinora che una scarsa rispondenza nelle forze di polizia.

Il problema è soprattutto di prevenzione sociale: si tratta di mettere in funzione un adeguato servizio di vigilanza e di intervenire decisamente con l'impiego soprattutto dei reparti di polizia femminile, poiché in questi gruppi si presenta massiccia la partecipazione di minori, che devono essere recuperati al vivere civile.

In questo sottobosco delinquenziale si sono inseriti spacciatori di stupefacenti e contrabbandieri: il fenomeno tende sempre più a dilatarsi ed a divenire incontrollabile.

Per queste considerazioni, l'interrogante chiede quali provvedimenti il Ministro intende adottare, sul piano della prevenzione e per ristabilire le condizioni che consentano l'accesso dei cittadini ai treni della metropolitana senza incorrere nel rischio di mettere a repentaglio la propria incolumità. (4-03899)

SERVADEI. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — Per sapere se riconosce che il diritto sull'esportazione dei prodotti ortofruttili e agrumari, istituito con regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, ed attualmente percepito a favore dell'Istituto nazionale per il commercio estero nella misura prevista dalla legge 9 novembre 1950, costituisca una tassa di effetto equivalente ai dazi doganali in quanto, colpendo specificamente i prodotti esportati, ne altera il costo e produce, quindi, nella libera circolazione delle merci lo stesso effetto restrittivo di un dazio doganale. In tal senso, infatti, si è già pronunciata la Corte di giustizia della CEE con rife-

rimento ad un caso strettamente affine riguardante il diritto per il controllo sanitario sui bovini vivi e sulle carni bovine percepito al momento del loro passaggio della frontiera; per sapere se ritiene che tale diritto sia incompatibile con i disposti degli articoli 9 e 30 del Trattato di Roma che vietano la riscossione di qualsiasi dazio doganale o tassa di effetto equivalente negli scambi intracomunitari;

conseguentemente se ritiene che si debba procedere alla soppressione di tale diritto il cui onere non può, in alcun modo, gravare sul prodotto esportato;

se ritiene, infine, che tale abolizione risulti particolarmente urgente in considerazione delle attuali difficoltà competitive dell'esportazione ortofrutticola ed agrumaria italiana. (4-03900)

TRIPODI ANTONINO, VALENSISE E ALOI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere in base a quali criteri il dirigente della federazione provinciale del MSI di Catanzaro sia stato convocato dal capo di gabinetto del questore il quale gli ha contestato di avere esposto o fatto esporre a scopo provocatorio, al balcone della federazione, bandiere tricolori nel momento in cui sfilava un corteo di un centinaio di scalmanati che, preceduti da bandiere rosse, vilipendevano il Governo e il Presidente del Consiglio e pronunciavano minacce gravissime contro i misisini che se ne stavano nella loro sede federale. (4-03901)

TRIPODI ANTONINO, VALENSISE E ALOI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se non intende richiamare a più scrupolosi interventi la questura di Catanzaro la quale ignora o finge di ignorare l'esistenza di gruppi e gruppuscoli di anarchici ed extra-parlamentari di sinistra, mai prima esistiti, e che solo da qualche tempo sono apparsi in città, prendendo persino in locazione appartamenti anche per la privata dimora dei loro iscritti che giungono da altre regioni per preparare, particolarmente negli ambienti scolastici, il clima di intimidazione e di agitazione che dovrà accompagnare l'imminente celebrazione del processo a carico dell'anarchico Valpreda. (4-03902)

SPONZIELLO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali sono le ragioni per cui non viene ancora

definita la pratica a favore degli eredi del lavoratore Aloia Alfredo, deceduto in Svizzera il 12 novembre 1971, tendente ad ottenere il rimborso delle spese sopportate per la traslazione della salma del loro congiunto dal luogo della morte al paese di origine, Mottola, in provincia di Taranto.

La domanda fu inviata al Ministero dalla madre del defunto signora Aloia Filomena sin dal 2 dicembre 1971. Deceduta successivamente la richiedente, il Ministero fece conoscere di aver bisogno di altri documenti dagli eredi, cui provvede regolarmente il figlio della signora Aloia Filomena, Aloia Francesco.

Si trae spunto dal caso sopra richiamato per conoscere soprattutto se non si ritiene di dovere emanare disposizioni per snellire le procedure e garantire così più rispetto dei diritti dei cittadini, i quali impiegano anni per vedere definite pratiche che loro interessano.

(4-03903)

**SPONZIELLO.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi per i quali non si dà ancora luogo al pagamento a favore del signor Chetta Santo, da Ugento (Lecce) della pensione di guerra n. 5575867 di posizione, malgrado che il Ministero del tesoro, rimettendo detta pratica alla tesoreria provinciale di Lecce in data 21 novembre 1972, abbia informato l'interessato di doversi ormai rivolgere esclusivamente a quest'ultimo ufficio. La tesoreria provinciale dichiara, a sua volta, di non poter provvedere al pagamento non avendo ancora il Ministero definitivamente provveduto, sicché, in questo palleggiamento di competenze e responsabilità, l'interessato non riesce ad ottenere quanto spettante. (4-03904)

**DE VIDOVICH.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se le agevolazioni fiscali previste per Trieste dagli ordini n. 206 del 1950 e n. 66 del 1953 dell'ex Governo militare alleato, propagati con legge 21 aprile 1969, n. 69, al 1980 siano ancora operanti alla luce del disposto dell'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non considera imponibili, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, le operazioni comprese in regimi fiscali costitutivi dell'imposta generale sull'entrata, o anche di essa, previsti dalle leggi vigenti alla data del 31 dicembre 1972. (4-03905)

**SPONZIELLO.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere le ragioni per le quali ancora non viene definita la pratica di pen-

sione di guerra n. 9055026 di posizione del signor Calignano Cosimo, già sottoposto a visita presso la commissione medica di Taranto in data 22 aprile 1972 e proposto per l'ottava categoria più cura rinnovabile per due anni. (4-03906)

**SALVATORI.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere:

a) se è informato della grave crisi che travaglia l'Avvocatura dello Stato anche per i metodi inaccettabili di governo del personale (avvocati e non) ivi imperanti, metodi che sono stati ormai ripudiati in tutte le amministrazioni dello Stato e che consistono:

1) nella elargizione delle promozioni e delle destinazioni di sede secondo criteri di favore, con l'avallo di una commissione cui non partecipano rappresentanti di categoria democraticamente eletti o designati dalle associazioni sindacali e che è quindi del tutto prona ai voleri dell'avvocato generale;

2) nella elargizione di somme (cosiddetti premi in deroga) e di incarichi sempre secondo criteri di favore, dei quali la direzione dell'istituto rivendica l'assoluta insindacabilità;

3) nell'assegnazione del lavoro effettuata anch'essa in modo del tutto incontrollato ma non certo casuale, con effetti palesemente discriminatori e in spregio dei principi che regolano una sana azione amministrativa e al cui rispetto l'Avvocatura è stata più volte richiamata, anche dal Consiglio di Stato;

b) se è a conoscenza dell'agitazione in atto, che paralizza l'attività dell'istituto e che è stata occasionata dall'arbitraria corresponsione ad alcuni avvocati, in violazione del principio della onnicomprensività dello stipendio sancito dall'articolo 16 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, nonché ad estranei, di somme prelevate dallo stanziamento relativo ai premi in deroga, stanziamento di cui può beneficiare soltanto il personale dell'Avvocatura che non ha lo straordinario conglobato nello stipendio (quindi non gli avvocati dello Stato, i quali, al pari dei magistrati, hanno ottenuto tale conglobamento);

c) se ha preso visione delle determinazioni inviategli dalle rappresentanze sindacali dell'Avvocatura affinché si proceda con la maggiore sollecitudine possibile alla riforma dell'istituto, sulle linee enunciate dai disegni di legge Bartolomei, Pieraccini e Arena, attualmente all'esame del Senato, e affinché siano disattese le indicazioni burocratiche li-

mitate ad alcune manovre dell'organico, le quali aggraverebbero i mali esistenti;

d) quale atteggiamento ha adottato o intende adottare per sanare l'incresciosa situazione, in un settore così delicato come quello che riguarda la consulenza e la difesa in giudizio dello Stato e delle amministrazioni equiparate. (4-03907)

DE VIDOVICH. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se e come verranno comminate nell'anno 1973 le sanzioni previste dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, istitutivo dell'IVA a carico dei contribuenti che avessero omesso di tenere le scritture contabili obbligatorie a norma dell'articolo 2214 del codice civile e cioè il libro giornaliero e quello degli inventari.

L'interrogante rileva a tal proposito che il decreto del Presidente della Repubblica citato non impone tale onere tra gli obblighi dei contribuenti all'IVA mentre solo in sede di sanzioni colpisce con la pena pecuniaria da lire 200.000 a lire 1.000.000 coloro che a quell'onere si sottraggono e legittima inoltre l'amministrazione finanziaria ad accertare nei loro confronti l'imposta sul valore aggiunto induttivamente ai sensi del successivo articolo 55.

Sottolinea che tali pesanti conseguenze ricadranno soprattutto sui contribuenti minori che, già gravati dalla tenuta dei registri IVA, non potranno far fronte anche alle nuove incombenze che sostanzierebbero un ulteriore aumento delle spese generali d'impresa con conseguente incremento del livello generale dei prezzi. (4-03908)

TRIPODI ANTONINO, VALENSISE E ALOI. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere se sono al corrente del grave stato di agitazione che si sta creando in Catanzaro a seguito dei seguenti fatti che gli interroganti chiedono anche di sapere se rispondenti al vero:

1) organi della polizia di Catanzaro, il 23 gennaio 1973, hanno proceduto all'arresto dei giovani Silipo Giuseppe, Tallino Domenico e Talotta Francesco, per pretesi fatti che sarebbero stati commessi alle ore 20,30 del giorno precedente e quindi fuori dell'ipotesi

di flagranza di cui all'articolo 237 del codice di procedura penale, e per i reati di violazione di domicilio e danneggiamento, per i quali non è obbligatorio il mandato di cattura;

2) tali organi di polizia hanno interrogato gli arrestati senza la presenza dei loro difensori, verbalizzando persino gli interrogatori, per altro negativi, e per di più confusamente resi in un clima di suggestione, dopo che i tre giovani erano stati arrestati nelle loro case prima dell'alba e buttati fuori dal letto, con un procedimento vietato dalla legge anche nei confronti dei delinquenti comuni;

3) un magistrato della Procura della Repubblica di Catanzaro ha disposto l'arresto dei tre suddetti giovani senza avere ricevuto alcun rapporto dalla polizia (trasmesso solo dopo molti giorni) e senza avere fatto proprie indagini;

4) altro magistrato della medesima Procura, delegato alla istruzione del procedimento, non ha adottato alcun provvedimento sulle ripetute istanze di scarcerazione o comunque di libertà provvisoria presentate dalla difesa, ed anzi ha trattenuto gli atti per ben 18 giorni senza procedere ad alcuna istruzione, e poi trasmettendo gli atti stessi al giudice istruttore, con parere negativo sulla istanza relativa allo stato di custodia preventiva, e chiedendo che si contestasse ad essi, per gli stessi fatti sui quali erano stati già interrogati, un terzo fantomatico reato di violenza privata che, comunque, non avrebbe impedito di concedere ciò che in altri più gravi casi era stato concesso;

5) i magistrati della Procura della Repubblica di Catanzaro — il cui titolare, nei giorni precedenti alla decisione sulla istanza di libertà provvisoria concessa al Valpreda, era stato fatto oggetto, da parte della stampa di sinistra, di articoli violenti e intimidatori — parrebbero operare nella costante preoccupazione di allontanare da se stessi l'accusa di essere politicamente orientati a destra, al punto che è tuttora in evasa una denuncia presentata da un giovanissimo iscritto del Fronte della gioventù, Mario Caligiuri, il quale — prima ancora delle inesistenti accuse a carico dei giovani Silipo, Talotta e Tallino — era stato aggredito e selvaggiamente « pestato » da numerosi individui bendati che lo avevano assalito al grido di « sporco fascista ».

(4-03909)

### INTERROGAZIONI A RISPOSTA ORALE

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri del tesoro e dei lavori pubblici, per conoscere come si intenda ovviare ai gravi inconvenienti determinati dall'interpretazione restrittiva alla norma dell'articolo 36 della legge di contabilità dello Stato fornita con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627.

« In seguito a tale interpretazione e alla conseguente cancellazione dal bilancio del Ministero dei lavori pubblici dei fondi relativi a limiti d'impegno in annualità, si impedisce l'attuazione di numerosi programmi di edilizia economica da parte delle cooperative.

« Gli interroganti pertanto, nell'intento di assicurare alle numerose attività di edilizia sovvenzionata ed agevolata, la possibilità di usufruire dei finanziamenti pubblici, desiderano conoscere se il Governo intenda assumere un'iniziativa per consentire il mantenimento in bilancio degli stanziamenti relativi in deroga al succitato decreto presidenziale 30 giugno 1972, n. 627.

(3-00924) « CABRAS, PADULA, CALVETTI, FUSARO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per sapere se sono a conoscenza delle deliberazioni del consiglio comunale di Castelforte e di Minturno che chiedono di rifiutare i permessi per la installazione di una centrale termoelettrica dell'ENEL in zona Vignali nell'agro di Castelforte e per conoscere quali iniziative sono state prese in merito.

(3-00925) « D'ALESSIO, ASSANTE ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere i fatti e i moventi che hanno provocato il grave ferimento di un lavoratore nella fabbrica Girotto di Milano, in data odierna e quali provvedimenti intenda adottare per evitare questo clima di violenza.

(3-00926) « MARZOTTO CAOTORTA, CASSANMAGNAGO CERRETTI MARIA LUISA, CATTANEO PETRINI GIANNINA, COLOMBO VITTORINO, BERTÈ ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere di quali

notizie disponga e quali valutazioni ritenga di esprimere in ordine al gravissimo fatto accaduto nella mattinata di oggi 14 febbraio a Milano, quando il proprietario di una piccola azienda - la Girotto arti grafiche - ha sparato, ferendolo gravemente, contro l'operaio Luigi Robusti componente di una delegazione sindacale che si stava allontanando, dopo avere conferito con le maestranze, in occasione dello sciopero della categoria.

« Se non ritenga che il fatto di straordinaria gravità sia frutto del clima di tensione con il quale, anche attraverso l'intransigenza padronale nelle lotte contrattuali, si tende ad inasprire lo scontro politico e sociale.

(3-00927) « VENEGONI, MALAGUGINI, MILANI, ZOPPETTI, BACCALINI, CARRÀ ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro di grazia e giustizia per conoscere come giudichi la sempre più ricorrente pratica dei trasferimenti e delle sostituzioni di giudici, compiute da capi degli uffici giudiziari, nei confronti di magistrati impegnati in delicati e importanti affari penali e civili, in violazione del precetto costituzionale e delle norme dell'ordinamento giudiziario che garantiscono l'inamovibilità del giudice, i cui trasferimenti di funzione possono solo essere operati con provvedimenti del Consiglio superiore della magistratura con le garanzie stabilite dalla legge. In particolare gli interroganti, dopo i clamorosi casi di Milano, Pisa e Roma si riferiscono all'arbitrario spostamento operato dal presidente del tribunale di Roma, del componente il collegio della IV sezione penale, dottor Francesco Misiani, al contenzioso civile; alla richiesta di trasferimento del dottor Mazzocchi, impegnato nell'affare Lavorini, da parte del procuratore generale di Firenze; alla sostituzione del sostituto procuratore dottor Vaccari, a Milano, da parte del suo superiore gerarchico, in relazione alla vicenda della università Bocconi.

« Gli interroganti chiedono rispetto a questa preoccupante offensiva di alcuni capi degli uffici giudiziari se il Ministro intenda avvalersi dei suoi doveri di vigilanza e di disciplina, a difesa del principio costituzionale dell'inamovibilità del giudice, fondamento della sua indipendenza.

(3-00928) « COCCIA, SPAGNOLI, MALAGUGINI, ACCREMAN, BENEDETTI GIANFILIPPO, PERANTUONO, RIELA, STEFANELLI, CAPPONI BENTIVEGNA CARLA, ASSANTE, CITTADINI, TRAINA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro del tesoro per conoscere i motivi adottati per giustificare il mancato invito dell'Italia al primo degli incontri che hanno avuto luogo a Parigi alla vigilia della svalutazione del dollaro; per sapere perché Belgio, Lussemburgo e Olanda sono stati esclusi dal secondo incontro e per conoscere infine le proposte o richieste avanzate dall'Italia agli altri paesi del MEC prima di adottare la fluttuazione della lira commerciale e le risposte ricevute.

(3-00929) « BARCA, PEGGIO, RAUCCI, DE LAURENTIIS ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale per conoscere come si sono svolti i fatti che hanno portato al ferimento di alcuni lavoratori della tipografia Giroto di Milano.

« Nel corso dello sciopero nazionale dei poligrafici, tenutosi il 14 febbraio 1973, il proprietario della soprannominata tipografia ha aggredito gli operai che manifestavano ed ha sparato su di essi ferendone gravemente tre.

« Gli interroganti ritengono che questo gesto criminale trovi la sua radice nell'intolleranza delle forze padronali e nel clima di tensione che si è voluto artificiosamente creare attorno alle lotte contrattuali.

« Gli interroganti sollecitano inoltre il Ministro del lavoro e della previdenza sociale a rendere più proficui i contatti con gli imprenditori al fine di giungere ad una pronta soluzione della vertenza dei poligrafici.

(3-00930) « ACHILLI, ARTALI, COLUCCI, LOMBARDI RICCARDO, MOSCA, CRAXI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro di grazia e giustizia per conoscere quale atteggiamento intenda assumere di fronte alla sconcertante vicenda della inchiesta sull'uccisione dello studente Franceschi avvenuta presso l'università Bocconi di Milano.

« Il procuratore capo della Repubblica di Milano infatti ha "sollevato" dall'incarico due diversi sostituti procuratori, in modo del tutto anomalo, ricorrendo a pretesti formali senza motivazioni soddisfacenti.

« L'opinione pubblica milanese ha diritto di conoscere le ragioni di tali repentini e immotivati cambiamenti, anche perché circolano

voci insistenti su atteggiamenti intimidatori che i diretti superiori avrebbero tenuto nei confronti dei magistrati incaricati dell'istruttoria.

« In una città scossa dalla violenza fascista e turbata da uso della forza pubblica che non rispetta le regole di convivenza democratica, si aggiunge ora questa sconcertante vicenda che, unita alle 250 denunce contro provocatori fascisti che la magistratura milanese lascia dimenticate nei cassetti, come ha avuto modo di dire recentemente il prefetto di Milano, non può non essere stigmatizzata da tutti i sinceri democratici.

(3-00931) « ACHILLI, ARTALI, LOMBARDI RICCARDO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per sapere:

se è a conoscenza delle notizie che si susseguono sulla stampa e che si riferiscono ai probabili candidati alla presidenza dell'ENEL;

se il Ministro non ritenga che sia finalmente necessario che il Parlamento discuta ed approvi delle norme che dettino criteri generali ed obiettivi in base ai quali si debba procedere alla scelta dei dirigenti massimi degli enti statali o a partecipazione statale per sottrarre la scelta stessa ai giuochi, ai colpi di mano, alle pressioni illecite, ai vergognosi mercati di sottogoverno;

per conoscere, più in particolare, i criteri in base ai quali verrà scelto il futuro presidente dell'ENEL dal momento che, appunto, l'attuale presidente è giunto alla fine del suo mandato.

(3-00932) « MASCHIELLA, D'ALEMA, PEGGIO, DAMICO, MILANI, BASTIANELLI, D'ANGELO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale, per sapere se sono a conoscenza della eccezionale asprezza che sta assumendo la vertenza dei dipendenti dell'ENEL per il rinnovo del contratto di lavoro e ciò, particolarmente, per l'intransigenza e la chiusura dimostrata dalla direzione dell'ente stesso.

« In particolare se sono a conoscenza del fatto che l'ENEL, assumendo una posizione grave ed inconsueta, si è rifiutato di concor-

dare la collaborazione con gruppi operai di emergenza nelle centrali elettriche, collaborazione ripetutamente offerta dai sindacati allo scopo di assicurare la produzione e l'erogazione dell'energia indispensabile alla prosecuzione delle attività produttive nelle varie località interessate ad eventuali azioni di sciopero. Tale mancata collaborazione ha già creato serie difficoltà in varie zone (Toscana, Veneto, Trentino-Alto Adige, Terni, Roma, Acilia, ecc.) ed ha causato la sospensione del lavoro nelle varie unità produttive con grave danno dei lavoratori interessati; una posizione, quindi, che oggettivamente assume il carattere di una gratuita provocazione contro i lavoratori elettrici in lotta;

per sapere infine quali iniziative intendano adottare i Ministri per facilitare una rapida soluzione della vertenza con l'accettazione da parte dell'ENEL delle scelte qualificanti unitariamente avanzate dai sindacati.

(3-00933) « MASCHIELLA, D'ALEMA, PEGGIO, DAMICO, POCHETTI, MILANI, GRAMEGNA, BARTOLINI ».

#### INTERPELLANZA

« Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro di grazia e giustizia, per sapere se, attesa la gravità degli attuali problemi della giustizia della società italiana denunciata dalle relazioni annuali dei procuratori generali in occasione della recente inaugurazione dell'anno giudiziario e dalla relazione del Consiglio superiore della magistratura e che emerge da tutte le fonti di conoscenza e di documentazione che attengono a tali problemi; e in linea con gli impegni programmatici del Governo specificatamente articolati in merito dal Presidente del Consiglio nel suo discorso sulla fiducia del 4 luglio 1972, non ritengano di aprire un dibattito sulla relazione annuale sullo stato della giustizia in Italia.

(2-00155)

« MENICACCI ».